Government

LO STATUTO

SPIEGATO AL POPOLO

E

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA 24 SETTEMBRE 1882

(TESTO UNICO)

MODIFICATA CON LA LEGGE 5 MAGGIO 1891

DI

LUCIO FIORENTINI

ADOTTATO PER L'INSEGNAMENTO

DECIMA EDIZIONE

> Datemi per un secolo la pubblica istruzione ed io vi muterò il mondo.
>
> LEIBNITZ.

MILANO
LIBRERIA EDITRICE GALLI
DI
C. CHIESA E F. GUINDANI
Galleria Vitt. Emanuele, 17-80.
1892.

LO STATUTO
SPIEGATO AL POPOLO

LO STATUTO

SPIEGATO AL POPOLO

E

LA LEGGE ELETTORALE POLITICA 24 SETTEMBRE 1882

(TESTO UNICO)

MODIFICATA CON LA LEGGE 5 MAGGIO 1891

DI

LUCIO FIORENTINI

ADOTTATO PER L'INSEGNAMENTO

> Datemi per un secolo la pubblica istruzione,
> ed io vi muterò il mondo.
>
> LEIBNITZ.

DECIMA EDIZIONE

MILANO
LIBRERIA EDITRICE GALLI
DI
C. CHIESA E F. GUINDANI
Galleria Vittorio Emanuele 17-80
1892.

Parole che precedevano la Edizione IXª

Egregio Lettore!

Per virtù di principe e di popolo, l'Italia si rese indipendente ed una; in virtù dello *Statuto* conseguì la libertà.

Pegno di fiducia al suo comparire fra principe e popolo, apparve in seguito faro di luce, arra di concordia per tutta la famiglia italiana.

Coll' averlo religiosamente osservato nelle più fortunose vicissitudini, i Reali di Savoia lo impongono quale patto di reciproca fede, alla lealtà della nazione.

Abbracciando nella sua cerchia e concedendo lo svolgimento di ogni legittima libertà, inaugurava in Italia il regime di una savia democrazia.

L' Italia, sotto i suoi auspicii, compiva la meravigliosa epopea del proprio risorgimento, ragione di stupore e quasi d'invidia al mondo civile.

Il mantenerlo con riverente devozione, incolume nelle istituzioni che consacra, vuol essere debito di gratitudine ed atto di saviezza politica, per noi e per le generazioni che verranno.

E poichè non si ama se non ciò che si conosce e non si conserva che quanto si apprezza, è mestieri che il popolo italiano tutto non ignori i pregi di tanto tesoro, di cui esso pure è alla sua volta custode; la sua felicità ed i suoi destini dipendono in gran parte da questa conoscenza e dall' uso che egli saprà farne.

Tali pensieri mi consigliarono, or sono parecchi anni, a rendere popolare con qualche mio lavoro lo studio delle dottrine costituzionali in Italia; ed ora mando di nuovo alle stampe uno di questi, *Lo Statuto spiegato al popolo*, il quale, per la diffusione che ebbe, mi lascia credere abbia ottenuto in qualche modo il suo intento.

In questa edizione poi ho creduto di farlo precedere da un sunto sulla teorica del di-

ritto costituzionale, dalla quale emergerebbe come la forma di Governo che illustra, sia anche dottrinalmente la eccellente sopra ogni altra.

Di fronte alla altezza e vastità del subbietto, l'opera mia è certo inadeguata, perchè assai modesta nelle sue proporzioni e nel metodo adottato; a Lei tuttavia, egregio lettore, il giudizio, se nei limiti de' miei intendimenti dessa possa tornare profittevole, ed oggi, per avventura, di qualche opportunità.

L. FIORENTINI.

PREFAZIONE

TEORICA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE.

(Per uso dei signori insegnanti).

La filosofia — la scienza indagatrice del vero nelle sue cause e nei suoi effetti, la prima fra le scienze morali, perchè tutte unite le raccoglie — si propone la felicità umana per suo fine principale; cioè, è sua missione lo scoprire in che realmente consista la felicità che può essere raggiunta dall'uomo e quali siano i mezzi per conseguirla.

Risultato sommo delle sue ricerche fu quello di aver potuto stabilire un ordine di diritti così fattamente inerenti all'uomo e così atti ad assicurarne il suo maggior possibile benessere, da doverli considerare come una sua proprietà morale assoluta; per cui il loro complesso e la loro sistematica esposizione ebbe nome di diritto naturale filosofico o di diritto naturale individuale.

Trovati così i diritti individuali, ossia gli attributi il cui esercizio era riconosciuto quale condizione impre-

scindibile del benessere dell'uomo, e riscontrata in esso anche la sua natura eminentemente sociale per la quale gli è d'uopo vivere in aggregamento de' suoi simili, ne venne la necessità di costituire un potere, perchè l'aggregamento stesso potesse raggiungere la condizione di società e di società civile.

Ma ogni potere, costituito che sia, tende per una inclinazione, che gli si direbbe ingenita, ad espandersi, assorbendo per tal modo, onde non trovare ostacoli alla sua azione, tutti quei diritti che sono fuori di lui e che costituiscono una pretesa od una forza in suo confronto, quindi tutti i diritti individuali che, sommati insieme, nel loro complesso formano la potenza del popolo; (1) e a questo non riuscendo, si attenterà sempre di non riconoscerli o di conculcarli, ove ciò gli talenti o gli giovi.

Era pertanto necessario il trovare nell' organismo dello Stato tali istituzioni, che garantissero ai cittadini questi loro diritti individuali (2), faceva d'uopo che il diritto reale pratico, che i dettami della filosofia, in una parola, divenissero legge.

---

(1) Usiamo qui la parola popolo, come in seguito, nel significato della parola inglese *people*, che comprende cioè tutti i ceti di una popolazione. Sarebbe il riassunto della formola romana, *Senatus populusque*. Nel nostro senso non potrebbe usarsi la voce *nazione*, perchè può esserci un popolo senza che costituisca una nazione; la nazione è un aggregato naturale, un popolo potrebbe anche essere un' aggregazione di parti di una nazione o di nazioni diverse; — esempio la Svizzera. —

(2) Annoveriamo, ad esempio, alcuni di questi, quello della *libertà individuale*, della *libertà di coscienza*, della *sicurezza della persona* e *della proprietà*, della eguaglianza di diritto, della partecipazione al Governo della cosa pubblica, la libertà di pensiero, o meglio della parola e dello scritto (libertà di stampa), la *libertà d'associazione*, ecc., ecc., il tutto si intende coordinato alle esigenze della coesistenza sociale.

Tali garanzie furono trovate nel diritto che diciamo costituzionale; in esso il cittadino ha, per così dire, un testo, un diritto alla mano contro il potere. E notisi che è in questo genere di diritti che versa la legge costituzionale: imperciocchè, il pericolo che vengano tolti i diritti che nascono dai rapporti privati dei cittadini fra di loro, per esempio, da eredità, da servitù, da contratti ecc., non ricorre generalmente in uno Stato civile; sì bene tale pericolo è costante, quando i diritti degli individui si trovano in rapporto col potere; è allora che diventano oggetto di legittima inquietudine, allora che è sentito il bisogno di una garanzia.

Conseguentemente, la perfezione del diritto sta nell'avere per sè una sanzione reale ed immediata, che esiste solo incompletamente nel mondo morale, escludendosi da questo l'idea di un costringimento esterno.

A rendere ciò più comprensibile gioverà l'esame dei tre rapporti nei quali il diritto si manifesta, o si attua come dicono i legali, e sono:

1. Da uomo a uomo — *diritto privato* o *civile*. Il diritto in questo rapporto nei paesi inciviliti raggiunge la sua perfezione: infatti, v'ha un testo di legge nei Codici, v'hanno i giudici che sentenziano fra i contendenti, v'ha da ultimo la forza esecutiva di cui i giudici dispongono per far eseguire le loro sentenze.

2. Da nazione a nazione — *diritto delle genti* o *internazionale,* o *diritto pubblico esterno:* e questo esiste, ma non ha testo ossia una legge promulgata ed universalmente ricevuta; quindi non può aver giudice, e sua sanzione non può essere che la guerra, ossia il più incivile dei mezzi, quello della forza.

3. Da popolo a Governo — *diritto pubblico interno*. Nei Governi assoluti è alle stesse condizioni che il diritto delle genti, perchè i Governi dispotici non hanno testo di legge, o, se ve n'ha qualche frastaglio, viene a beneplacito del potere manomesso, come pure non havvi giudice comune; anzi questo diritto è più imperfetto di quello delle genti, perocchè ivi almeno trattasi da pari a pari, in questo al contrario il diritto si rivendica tutto dà una parte e si nega all'altra. Ed è questo il motivo pel quale le guerre civili, che sono il naturale effetto della sua violazione, sono più feroci ed accanite di quelle contro popoli stranieri, perchè in esse è assai minore la probabilità di uno scioglimento ragionevole..

Ora, è appunto la missione del diritto costituzionale quella di diminuire o di togliere, per quanto è dato alla possibilità umana, questa enorme imperfezione del diritto pubblico interno. Per quello questo diritto ha un testo nella Costituzione, o Statuto, o Carta. L'adozione di tale sistema fu un passo gigantesco fatto dall'umanità, perocchè è ben evidente che ogni nozione di giustizia che si arriva a fissare in un testo, costituisce un ben notevole progresso.

Quivi il potere è la parte sospetta che bisogna contenere, e nel diritto costituzionale si affaccia il diritto nella sua più grande maestà e potenza superiore a tutti i poteri; per esso diritto quello dei poteri che obbliga, resta pure obbligato; ed è così che il diritto sale ad un grado di più e il più alto, nuovo e non mai raggiunto nella scala dei poteri: si potrebbe dire veramente che in linea morale si trova costituito re dei re.

Dicevamo in linea morale, perchè effettivamente fin qui non si possederebbe un testo del diritto, una legge; ma saremmo ancora servi e del giudice e della sanzione ossia della forza esecutiva.

Il diritto costituzionale monarchico trovò appunto di sciogliere questo grande problema sociale e legislativo, il che fece colla sua grande teoria dei poteri costituenti da esso creati e del loro reciproco temperamento, sviluppandolo con un adatto meccanismo.

Tradotti questi poteri costituenti e assestati in un sistema di equilibrio e di reciproco moderamento dalle teorie legislative negli Statuti o Costituzioni scritte, per esse teorie si vennero a mettere al coperto i diritti naturali dell'uomo nella loro espressione naturale più semplice, ossia i diritti individuali, e notisi ancora, quelli soltanto che erano in una posizione compromessa di contro al potere. Quindi è che il diritto costituzionale non è la legge di tutto il diritto pubblico interno, ma di parte essenzialissima del medesimo.

Per far seguire questa traduzione dalla teoria nella pratica, per far ridurre in atto la divisione e l'equilibrio di questi poteri, l'unico mezzo trovato dalla ragione, allo scopo di realizzare la garanzia e ad un tempo la vita costituzionale creandone i suoi motori, i suoi organi, era l'indicare in quali proporzioni questa vita si dovesse loro comunicare; stabilire quindi, attuando la massima *che nessuno può tutto,* quello che da ognuno di essi agenti *si possa o non si possa fare* negli scopi del diritto costituzionale, ossia il trovare, lo stabilire una garanzia del diritto pubblico interno, era altro dei cómpiti della scienza delle costituzioni; la pra-

tica si doveva mettere da canto alla teoria, e in una parola, era da risolversi la questione — quali forme o modalità doveva assumere il Governo, che meglio si prestassero agli intenti del diritto costituzionale (1).

Il processo storico-scientifico poi che generò la formazione del diritto costituzionale potrebbe essere così espresso. — La scienza e la pratica riconobbero esservi nelle forme pure di Governo, cioè nel Governo di un solo (monarchia) e nel Governo a cui prendono parti tutti (repubblica), pregi e difetti.

Nella prima, mentre si ravvisa il vantaggio dell'unità e della forza del potere, si riscontra anche il pericolo costante della tirannia e della insufficienza governativa; nella seconda, cioè nella repubblica, si presenta apprezzabilissimo il principio che specialmente sancisce l'egua-glianza di diritto fra i cittadini; ma tal forma di Governo ha il difetto di non avere gli altri requisiti indispensabili per assicurare la prosperità, ed il benessere di uno Stato. Tali sarebbero: la stabilità nel centro del potere, requisito questo capitale per la di cui mancanza nelle repubbliche avviene sovente il gravissimo inconveniente delle interne perturbazioni al ricorrere periodico dell'elezione del capo, inconveniente alcune volte fatale alla loro stessa esistenza (2); e vi difetta ancora la scienza necessaria e il necessario interesse in tutti quelli che vi prendono parte; — e di più, non si adatta, per l'indole sua, a certe esigenze create

(1) Hello.

(2) Negli Stati Uniti d'America, fra l'altro, una elezione presidenziale costa, per spese di broglio elettorale, non meno di 15 milioni di lire. — *New York Herald.* Giova ancora aver presente la storia passata e contemporanea delle repubbliche nelle Americhe, e quella della vicina Francia, che in argomento dovrebbero essere decisive.

dalle condizioni sociali, perchè non tiene calcolo degli elementi radicati da secoli nella società europea, ingenerati da tradizioni storiche, da affetti che attraggono la società stessa alla forma monarchica. — Questi difetti si rilevano tali, da non potersi considerare alcuna di queste due forme di reggimento il migliore dei Governi, non atte quindi a condurre i popoli alla maggior loro possibile felicità (1).

Ma siccome i popoli non ponno stare senza regime, perocchè questo mancando cesserebbero di esistere come aggregamento sociale, così le molte esperienze cui andarono soggette nel corso dei secoli queste due forme di Governo, che diremo primigenie, le lotte che eccitarono e gli studi che promossero, fecero sorgere una terza forma di reggimento la quale, partecipando della natura d'entrambe, si giovò e si andò assimilando quanto vi era di riconosciuto buono nelle due forme che la precedettero, abbandonando quant'altro la storia avesse dimostrato difettoso e non corrispondente allo scopo.

Per tale procedimento storico e scientifico, che piglia le mosse dalla legislazione di Licurgo e di Roma realista e appare completamente svolto in quella della moderna Inghilterra, sulla quale si modellarono le altre (2).

---

(1) Vedi una dimostrazione più diffusa di questo enunciato, nella mia *Guida alla politica pel popolo italiano*. Cap. III, Napoli, 1867. Seconda edizione.

(2) Montesquieu, discorrendo della costituzione inglese, dice che è un sistema di regime trovato nei boschi. Tale opinione l'autore dell'*Esprit des lois* la deduce da quanto ebbe a leggere in Tacito sui costumi dei germani. I Normanni e i Sassoni, che immigrarono più tardi in Inghilterra, avrebbero portato seco e colà trapiantato con le loro usanze i germi delle istituzioni, che più tardi presero corpo nelle leggi britanne. Guizòt farebbè eco a questa opinione, amando ravvisare istituzioni

del Belgio, del Piemonte ed ora di quasi tutta Europa, l'umanità venne in possesso di una terza forma di Governo, quella della monarchia mista o rappresentativa.

La base fondamentale di questa forma di Governo, che si propone a fine lo svolgimento razionale del diritto pubblico interno, sta nel principio che nello Stato *nessuno possa tutto,* e il problema legislativo che venne a risolvere fu il seguente: trovare una divisione del potere tale, che i diritti da garantirsi siano sempre al di sopra di ciascuna delle sue parti costituenti, per

---

aventi caratteri costituzionali in tutti i paesi del mondo latino, dove i barbari usciti di Germania poterono aver sede fissa e fino a che non furono assorbiti dall'elemento locale; ed al proposito, fra i parecchi popoli che annovera, si diffonde sui Visigoti e sui loro Parlamenti nelle Spagne — Balbo invece sostiene che le istituzioni rappresentative non poterono sorgere che coi comuni, quindi nel secolo XI. Noi, non potendo entrare in queste ricerche storiche, perchè ci dilungherebbero di troppo dal nostro cammino, crediamo opportuno tuttavia il citare le fonti del diritto costituzionale inglese; e così ci esprimiamo assegnatamente, giacchè, quantunque l'Inghilterra sia il paese classico del costituzionalismo, colà tuttavia una Costituzione, nel senso e nella forma quale la intendiamo noi continentali, non c'è. Come sono sconosciuti nel Regno Unito i nostri Codici di diritto civile, penale, ecc., così non lo sono meno le Costituzioni alla belga, all'italiana, alla prussiana, ecc., le quali poi non sono che il diritto pubblico interno della Inghilterra codificato, come il Codice Napoleone non è che il gran patrimonio delle leggi civili romane ridotte in un tutto breve, armonico, sistemato. E in Inghilterra v'ha di più: oltre al complesso della legislazione statutaria, che si è andata man mano formando sui monumenti legislativi dei vari secoli, ove questo non basti, oppure dove il legislatore non ha stabilito, supplisce il diritto consuetudinario, che, fra gli inglesi, ha forza quasi eguale a quella che spetta al diritto scritto. Premesse tali avvertenze, le principali fonti della Costituzione inglese sarebbero:

1. La *Magna Carta,* data dal re Giovanni senza terra il 19 giugno 1215.

2. Le *provvisioni di Oxford,* date da Enrico III il 1258.

3. L'*atto di conferma* di re Edoardo, del 5 novembre 1297.

4. La *petizione dei diritti,* sotto Carlo I, del 1628.

5. Il *bill* (legge) *dei diritti,* del 24 febbraio 1689. Fu in seguito alla

cui alcuna di esse parti non possa lederlo, e in altre parole " trovare un tal regime, nel *quale nessuno possa tutto* ciò che ciascuno può e non può fare " (1).

Per addivenire a questa divisione di regimi o di poteri, era necessario il formarsi un concetto dell'essenza d'ogni Governo, ed essa consiste — nel fare la legge e nel farla eseguire.

Laonde la divisione elementare del potere in *legislativo* ed *esecutivo*.

Poste tali massime, era da ricercarsi quali elementi

---

grande rivoluzione inglese del 1640, redatto dal Parlamento; fu sanzionato dal nuovo re eletto e conquistatore Guglielmo d'Orange, che avea con le sue forze olandesi cacciato Giacomo II ultimo degli Stuard. Questo *bill* servì di modello alla famosa dichiarazione *dei diritti dell'uomo* dell'Assemblea francese del 1789.

6. L'*atto* del 1829 e il *bill di riforma* del 1832, che sanzionano la tolleranza dei culti e diedero una rappresentanza in Parlamento alla Irlanda cattolica. Il *People act* del 1867 che regola tutta la materia elettorale e il *Ballot act* del 1872, che regola il modo di votazione, e le ultime leggi elettorali, che prendono il nome dal loro propugnatore, le leggi di Gladstone.

Del resto, a far prova della potenza delle istituzioni inglesi come della possibilità che offrono in sè stesse di modificare man mano che se ne presenta il bisogno la Costituzione, giova il riferire il vecchio adagio dei cittadini d'Albione: *potere il Parlamento far tutto, salvo che mutare un uomo in donna*. È vero però che accanto a questa possibilità hanno un gran correttivo, giacchè una riforma per poco radicale che sia, in Inghilterra, percorre lo stadio preparatorio di parecchi lustri, prima di venire accolta e sanzionata dai poteri dello Stato, ossia dal Parlamento, che nel linguaggio inglese include anche la stessa persona del Re e perciò forse si chiama imperiale Parlamento. Più che ogni altro studio, a noi italiani gioverà questo delle cose inglesi, le quali, se non ponno in tutto essere trapiantate in Italia, il che sarebbe assurdo da un lato e sommamente dannoso dall'altro, ci offriranno però sempre le migliori esperienze della vita costituzionale, a noi assai giovani in essa, e ci avvezzeranno a quella calma, frutto dello studio e della seria operosità, che è dote precipua dei popoli suscettibili di vero progresso e degni di vivere in liberi ordinamenti.

(1) Constant.

doveano concorrere ad assumere questi poteri così divisi.

Naturalmente erano i due che la storia e la scienza avevano additato come indispensabili al migliore ordinamento sociale, l'elemento *monarchico,* cioè, ed il *popolare.*

E così si addivenne a trovare le basi del nuovo potere complesso, l'una rappresentata dal principe, l'altra dalle assemblee del popolo o da quelle de' suoi eletti a rappresentarlo.

Restava da ultimo a trovare il modo col quale si potessero concatenare, e in guisa tale che non si sovrapponessero, ma fossero disposti in maniera che agissero secondo le massime sovra.enunciate di esistenza, di indipendenza reciproca, di scambievole cooperazione, — non potendo il principio monarchico abdicare alla sua naturale prerogativa della inviolabilità, nè il popolare al diritto di volere sè stesso interprete dei suoi bisogni, tenendosi così per intangibile il suo diritto di creare le leggi. Da siffatte legittime e reciproche esigenze usciva l'istituzione del Ministero responsabile e verso la nazione e verso il Principe col quale divide il potere esecutivo, non la responsabilità, perchè il Principe è sempre inviolabile, obbligato però questi a nulla operare senza la cooperazione dei ministri.

Il Principe poi, oltre al dividere col Ministero il potere esecutivo, ha per comune il diritto col Ministero e col popolo di fare proposte di legge e, più, a lui competono determinate facoltà inerenti alla sua dignità sovrana, come il diritto di grazia, di nominare i ministri, di sciogliere temporaneamente il Parlamento, ed

altri che non intaccano i diritti del popolo, nè collidono o invadono i doveri del Ministero; ma perchè appunto gli competono per legge tali speciali facoltà, si asside quale potere moderatore fra il popolo e il Ministero e, usandone come gli suggerisce il ricorrere del bisogno e nei termini prefissi dalla legge fondamentale dello Stato, riesce, nelle più gravi contingenze in cui fosse per versare, a quei temperamenti, a quelle misure o di transazione o di risoluzione, che ravviano lo Stato, ove per avventura soffrisse nel suo andamento di qualche scossa, nella sua via d'ordine e di progresso.

E qui ci giova discendere a più particolari sviluppi sui poteri concorrenti a costituire il Governo monarchico-costituzionale.

Abbiamo rilevato che in ogni Stato due sono le missioni governative che comprendono o da cui emanano tutte le altre, la legislativa e l'esecutiva; osservammo che ogni missione rimane un concepimento astratto, se non vi siano i funzionari ai quali spetta di ridurla in fatti reali; e da ultimo abbiamo chiarito che queste due missioni governative, negli Stati monarchici-costituzionali, si dividono sopra tre supremi agenti: il Principe, il Ministero, il Popolo. Ora le facoltà che competono in forza della Costituzione a ciascuno di essi, delimitano la loro particolare sfera di potenza o di azione nel Governo, ed assumono nella scienza e nella pratica, o pel principio che rappresentano, o per la speciale funzione che esercitano, sotto la denominazione generale di poteri, ognuno un singolare predicato. Così sono in uno Stato monarchico-costituzionale tre supreme magistrature distinte, il Re, il Parlamento e il Mini-

stero, fra di loro reciprocamente cooperanti, e tre corrispondenti poteri, il *potere regio,* il *potere legislativo* e il *potere esecutivo* (1).

Per comprendere il loro influsso sul meccanismo del regime, fa d'uopo esaminarli nelle loro speciali funzioni, per poscia rilevarne la reciproca e complessiva azione che esercitano sull'andamento del Governo e dello Stato. Ed è necessario premettere, ad un tempo, e far ben osservare che, non di rado uno dei poteri s'intromette nella sfera di attività dell'altro; così in via d'esempio, il potere ministeriale esecutivo si fa legislativo ogni qual volta propone le leggi, ed il regio si fa esecutivo ogni volta che firma e promulga una data legge e le dà forza esecutiva.

Tornerà quindi il dire più chiaramente del *potere legislativo* e da chi si eserciti.

Il potere di far le leggi chiamasi potere legislativo. Tal potere nel regime dello Stato viene esercitato dal Re e dal popolo. Al Re appartiene il diritto di proposta e di sanzione, al popolo di proposta e di compilazione. Nessuna legge è valida, se non è approvata dal popolo e sanzionata dal Principe. Ma in un ampio e popoloso Stato non è possibile che tutti i cittadini concorrano direttamente all'esercizio di questa parte della sovranità nazionale. Riesce quindi necessario ed

---

(1) Parecchi trattatisti annoverano anche il potere giudiziario, e Constant anche il municipale; noi non li comprendiamo nell'attuale disamina, perchè non ci sembra che entrino come elementi particolari del regime costituzionale o, almeno, non figurino essenzialmente come temperatori nel bilanciamento dei poteri della monarchia mista. Alcuni trattatisti li denominano *ordini,* e crederei tal dizione più corretta; ad ogni modo poi il non contemplarli qui, non nuocerà certo alla più comprensibile esposizione del soggetto.

espediente il praticarla mediatamente o per delegazione. Da ciò i delegati dal popolo a formare le leggi, a trattare gli interessi della nazione: dessi costituiscono la rappresentanza nazionale o Parlamento.

Il *Parlamento* poi si compone di *due Camere*, delle quali l'una è elettiva, ed i suoi membri sono nominati dal popolo e durano in carica un certo dato tempo (da noi cinque anni) e possono venire rieletti. È questa la Camera dei Deputati o Camera Bassa [1]. L'altra, la seconda, è di nomina regia e i suoi membri durano in carica per tutta la loro vita, e questa dicesi la Camera Alta o dei Senatori, o dei Pari o dei *Lords* secondo le varie Costituzioni. Essenzialmente diverso è poi il modo col quale il diritto costituzionale procede alla loro formazione.

Uno dei modi per procedere alla formazione della Camera dei deputati, ed il più usitato, è il seguente:

Mediante una legge apposita, detta *legge elettorale*, si istituisce nello Stato il gran corpo degli elettori, scelti in tutte le classi del popolo e che offrono una guarentigia della loro attitudine ad esercitare un tale diritto, o nella posizione sociale che occupano, come un medico, un professore, un ufficiale giubilato, ecc., o nell'ammontare delle imposte annue che pagano allo Stato, segnato in un limite che varia secondo le varie Costituzioni.

Per far funzionare tale gran corpo, la popolazione dello Stato è divisa in tante circoscrizioni aventi una

---

(1) Ha tal nome la Camera dei Comuni, ossia dei Deputati, in Inghilterra.

stessa cifra d'abitanti, per esempio 40,000, e da questa cifra, sulle basi sopra enunciate, tutti coloro cui fu riconosciuto il diritto ad essere elettori, riuniti in un corpo solo, costituiscono un collegio, detto collegio elettorale. Ciascuno di questi collegi, per votazione a schede, o segreta, elegge a maggioranza di suffragi il suo rappresentante al Parlamento. L'eletto chiamasi deputato, e dalla unione degli eletti di tutti i collegi della nazione si forma la Camera dei Deputati. Questo sistema si chiama anche *uninominale*.

Altro modo di elezione dei deputati è quello che dicesi per *scrutinio di lista*. Lo Stato in tale sistema elettivo è diviso in circoscrizioni più ampie, e per esempio di 150 mila, 200 mila abitanti, e ammesso che per ogni 50 mila abitanti vi debba essere un deputato, gli elettori compresi nella detta circoscrizione di 150 mila o 200 mila, inscrivono nella loro scheda tre nomi nel primo caso e 4 nel secondo, e i nomi di quei candidati che raccolgono la maggioranza di tutta la circoscrizione elettorale riescono gli eletti.

Per ambo questi metodi di elezione può prestarsi sia il diritto elettorale ristretto, nel quale cioè il corpo elettorale viene tratto dalla popolazione, coi criteri e con le limitazioni sopra esposte od altre analoghe, sia il diritto elettorale a base amplissima, tale che non avrebbe altro limite generale che quello dell'età, e che propriamente chiamasi del *voto* o *suffragio universale*.

Sopra questo secondo sistema elettivo si affacciano le seguenti osservazioni:

Per esercitare qualsiasi diritto, come per professare qualsiasi arte o mestiere, occorrono speciali condizioni. Così chi è buon giudice sarà inetto alla più semplice

opera d'arte meccanica, e chi abbia atteso a diventare un buon artista meccanico sarà di certo impossibilitato a pronunciare buone sentenze; e ciò perchè nella vita gli anni non sono molti, mentre per imparare un'arte, una professione, un mestiere, ci vuole il suo tempo, e il tempo non fa ritornello.

Nè la sola capacità intellettuale basta in un corpo di elettori, perocchè nelle votazioni politiche trattasi sempre di influire sopra l'amministrazione degli interessi sociali; conviene quindi che ciascuno abbia a risentirsi direttamente o indirettamente del voto che intende dare, perchè ci va della conservazione dell'ordine e dello sviluppo dello Stato. Devesi adunque nell'elettore, oltre il requisito della capacità intellettuale, ritrovare anche quello di una capacità determinata da una certa posizione sociale, che lo tenga interessato in qualche modo al buon andamento dello Stato.

Tale ultima capacità è manifesto che non può riscontrarsi politicamente nel proletario propriamente detto [1].

Ora il voto universale suppone che quanti sono abitanti in uno Stato abbiano amendue queste capacità, intellettuale l'una e, diremmo quasi, materiale l'altra, o almeno una delle due; e ciò è assurdo, qualora per la prima non si pretenda che debbasi in uno Stato libero verificare ad ogni tratto il miracolo della Pentecoste, e, quanto alla seconda, che la ricchezza nazionale sia suddivisa fra tutti, ciò che non sarà mai, come dimostra l' esperienza della società umana dai

---

(1) Proletario — dal latino — quelli che non avevano che figli, prole.

tempi patriarcali sino a noi e la scienza economica nello sviluppo delle sue teorie.

La libertà assicura bensì a tutti il diritto di poter giungere ai vari gradi dell'ordine sociale ed economico, ma appunto per questo non prestabilisce alcun posto a nessun cittadino, perocchè sta nella sua essenza che ogni individuo debba essere verso sè stesso e autore e risponsabile della propria posizione.

Il voto universale va quindi incontro a due assurdi di ordine politico: morale l'uno, materiale l'altro; ed è perciò che nella sua applicazione riesce sempre dannoso o fatale al buon governo degli Stati.

Nè io credo si possa da alcuni esempi ben riusciti, come le votazioni che ebbero luogo nell'Italia negli anni 1859, 60 e 70 per la costituzione delle assemblee (ove però non ebbe luogo un assoluto voto universale), venire a criteri diversi; chè sortirà forse buon effetto, interpellato sopra questioni di una straordinaria evidenza, come nel caso dei plebisciti per l'unità d'Italia, mentre in ogni altro caso sarà sempre pericoloso lo affidarsi o alla ignoranza o alla poca interessanza dei molti votanti sarà sempre più o meno, come corre la frase odierna, un salto nel buio.

E ciò è chiaro ove si rifletta che, ridottosi un Governo sulla via del suo regolare andamento e fattesi quindi più dilicate le questioni, è indispensabile che i cittadini, i quali hanno ad eleggere i legislatori del paese, offrano nella loro persona garanzia di onestà, di pratico discernimento e di saggezza politica.

“ Partendo dal concetto che lo scopo delle elezioni nei Governi a forma rappresentativa sia quello di mandare al regime della pubblica cosa i cittadini migliori

e i più adatti, è certo che questo appello fatto a tutte le forze d'un paese, comprese le più cieche, questo voto concesso senza alcuna distinzione tra i valori e le attitudini diverse, non può dirsi il metodo migliore per giungere ad una buona scelta. Nè d'altra parte quella teoria che fa discendere dalla natura il diritto elettorale ha potuto resistere all'urto di più serie e pratiche considerazioni, le quali sono giunte a diversa conclusione, giudicando il diritto elettorale quale una vera istituzione dello Stato nello scopo del pubblico interesse.

„ Egregi scrittori di cose politiche (fra i quali cito ad onore il nostro Palma, che di questa materia si è occupato con onore) hanno diffatti osservato: molti essere i diritti umani limitati dalle leggi nell'interesse generale della società, epperciò nulla opporsi, anzi tutto richiedere, che anche questo sia regolato dalle leggi e dalle necessità supreme dello Stato, ossia divenga un diritto soggetto alle ragioni storiche, efficace solo e in quella misura che il suo grado di forza e lo scopo fissato e le altrui resistenze e le condizioni politiche in cui vive, gli concedono. Nè ciò solo: essi osservarono altresì che se l'elettorato è un diritto per chi vota, è anche un ufficio i cui effetti ricadono sull'intera società, un ufficio che presuppone un' attitudine, la quale nel comune interesse deve essere determinata e apparire manifesta.

„ Anche uomini di idee assai liberali non si peritarono di combattere il suffragio universale — Bentham e Broudhon lo chiamano addirittura una assurdità.

„ Io accetto l'allargamento del suffragio come una grande mèta, non come un diritto sciolto da ogni vin-

colo. Spero verrà il giorno in cui tutti i cittadini saranno elettori, non per questa consacrazione in massa, bensì per quella graduale e luminosa dell'istruzione. Convinto col conte di Cavour, che l'umanità cammina verso questo alto scopo politico di interessare il maggior numero d'uomini al potere, io accetto del suffragio universale la tendenza, cioè l'allargamento del suffragio entro i limiti possibili, compatibili colle nostre condizioni e colla serietà del voto.

„ Non è conveniente, in questo momento, ch'io esamini quali furono i risultati del suffragio universale nei paesi che l'adottarono: nè io vorrei attribuire ad esso quello che potè derivare da diverse e più potenti ragioni. La storia europea di questi ultimi tempi, è del resto, da tutti conosciuta; e sopra la democrazia americana sta il celebre vaticinio di Macaulay, che già in alcune parti comincia a verificarsi.

„ Molti de' migliori statisti e de' più illustri scrittori americani lamentano già il disordine morale e materiale di certi Stati, ove il potere esecutivo è esautorato e le Assemblee sono messe in grado o in necessità di fare e disfare ogni giorno. Ed altri dolorosamente avvertono che la folla più sfrenata, divenuta padrona, preferisce aver simili a sè i governatori, dal che è derivato un abbassamento nel carattere e nell'intelligenza dei legislatori, ed è anche avvenuto che i migliori ingegni fuggano da quella vita che si apre volentieri ai soli ed occupatissimi *politicians* „ (1).

---

(1) Dalla relazione *Depretis* 17 marzo 1879, sulla riforma della legge elettorale politica. — I *politicians*, nuova classe d'industriali americani, dispongono di ogni elezione politica, amministrativa e giudiziaria. In

La formazione della *Camera dei Senatori* avviene in altra guisa. Mentre, come fu esposto, il corpo dei deputati è creato dal popolo, quello dei senatori al contrario è creato dal Principe. Il Re infatti ha il diritto di nominare i membri di cui si compone questo secondo corpo legislativo, e li nomina a vita, senza limitazione di numero, bastando che abbiano raggiunto una certa età (da noi anni quaranta.) Il Re li sceglie nelle categorie dei dignitari dello Stato o delle persone che con servigi e meriti speciali abbiano illustrato la patria, o di cospicuo censo.

I principi della famiglia regnante sono senatori di pieno diritto. È pure di nomina regia in questa Camera il suo presidente e vicepresidenti.

In alcuni Stati anche la Camera Alta in tutto o in parte esce dal suffragio popolare, diretto o per gradi [1], o altri corpi già costituiti hanno il diritto di concorrere alla sua formazione con nomine, ma tal metodo di formazione si allontana dalla teorica, come anche dal tipo inglese.

Le *attribuzioni* poi dei *due corpi legislativi* sarebbero:

È attribuzione loro principale quella di concorrere col principe alla formazione delle leggi, ed a ciascun di essi appartiene anche il diritto di fare proposte di legge.

---

ognuna di tali emergenze si costituiscono in *primary meeting*, e da questo, come da centro di azione, spandendosi, si moltiplicano, per tutte le circoscrizioni elettorali. Tocca poi all'eletto di pagare le spese, di saldare gli impegni da esso contratti coi *politicians*, sia con impieghi pubblici, concessioni di appalti, e favori di ogni guisa, e da onde la grande corruzione odierna di quel paese. — SEEMANN, *American system and governement*. New-York, 1870.

Più oltre, nell'appendice, trova maggiore svolgimento, e pratico, il Diritto elettorale.

(1) Così nel Belgio.

Si noti poi che in uno Stato costituzionale nessuna misura di qualche importanza può essere presa dal Governo se non è approvata dal Parlamento. E per tal principio che i bilanci annuali delle spese dello Stato, ordinarie e straordinarie, e i conti dello Stato cadono sotto l'approvazione del Parlamento, e tale approvazione è data per legge; come non si possono riscuotere tributi nuovi, od aumentare i carichi pubblici, imporne di ulteriori, se non in forza di una legge pur nuova, per lo stesso principio che non si può emanare un nuovo Codice o emendare i già esistenti, senza il consenso delle Camere.

Ora si affacciano spontanee le seguenti domande: perchè, riconosciuto opportuno il principio del concorso della rappresentanza nazionale a formare le leggi, anzichè due corpi legislativi, non si è convenuto nella istituzione di un solo? E data la necessità di un secondo, perchè l'uno di elezione popolare e rinnovabile ogni cinque anni, mentre l'altro viene eletto dal Principe, aumentabile senza limitazione, dalla volontà monarchica, nei suoi membri, e perchè questi conservano la loro carica, alla quale furono elevati, per tutta la loro vita?

Per risolvere tali quesiti bisogna risalire all'indole dei due corpi legislativi, alla loro missione speciale nello Stato monarchico costituzionale; da ultimo bisogna porre in evidenza il modo col quale funzionano.

E siccome la materia, per sè difficile, diverrà più intelligibile nel corso della nostra trattazione, così troviamo di non dare qui che un parziale sviluppo a questo argomento abbastanza complesso.

Da quanto precedentemente fu detto, risultava la necessità in uno Stato di una rappresentanza nazionale,

che concorresse alla formazione delle leggi; e però è a ritenersi questa una delle basi del Governo monarchico temperato.

Ammesso questo vero, sorse la questione se una o più Assemblee dovessero rappresentare il *potere legislativo.*

Una sola Assemblea, a primo aspetto, sembrò che dovesse bastare, ma la scienza e la pratica suggerirono e mostrarono in seguito la indispensabilità di due che fra loro si dividessero un tale potere al quale, come già dicemmo e in seguito dimostreremo, partecipano anche il Re ed il Ministero.

Infatti, il concentrare in una sola Camera quella parte del potere legislativo che è la maggiore, la quale deve spettare alla rappresentanza nazionale, portava parecchi e gravi inconvenienti, che la pratica ravvisava pericolosissimi alla esistenza degli Stati.

La storia, che è la guida più sicura del legislatore, lo ammonisce che in una costituzione, sia monarchica, sia repubblicana, il mettere due poteri di fronte, senza un potere di mezzo moderatore, conciliante e capace di mantenere il necessario equilibrio al sorgere delle differenze e degli urti fra loro, è molte volte di estremo pericolo nello Stato. E siccome il potere ministeriale si confonde col potere reale, nè ha la missione e meno l'attitudine di conciliare, così, ammessa una sola Assemblea, si verificherebbe di frequente che il capo dello Stato (il Principe) si trovasse in opposizione colla Camera legislativa unica, nel qual caso l'un potere farebbe il possibile per soperchiare e schiacciar l'altro.

Da questo stato di cose nascono i colpi di Stato o le anarchie.

Perocchè è anche riconosciuto che le Assemblee, per quanto risultino da una elezione frazionaria, ossia di rappresentanze di ceti distinti e diversi, non hanno, date certe circostanze, che troppo di inclinazione a contrarre uno spirito di corpo, che può riuscire fatale alla nazione, volendo esse molte volte persuadere e credere di riassumerla in sè stesse.

Altro inconveniente di una sola Camera legislativa, che esca direttamente dal popolo, e opposto a quello or ora accennato, consiste in ciò: che una tal Camera elettiva si risente, per la natura dell'origine sua, di tutti i principii dell'epoca, e sarà per ciò eminentemente progressista, ma molte volte si risente ancora delle passioni che nella stessa prevalgono. Ora, la parola passione non si riscontra nel dizionario politico e, ove i poteri la ritraggano nei loro atti speciali o nella loro condotta generale, lo Stato è perduto. Siano pure generosi certi principii o certe idee che, in dati momenti e all'offrirsi di certe circostanze, scaldano le masse; ma chi sta al regime della cosa pubblica deve sempre conservarsi in una serena tranquillità, come il capitano in mezzo alla battaglia ove inferociscono i suoi soldati, come un maestro in mezzo ad una turba plaudente di giovani allievi. È chiaro per sè che una rappresentanza eletta dal popolo e alla quale interessa di conservarsene il favore, in un momento nel quale una passione o un errore politico travolga le masse, in un momento di crisi, non offre sufficiente garanzia che possa nel miglior modo provvedere agli interessi della nazione.

Predominando or l'uno or l'altro di questi inconvenienti, avvenne nella repubblica inglese nel 1649 che la Camera sola fece di sè pessima prova, nè migliore

la fecero quella francese del 1791, e quella spagnuola di Cadice del 1812, senza ricordare la deplorabile comparsa che ha fatta nel mondo la Costituzione di Francia del 1848.

Gli inglesi, che sono maestri in fatto di saviezza politica, si diedero, nella loro madre patria, ove regge la più antica Costituzione monarchica, due Camere, e quelli che si trasportarono in America e che vollero reggersi in repubblica, si crearono pur una Costituzione con due Camere auspice Washington; e la stessa Costituzione repubblicana francese del 1795 ammetteva due Assemblee, come le ammette in oggi la costituzione repubblicana vigente in Francia. Arrogi che tutte le repubbliche del medio evo, che durarono in Italia, e le antiche di Roma e di Grecia, tutte quante ebbero sotto vari nomi due Assemblee di due elementi diversi, più o meno aristocratici o conservatori e democratici.

E questa seconda Camera riconosciuta necessaria per potere esercitare una missione conciliatrice, moderatrice, aveva bisogno anche di una corrispondente autorità, che la rendesse influente rimpetto ai due poteri, per così esprimerci, antagonisti, del capo dello Stato e della Camera elettiva; facea d'uopo circondarla e costituirla in modo che, per la sua stessa organizzazione e per gli elementi di cui si componeva, indisputatamente le assicurasse una alta tale posizione. E v'ha di più; siccome la Camera elettiva è di sua natura così progressista da lasciar luogo a pericolo che ecceda nello sviluppo pratico, cioè nella estrinsecazione di questo suo carattere speciale, così era saggezza che nella seconda Camera avesse conveniente posto anche un secondo principio, che è pur necessario nella economia, nella dinamica

degli Stati, il principio *conservatore*, da non confondersi col principio retrogrado, dal quale la scienza e la pratica lo distinguono e lo disgiunguono le mille tese. Il principio retrogrado è la negazione del progresso; il principio conservatore lo preserva invece da tutte quelle scosse, da tutti quei sobbalzi che lo potrebbero compromettere nella sua via di avanzamento regolare e costante.

In una parola, posto a fianco di un corpo esclusivamente progressivo, non è d'inciampo alla sua attività, ma gli serve di regolatore. Da qui una delle applicazioni di quella teoria dell'equilibrio dei poteri o del loro contrappeso, su cui si fonda il sistema monarchico costituzionale.

Come poi questa seconda Camera riesca di sua natura conservativa, lo si scorge agevolmente ove si consideri che la nomina dei singoli suoi membri appartiene al Principe, il quale per interesse proprio e per la lunga pratica di governo, sarà sempre un potere moderatore. I membri vengono scelti dalle classi più cospicue dello Stato, e quindi non si risentono immediatamente, nè si appassionano in modo subitaneo e cieco delle questioni che sorgono nello Stato ed affettano le masse. Sono nominati a vita, e però apprendono la necessaria saviezza politica colla lunga pratica, mentre non temono di perdere la loro dignità il domani, per un capriccio qualsiasi dell'urna. Da ultimo si esige che i membri di questa Assemblea debbano aver raggiunto una virilità avanzata.

Circa il modo col quale nella applicazione della legge costituzionale queste due Camere agiscono e reciprocamente fanno valere la loro influenza sull'andamento

del Governo, a seconda della loro indole speciale, tutto ciò sarà posto in chiaro più tardi; resti per ora bene compreso che nessuna legge può essere emanata senza che prima non abbia riportata l'approvazione di questi due corpi legislativi o, come si dice comunemente, sia passata nelle Camere.

E notammo ancora che al potere legislativo prende parte anche il Principe, mentre esso non è affatto estraneo ai ministri, e sono tutti questi vari poteri che colle loro coordinate azioni danno moto al complicato meccanismo costituzionale, meccanismo che non si può agevolmente comprendere, ove tutti i detti poteri non appaiano schierati sotto gli occhi.

Ed all'uopo diremo tosto del potere esecutivo e come si eserciti.

Per *potere esecutivo* s'intende la facoltà spettante ad un corpo morale o ad un individuo di far eseguire le leggi.

Nella monarchia rappresentativa tale facoltà è affidata essenzialmente ai ministri, che vengono nominati dal Principe; e però il complesso delle attribuzioni che ne derivano chiamasi anche potere ministeriale.

Abbiamo detto essenzialmente ai ministri, perocchè il Principe non è estraneo al potere esecutivo, come non lo è al legislativo; il che più chiaramente si vedrà in seguito.

Nella missione di far eseguire le leggi si compendia quasi tutta l'amministrazione di uno Stato, ed è per ciò che un Ministero vien detto anche *amministrazione*, prendendo nome da quello del ministro che è più influente e che di conseguenza più lo illustri; così dicesi amministrazione Cavour, amministrazione Rattazzi, amministrazione Palmerston, amministrazione Depretis.

L'amministrazione poi d'ogni Stato si divide in dipartimenti, dicasteri, o Ministeri, che prendono il nome dal ramo cui disimpegnano, e generalmente sono i seguenti;

degli affari esteri,
degli affari interni,
della guerra,
della marina,
delle finanze,
della istruzione pubblica,
dei lavori pubblici,
del commercio.
di grazia e giustizia e culto [1]

affidati ciascuno ad un ministro. Ma non è raro che un solo ministro ne copra due o anche tre; ciò tuttavia non è nè consueto, nè buono. Tutti i ministri uniti insieme costituiscono il Ministero, e sono tutti responsabili dei loro atti, ciascuno per ciascuno, e, nelle misure generali, ciascuno per tutti.

Ma altra facoltà è del pari loro spettante, — oltre la esecutiva, cioè del porre in atto le legge, — necessaria al loro ufficio, a mezzo della quale partecipano al potere legislativo col Principe e col Parlamento, ed è quella di poter proporre leggi alla Camera, ossia il *diritto d'iniziativa.*

---

[1] Il Ministero inglese si compone di 9 ministri o segretari della Corona propriamente detti, più di 36 cariche primarie dipendenti che si cambiano ad ogni mutare di Ministero. Questa pratica corrisponde alle esigenze dei partiti e dà maggior compattezza alla parte che sta al Governo, ma ingenera ad un tempo una grande scossa nell'amministrazione.

Siccome poi nessun atto importante nell'amministrazione è valido, nè alcuna legge operativa, se prima non ha riportato l'assentimento del Principe e se da lui non è promulgato, così a ciascuno di questi atti è apposta la firma del Re e sottoposta quella dei ministri. Resta però sempre, ed è questa riflessione di capitale importanza nel regime monarchico rappresentativo, che la *responsabilità* di ogni atto di amministrazione gravita ed è sostenuta unicamente dai ministri, essendochè il Principe non può offrire alcuna malleveria, perchè è inviolabile.

Sembrerà che in questa parte la teoria costituzionale si risolva in qualche cosa di non equo, o per lo meno implichi un che d'illogico e di contradditorio.

Il Principe coi suoi ministri compie un atto, e chi ne è risponsabile non è che uno degli agenti, il Ministero; tutto ciò non appaga a primo aspetto il senso della giustizia.

A tale obbiezione, però, viene tolto ogni valore, da un esame più accurato della materia.

Il titolo principale, per cui il regime della monarchia mista ritiensi pel migliore, è, come fu dimostrato, quello di offrire la stabilità al centro del potere, ossia nel capo supremo del Governo. Ora perchè il capo del Governo possa esercitare la sua missione, fa d'uopo che entri e nel potere legislativo, e più ancora, nel potere esecutivo. Ecco perchè al Principe appartiene e il diritto di proporre le leggi, e la facoltà di non sanzionarle (diritto di veto), e il diritto della scelta di coloro che devono in forza delle leggi esistenti amministrare lo Stato, e l'altro ancora di partecipare col suo intervento al loro operato.

Ora veggansi gli *effetti della responsabilità.* I ministri dipendentemente da questo loro carico debbono prestare malleveria, senza distinzione, di tutti gli atti scritti nei quali figura la firma del Principe, non solo, ma anche di tutti gli atti non scritti o non firmati; di più, non solamente pei loro atti, ma anche pei loro fatti, e persino delle loro omissioni. Gli effetti poi della malleveria ministeriale sono parecchi; ma i principali si risolvono nel poter essere il ministro posto in istato d'accusa dalle Camere e quindi nel dover prestare indennizzo allo Stato per i provvedimenti ai quali fosse addivenuto, nel soggiacere in dati casi alla prigionia e, se fa d'uopo in soddisfazione della giustizia costituzionale, a subire la stessa pena capitale.

Sommati così in largo modo gli effetti della responsabilità del potere esecutivo nei suoi agenti, è evidente che, se vi dovesse esser soggetto anche il capo della nazione, allora il carattere che lo rende più utile allo Stato, cioè la sua stabilità, sarebbe reso continuamente incerto od impossibile. Conveniva quindi venire ad un sistema che preservasse la stabilità nel capo del Governo, e desse la sicurezza che la nazione sarebbe amministrata a seconda dei propri voti legalmente emessi, e che mai nessuno, cui essa affida il ministero di dirigere l'andamento dello Stato, avrebbe abusato della sua posizione. Ed è appunto nel congegno della responsabilità dei ministri connessa alla inamovibilità del Principe, ossia del capo dello Stato, che il diritto costituzionale additava ed offriva questo doppio ritrovato, il quale si risolve in una duplice garanzia, del pari necessaria al buon Governo.

Altre considerazioni vengono poi ancora in appoggio a questo sistema, e sono:

Che la malleveria ministeriale presenta maggior guarentigia alla nazione in confronto di quella del capo dello Stato, perchè il capo dello Stato ha maggiori mezzi per guadagnarsi partigiani ed anche perchè, essendo egli responsabile solo innanzi a sè, non ha impedimento alcuno a seguire un perverso proposito e ad apprestarsi i modi per mandarlo ad effetto. Al contrario, la malleveria dei ministri pone ostacolo al Principe se volesse dipartirsi dalle vie costituzionali. Si aggiunge che la responsabilità dei ministri è più facile ridurla in atto; perchè, ove si trattasse di porre in istato d'accusa il capo dello Stato, sarebbe tal caso da mettere a repentaglio gli ordini e la salvezza dello Stato medesimo, riuscendo così ad un rimedio peggiore del danno. Di più, verrebbero turbate le relazioni cogli altri Stati, e così facilmente si risolverebbe in una provocazione di guerra civile ed esterna (1).

Ma si obbietterà forse: il Principe se non è responsabile, potrà fare egli a capriccio il male della nazione?... L'obbiezione starebbe, se il diritto costituzionale non vi avesse provveduto. Il Principe dal lato suo non può nulla, meno certi atti di prerogativa regia che nulla influenzano sull'andamento dei grandi affari dello Stato, senza l'intervento dei ministri che debbono concorrere con lui alla formazione di qualunque atto. E v'hanno ancora altre garanzie. Un Ministero non può

---

(1) La decadenza relativa della Francia e della Spagna, è un'effetto in gran parte della mobilità nel capo dello Stato. La Prussia si rifece dopo Jena, l'Austria dopo Austerlitz e Wagram e Solferino e Sadowa, il Piemonte dopo Custoza e Novara, e fece per di più l'Italia. — È nella mala fortuna e nei disastri che si afferma la bontà degli istituti, e di più, si rivelano la serietà e il senno dei popoli.

durare in potere se non abbia a lui favorevole la maggioranza del Parlamento; perchè, ove tutte le proposte di legge venissero respinte, ove quindi gli si rifiutassero i fondi per l'esercizio dei vari servigi dello Stato col non approvare i bilanci, ove insomma avesse perduta la fiducia della nazione, un Ministero non può più a lungo amministrare e, sia che le sue vedute siano in opposizione con quelle del Principe, sia che vadano pure in perfetto accordo, per cui il Ministero altro non esprimesse che il pensiero del monarca, questi sarà pur costretto a revocarlo e chiamare altri uomini bene accetti al paese che vengano in sostituzione dei licenziati, oppure a sciogliere la Camera elettiva, interpellando così direttamente la volontà della nazione, il che è nei suoi diritti. Ma anche dato che il Principe ricorra a questo ultimo spediente, se la nazione nomina quegli stessi a rappresentarla che costituivano l' antica Camera, o altri della stessa parte, in una parola, se quel dato Ministero le è veramente inviso e nocevole, dovrà pur cadere; e le nuove elezioni non ne avranno protratto la caduta che di pochi giorni.

A mezzo di siffatti congegni, il diritto costituzionale viene a rendere una verità pratica il suo principio fondamentale che, cioè, nello Stato nessun potere possa tutto, ossia viene a porre in atto il bilanciamento dei poteri; ma ciò si vedrà ancora meglio dopo che siasi discorso delle attribuzioni spettanti al grande moderatore dei governi costituzionali, cioè al Principe.

Il Principe costituzionale forma un tipo di monarca a sè, e va ravvisato come una creazione od una istituzione del diritto rappresentativo; perocchè gli appartengono parecchi attributi, che la comune degli uomini

assegna al Principe quale monarca assoluto, mentre di molti altri il costituzionale è privo. E v'ha di più mentre il Principe assoluto può far uso delle facoltà che gli sono inerenti in quei modi che più gli talentano, il Principe costituzionale non può scostarsi dal seguire quelle formalità che sono determinate dalla legge.

Indole e missione di un Principe nel regime rappresentativo è quella di funzionare come un potere neutro nei modi stabiliti dalla legge fondamentale dello Stato; ed è per riuscire in queste massime di diritto che partecipa in varie guise ai due poteri costituenti ogni Governo, il legislativo e l'esecutivo. Ma, per esercitare tale potere moderatore, arbitramentale, fa d'uopo che sia superiore ad ogni podestà governativa, ed è perciò che deve essere in esso la suprema autorità, venendo in questo a riconoscere la legge il suo carattere legale. Come tale non può essere giudicato da nessuno, e quindi è mestieri che sia irresponsabile nei suoi atti e inviolabile nella sua persona; e in generale si può ritenere per massima direttiva della condotta del Principe la seguente: che esso ha influenza nel Consiglio, giammai l'azione nel Governo. Tutto ciò sarà più intelligibile e manifesto dopo l' esame dei *suoi attributi*, che sono i seguenti:

1. Il Re nomina e revoca i Ministri. È naturale che gli debba appartenere questa attribuzione perchè, essendo egli capo dello Stato e i ministri quelli che sono alla testa dell'amministrazione, ne viene che egli debba avere piena stima e fiducia in queste persone che divengono come suoi agenti e consiglieri ad un tempo.

La prerogativa reale poi di revocare il ministero funziona benissimo nello Stato; ove ciò non fosse, gli uomini che sono al potere dovrebbero essere sottoposti ad un giudizio ogni qualvolta non abbiano più, per qualsiasi ragione, la confidenza del Re o del paese, ciò che implicherebbe anche una condanna ed una pena. Ora chiunque si trovasse in questa alternativa, cioè o di stare al potere o di esser sottoposto ad un processo, difenderebbe il suo potere per la sua stessa sicurezza, vedendosi per tal modo sotto una minaccia non solo nella sua esistenza politica, ma anche nella individuale privata.

Per il licenziamento, al contrario, il Re allontana i ministri dal potere senza necessità di convincerli d'un delitto; essi rientrano tranquilli nella classe degli altri cittadini.

È questa una delle più utili attribuzioni del potere del Principe, come potere neutro, il quale, non potendo direttamente nè condannare, nè spogliare, nè proscrivere, ma limitandosi a togliere il potere agli uomini che non potrebbero più a lungo usarne senza pericolo, garentisce insieme e la propria dignità e l'ordine nello Stato.

2. Il Re convoca il Parlamento entro un determinato tempo, può prorogarne le Sessioni e sciogliere l'una di queste Assemblee, quella che è eletta dal popolo (Camera dei Deputati). Ha pur anche il diritto di *veto*.

Essendo il Principe il capo dello Stato, a lui è ben dovuta la facoltà di chiamare intorno a sè e di porre così in azione i grandi poteri della nazione, a norma delle condizioni in cui versa il paese. Siccome però

non potrebbero tali poteri nella economia dello Stato rimanere a lungo inoperosi, così la legge fissa un determinato limite di tempo entro il quale il Re deve convocare il Parlamento.

Ma *un' Assemblea che non possa essere repressa nè contenuta, è di tutte le potenze la più cieca* ne' suoi portamenti, la più incalcolabile ne' suoi risultati per i membri stessi che la compongono.

Essa si precipita ad eccessi che, a prima vista, sembrerebbero escludersi. Per un' Assemblea, ossia pel potere puramente legislativo, l' impossibilità non esiste mai. A lei basta il volere; è un'altra autorità cui tocca l'eseguire; il volere è sempre possibile, il contrario è dello eseguire e così, mentre i membri di un'Assemblea non vanno incontro ad alcuna responsabilità, hanno anche la certezza di sfuggire per il loro numero alla onta o al pericòlo dell' audacia [1].

Da ciò nascono parecchi danni e pericoli, fra i quali vogliamo ravvisare i principali. La moltiplicità delle leggi tanto da riuscire una malattia degli Stati costituzionali, perchè in essi tutto si fa per legge; al contrario l' assenza delle leggi è il male dei Governi dispotici, perchè ivi tutto si fa dagli uomini. Tale moltiplicità alletta la tendenza di agire e di credersi necessarii, di piacere alla parte appassionata del popolo, abbandonandosi al suo impulso ed anche avanzandolo. Nè meno urgente è il pericolo; chè, ora lo spirito di

---

(1) Da queste osservazioni scaturisce anche quanto sia facile *il fare l'opposizione*, e come le opposizioni durino poca fatica a guadagnarsi l'aureola di una volgare e momentanea popolarità, che non allettò mai i veri uomini di Stato. Quasi tutti gli oppositori per sistema, giunti al potere, pare rifacciano la via di Damasco, e si sentono, anche senza confessarsi, altrettanti Castelar.

parte, il quale non lascia luogo a scelta fra le misure estreme e non dà la forza che per usurparne, ora la temerità o l'indecisione, la violenza o la fatica, la deferenza per un solo o la diffidenza contro tutti, l'entusiasmo o il terrore, tutto ciò fa sì che una Assemblea il cui potere è illimitato, torni dannosissima al popolo che rappresenta. I grandi assembramenti di popolo hanno degli slanci generosi, la folla può sacrificare a' suoi interessi, alle sue emozioni, ma i rappresentanti del popolo non ponno imporsi un tale sacrifizio. La violenza di un assembramento popolare si combina in essi coll'impassibilità di un tribunale, e questa combinazione non permette che eccessi di rigore. D'ordinario coloro che si chiamano traditori in un'Assemblea sono quelli che reclamano in favore di misure indulgenti; gli uomini implacabili, se qualche volta sono biasimati, non sono giammai sospetti. La violenza riunisce gli uomini perchè li accieca, la moderazione li divide, perchè essa lascia il loro intelletto aperto a tutte le considerazioni parziali.

Queste osservazioni sono constatate dalla storia. Nell'Assemblea legislativa francese del 1793 non vi erano cento uomini che volessero abbattere il trono. Di poi i tre quarti della Convenzione ebbero in orrore i delitti che avevano disonorato i primi giorni della Repubblica; ma gli autori di questi delitti, comunque in poco numero, non tardarono a soggiogarla.

Teniamoci ben lungi dal dedurre da queste osservazioni la conseguenza, che non vi possano essere ottime Assemblee rappresentative.

Allora il popolo non avrebbe più organi, il Governo non più appoggio, il credito pubblico nessuna garanzia,

la nazione si isolerebbe dal capo, gli individui dalla nazione, di cui nulla constaterebbe l'esistenza; non vi sarebbe più vita nel corpo politico, e una tale situazione la vedremmo produrre i maggiori danni e nel popolo e negli stessi Governi, come lo prova la storia di tutti gli Stati dispotici. In tutto ciò che è umano non si può riscontrare la perfezione; questo è un vero che va sempre ricordato; ma, certo, nell'organismo politico d'uno Stato la rappresentanza del popolo è indispensabile, e deve esser libera, imponente, animata. La questione sta tutta nell'organizzarla in modo, nel circondarla di tali meccanismi, che solo debba farne sentire i suoi buoni effetti, e nell'impossibilitarla a produrne di tristi.

Se tutto lo studio deve consistere nell'impedire all'Assemblea nocevoli deviazioni, il mezzo per riuscirvi non potrà riscontrarsi che in una forza repressiva. Ora dove converrà far risiedere questa forza? nel seno stesso dell'Assemblea, cioè nel suoi regolamenti, o fuori? La questione non è ardua, perchè fu dal tempo risolta, ossia dalla pratica.

Le regole che un'Assemblea si è imposte per propria volontà, furono e saranno sempre illusioni, e per sè impotenti.

La stessa maggioranza, che acconsente a incatenarsi con formalità, rompe a sua voglia queste forme e riprende il potere dopo avervi abdicato.

Eccoci quindi resa manifesta la necessità di un freno esterno all'Assemblea, e un tal freno da esercitarsi in più circostanze; il diritto costituzionale lo affida al Principe come Autorità suprema nello Stato, come quello che deve trovarsi più illuminato sui veri interessi del

paese e che dev'essere pur superiore alle passioni del momento.

Tale potere repressivo il Re lo esercita in due modi: 1.° col diritto di *veto;* 2.° *collo scioglimento della Camera elettiva.*

Al Principe spetta ancora il diritto di *prorogare le Sessioni;* ma questa misura entra nelle ordinarie, non potendo una Sessione durare interrottamente; e però sta e nella consuetudine e nella ponderatezza del Principe il giudicare quando ricorra opportuna l'epoca dell'annuale aggiornamento.

La prima misura repressiva dicevamo che consiste nell'esercizio del diritto di *veto:* con essa il Re respinge una legge; e il diritto costituzionale non riconosce che il *veto* assoluto, non il sospensivo, perchè non riuscirebbe che a turbare, senza dare alcuna soluzione sul conflitto insorto. Una tale misura tuttavia fu riconosciuta, la maggior parte delle volte, insufficiente contro una tendenza generale che trascinasse il Parlamento; ed è perciò che in queste evenienze l'unico rimedio consiste nella seconda delle suaccennate misure repressive, cioè nella *dissoluzione dell'Assemblea,* salvo sempre il doverla riconvocare, rinnovata mediante nuove elezioni, entro un dato termine (da noi di mesi quattro).

Questo provvedimento costituzionale si presenta da sè stesso troppo utile, anzi indispensabile; perchè fra un'Assemblea che si ostinasse a non fare alcuna legge, o di tali che il potere esecutivo non credesse di dover mandare in esecuzione, e il Governo il quale non avesse il diritto di scioglierla, non vi sarebbe altra via di mezzo che una lenta e volontaria consunzione della Camera stessa, o l'anarchia.

La seconda Camera poi, ossia il Senato, va da sè che non può essere sciolta per la natura della sua stessa costituzione vitalizia e perchè, siccome corpo di indole conservativa, non può offrire i pericoli della Camera dei Deputati.

Però anche la Camera Alta, appunto perchè in essa sta rappresentato il principio conservativo, potrebbe offrire il pericolo che lo assecondasse troppo, tanto da diventare retrograda, cioè da separarsi dal moto sempre misuratamente progressivo al quale si informa ogni paese incivilito. È per ovviare a questo inconveniente che altra delle facoltà del Principe è quella *di aumentare senza limite il numero dei senatori*, facendo per tal modo entrare nella Camera, mano mano, quel tanto di elemento nuovo che si presenta necessario, rinfrancandone così e ringiovanendone le tendenze.

Nè si opponga che tale facoltà concessa al Principe potrebbe essere esercitata anche in senso opposto, cioè introducendo nella Camera Alta troppi elementi conservativi. In questa condotta non potrebbe durare il Principe, essendochè allora costituirebbe in perpetua lotta la Camera Alta colla Bassa, la nazione intiera contro un corpo speciale; per la qual cosa si vedrebbe ben tosto la necessità di far tante nuove nomine di senatori, i quali coi loro voti costituissero in minoranza l'elemento antipatriottico che in quel corpo mai dominasse.

Il Re poi partecipa al potere legislativo in vari modi:

1. A mezzo del diritto a lui spettante d'iniziativa, che pone in atto col far proporre una legge sia dal Ministero, sia da un deputato. Non è mai che la proponga in persona, perchè potrebbe avvenire che il

progetto di legge venisse rigettato dalle Camere, e ne resterebbe offesa la sua dignità reale.

2. Il Principe non discute le leggi, ma le ratifica o le sanziona, e ciò mediante l'apposizione della sua firma. Non sono però validi ed operativi gli atti, anche firmati dal Principe (irresponsabile), se non hanno anche la firma di un ministro (responsabile).

Nell'apporre questa sanzione mediante la firma ai progetti di legge, ponno succedere i seguenti casi:

1. Che il progetto di legge (s'intende già passato in Parlamento) sia gradito ai ministri ed al Principe; e questo caso è il desiderabile, verificandosi in esso l'armonico concorso dei grandi poteri legislativi ed esecutivi.

2. Che sia gradito al Re e non ai ministri, ed in tal caso il Re si prevale della facoltà di mutare il Ministero.

3. Che non sia gradito nè al Re, nè ai ministri. Al ricorrere di questo caso il Re ed i ministri si fanno a ponderare se il Parlamento, nella deliberazione presa, è stato o no interprete della volontà nazionale; se credono di no, il Re giovasi della facoltà di sciogliere il Parlamento, (cioè la Camera elettiva o dei deputati), per interrogare e consultare il paese chiamandolo a nuove elezioni.

Può poi accadere che questo appello al paese siasi fatto inopportunamente, cioè che la nuova Camera dei Deputati non differisca da quella cui subentra; allora resta al Principe il partito di circondarsi di nuovi ministri i quali acconsentano alle massime della maggioranza. In tale ipotesi si verifica un 4.° caso, nel quale un progetto di legge è gradito ai ministri e non

al Re, per cui si può offrire la circostanza in cui la Corona è spinta ad accordare la sanzione (firma) a suo controgenio [1].

Del resto, come ciò alcune volte possa avvenire non è difficile il comprenderlo. In ogni nazione libera s'avvicenda la prevalenza di diverse parti, per esempio, la progressiva, la moderata, l'aristocratica, la conservatrice, la retrograda. Ora il Principe, che è il perpetuo rappresentante e capo della nazione, non potrà sempre trovarsi in armonia colla parte che riesce dominante. E ciò può avvenire sempre nel caso di un Principe che senta altamente di sè; esso influirà perchè il paese segua la direzione che stimi riuscirgli più proficua, o che crederà più utile al paese medesimo. Ciò tuttavia non include che tale direzione debba essere faziosa; anzi gli bisogna sopratutto saper sacrificare la propria alla pubblica opinione, senza perderne di vista la linea di condotta, onde non allontanarsi da essa oltre il necessario, e riaccostarsi a lei appena il farlo sia concesso.

Il Principe saggio dovrà poi, e sempre, aver presente la massima, che per conservare bisogna giudiziosamente mutare. Nell'accogliere i nuovi, mostrandosi ricordevole dei vecchi, in ciò l'arte e più ancora la *nobiltà* del Principe; memore del resto, che le assai volte dovrà agli ultimi, l'accorrere a lui che avranno fatto i primi.

Al Principe appartiene, e quindi *partecipa anche al potere esecutivo:*

1. Coll'apporre sempre, senza sua responsabilità, la

---

(1) Padoa.

firma agli atti dei ministri, privi della quale formalità non sono operativi, comunque muniti della firma ministeriale, che sola offre malleveria dell' atto verso la nazione.

E qui ricorrerebbe di parlare della inviolabilità della persona del Principe; ma, per non ripeterci inutilmente, ci richiamiamo a quanto è già stato detto là dove si è trattato della responsabilità ministeriale. Solo aggiungeremo che la persona del Principe, oltre essere *inviolabile,* è anche esente da ogni giurisdizione. Ciò tuttavia, e sempre, nell'esercizio dei suoi diritti come capo supremo dello Stato, come Principe; perchè, quanto ai diritti di ordine privato e che riguardano cose, è eguale ad ogni cittadino dinanzi alla legge (da noi è fatta eccezione, per quanto riguarda il diritto di testare la maggior età e le nozze). Così se si trattasse di contestazioni sopra un contratto di compravendita, sopra un'eredità, una servitù campestre, ecc.

Oltre che inviolabile, la persona del Principe ha anche un altro carattere; deve cioè esser *sacra.*

Per tale carattere la persona del Principe deve essere circondata da rispetto e da tanta devozione come fosse una cosa sacra; e ciò è dovuto all'alta dignità sua e ai grandi servigi che rende alla nazione.

Per un Principe, il non tenerlo in elevatissimo grado di rispetto nella sua persona, il farlo cadere sotto una offesa qualunque, sarebbe lo stesso che immolarlo.

Se il prestigio dell'antico monarcato fosse per avventura scemato, i costumi costituzionali, per la loro medesima elevatezza, debbono far luogo, anzi esigere una sottomissione ragionata quanto devota.

2. Nomina a tutte le cariche dello Stato.

Questa facoltà si addice al capo dell'amministrazione dello Stato, che deve conoscere chi gli presta la propria opera e deve poter ricompensare con le promozioni i servigi resi.

3. Fa i decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi, senza però sospenderne l'osservanza o dispensarne. Le leggi, quali si formano in Parlamento, contengono le dispositive generali; per i particolari dell'esecuzione fa d'uopo di speciali ordinanze, delle quali non sarebbe nell'economia dello Stato che se ne occupasse il Parlamento, e più uscirebbe dal suo mandato che è puramente legislativo, non esecutivo.

4. Ha il diritto di grazia, e di commutare le pene.

Le leggi, per quanto provvide sieno, non ponno tuttavia contemplare tutti quei casi nei quali il sollevare un colpevole dalla condanna o da una parte di essa, che gli è stata inflitta a tenore di legge, sarebbe pure un omaggio reso a quel senso di umanità che deve regnare fra le genti civili. Più, il far grazia ad un paziente produce tanta compiacenza in chi ne ha il potere, che veramente deve elevarsi ad una gioia grandissima e, diremo, regale. Per ragioni adunque, se non di stretta giustizia, di doverosa umanità, e per far atto di deferenza al capo dello Stato, il diritto costituzionale concede al Principe tale prerogativa; senza aggiungere che alcune volte potrebbe riuscire provvidenziale, anche in riparazione di possibili errori giudiziari. Il far sì tuttavia che di questo diritto se ne usi di soverchio, è uno scemare al medesimo il suo prestigio.

5. Il Principe ha il comando di tutte le forze militari.

Tale diritto gli è dovuto, ed indispensabilmente, essendo il capo dello Stato il più interessato, e verso sè stesso e verso la nazione, alla difesa ed alla gloria del paese.

6. Dichiara la guerra.

Su tale prerogativa reale si presentano spontanee alcune obbiezioni. Se il Principe dichiara la guerra, è dell'onore della nazione il sostenerla; e però, se fosse anche una guerra o capricciosa o disastrosa, bisognerà che il paese la subisca. La obbiezione è grave; e però contro un tale pericolo v'ha la solerte energia della Assemblea, il rifiuto da parte del Parlamento di somministrare le spese e, di più, la messa in istato d'accusa dei ministri i quali, in tal caso, vedrebbero di aver posta a brutto rischio la loro stessa vita. S'intende del resto che anche tali atti si fanno dal Principe, sotto la responsabilità ministeriale.

7. Fa i trattati di pace, di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che la sicurezza e l'interesse dello Stato il comportino, unendovi le comunicazioni opportune. Se i trattati internazionali, specie di alleanze, dovessero essere conclusi col preventivo consenso del Parlamento, non è chi non vegga che non sarebbero possibili, — essi implicano necessariamente il segreto di Stato, che può essere richiesto per anni, o per il complesso del trattato, o per alcuni suoi patti e scopi speciali.

Ed è chiaro ancora che la potestà di fare tali trattati deve appartenere al potere regale, al capo dello Stato, perchè la stessa è insita nell'esercizio del

potere esecutivo. Che se tali trattati intaccassero, mediante qualche clausola, i diritti dei cittadini nell' interno del Regno, per cui esaminandoli il Parlamento trovasse di doverli disapprovare, tale disapprovazione ha per effetto l' accusa del Ministero, il che trattiene i ministri nell' interesse del paese.

I trattati però, che importassero un onere alle finanze o variazioni nel territorio dello Stato, non ponno aver effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. In questi casi, la messa in accusa dei ministri sarebbe troppo lieve soddisfazione pel paese, quanto inutile perchè verrebbe troppo tarda.

Tali sono le prerogative, tali le funzioni del Principe costituzionale. Circondato di tutto il prestigio della maestà regia, esso non può commettere errori, poichè non può esporsi al rischio di commetterne; sì bene, per un mirabile concorso di attribuzioni e per il loro armonico e sapientissimo scioglimento pratico, assicurando l'ordine dello Stato, ne promuove al più alto grado la sua prosperità; infine, il Re costituzionale sarà sempre il padre dei suoi sudditi, non potrà mai essere il loro tiranno.

Riassumendo: fu dimostrato che un diritto costituzionale propriamente detto non è posseduto che dagli Stati che si reggono a repubblica o a monarchia temperata. Fu accennato come l'uso non attribuisca il nome di Governo costituzionale che a quelli Stati che posseggono quest'ultima forma di Governo, chiamando anche diritto costituzionale la scienza che ne svolge il meccanismo, la quale ha per base il principio — che nessun potere nello Stato possa tutto. Si espose la ragione del diritto costituzionale, consistente nell' as-

sicurazione dell'esercizio dei diritti individuali-naturali offerta dalla forma del Governo: da ciò fu dimostrato come il diritto costituzionale non sia che il diritto pubblico-interno ridotto a testo, trasfuso in date forme di leggi e così per esse garantito. Si discese quindi in un campo più pratico, cioè alla teoria dei poteri generativi o fondamentali di ogni Governo, che sono il legislativo e l'esecutivo; e dovendo ogni potere avere degli organi coi quali manifestarsi ed agire, fu dimostrato come non potessero rinvenirsi che in un Principe e nel popolo; quest'ultimo sia che agisca direttamente o, come succede ovunque, a mezzo di una Assemblea di suoi eletti che lo rappresenti.

Ma dovendo questi Istituti, il Monarcato e il Parlamento, mettersi al servigio dei due grandi poteri fondamentali dello Stato, e non essendo di loro natura nè dovendo essere responsabili, fu veduto di necessità sorgere un terzo agente nel Ministero che, nominato dal Principe, si costituisce mallevadore di tutta l'amministrazione dello Stato e dell'esecuzione di tutte le leggi, riuscendo così al Principe di elevarsi al suo mandato di potere neutro o moderatore fra gli esecutori delle leggi (ministri) e quelli che le fanno (Parlamento); accennando opportunamente ai modi coi quali partecipa all'uno (il legislativo) ed esercita il secondo (l'esecutivo).

Si disse quindi, in modo più specificato, del potere legislativo: come esso risieda in due grandi corpi deliberanti, l'uno di creazione popolare (Camera dei Deputati), l'altro di formazione del Principe (Senato), che considerati insieme, costituiscono il Parlamento; dell'indole di ciascuno di essi; delle loro attribuzioni e del come s'ingenerino e si trattino i loro rapporti col potere esecutivo.

Poscia fu discorso del potere esecutivo, e quindi del Ministero come organo responsabile di tutta la gestione dello Stato, e quanto giovi e a quanto si estenda, come si componga, come eserciti le sue funzioni e quali sieno, dei suoi rapporti col Parlamento come potere legislativo, col Principe come potere moderatore, dal quale più direttamente dipende, che solo lo elegge e solo lo dimette.

Da ultimo fu trattato del Principe e delle sue funzioni. Si concretò l'idea teorico-pratica del Principe costituzionale, la cui persona dev'essere *sacra;* del suo carattere essenziale di potere neutro e moderatore, quindi della sua *inviolabilità.* Si enumerarono di poi i suoi attributi costituzionali propriamente detti, che sono: il diritto di nominare i ministri, di dimetterli, di convocare il Parlamento, di aggiornarlo; e si esposero le misure che stanno in sua facoltà quali repressive del Parlamento stesso, mostrandone la loro indispensabilità, che sono: il *diritto di veto,* di nominare altri senatori senza limite di numero, per terzo e come il più efficace ed importante, quello di *sciogliere la Camera elettiva,* avvertito che è fissato dalla legge un tempo per la rielezione e riconvocazione della medesima.

Proseguendo, furono enumerati i modi coi quali il Principe partecipa al potere legislativo, che si compendiano nel diritto:

1. Di iniziativa, col far presentare al Parlamento progetti di legge.

2. Di firma, ossia di ratifica o sanzione delle leggi. Subordinatamente a questo argomento furono discussi i quattro casi nei quali si riassumono tutte le contingenze alle quali può andare soggetto uno schema di

legge, cioè che questo sia gradito al Re ed al Ministero, che lo sia al Re e non ai ministri, che non sia gradito nè al Re nè ai ministri, e che da ultimo sia gradito ai ministri e non al Re.

Come voleva l'ordine, fu in seguito discorso del Principe come potere esecutivo; dei vari modi nei quali mette in esercizio e partecipa a tale potere, donde i diritti che si enumerano:

1. Dell'apposizione della firma agli atti dei ministri, mostrando come però debbano sempre essere muniti anche della loro, unica responsabile; per lo che si dovette accennare ancora alla sua qualifica della *inviolabilità.*
2. Di nomina a tutte le cariche dello Stato.
3. Di emanazione di tutti i decreti e regolamenti necessari alla esecuzione delle leggi, sempre sotto la responsabilità costituzionale, quindi come non possa tale emanazione aver luogo, senza che vi intervenga anche la firma del ministro.
4. Di far grazia e di commutare le pene.
5. Di comandare le forze militari.
6. Di dichiarare la guerra.
7. Di fare infine trattati di alleanza, di commercio ed altri.

In brevi cenni, sono queste le teorie sulle quali si fonda il diritto costituzionale.

Parecchie volte, lungo questa succinta esposizione, ci è occorso di dover avvertire che il tale e tal altro punto sarebbersi meglio intesi in progresso di materia. Ed ora che ne abbiam tocco il fine, per non eccedere le proporzioni di questo discorso ed a facilitarne la intelligenza, potrebbe suggerirsi come utile il seguente me-

todo: Si immagini un qualsivoglia caso, che possa essere offerto sia da un progetto di legge, sia da un provvedimento amministrativo cui addivenisse il Principe o il Ministero. Ad un tal caso ipotetico si facciano subire, per così esprimerci, le varie fasi alle quali potrebbe andar soggetto, applicandovi la teoria del diritto costituzionale, di cui ci siamo provati fin qui a delineare lo schema. Per siffatto esperimento mentale si arriverà, crediamo, meglio che per altra via, a comprendere la teorica di esso diritto, — e certo va indicato come il mezzo più opportuno, onde rilevarne i suoi pregi e la sua eccellenza.

A noi italiani poi giova moltissimo il vederlo tradotto in pratica, ossia in un testo di legge quale è lo Statuto, già sardo ora italiano, il quale forma ed è la legge fondamentale di governo della nazione.

STATUTO FONDAMENTALE

DEL REGNO D'ITALIA

PRELIMINARI

D. Che intendete per diritto costituzionale?

R. Intendo quei principii e quel complesso di diritti e di doveri, che, dedotti da una legge fondamentale costituzionale, danno forma al governo di uno Stato; una tal legge si chiama in alcuni paesi *Costituzione*, in altri la *Carta*, da noi *Statuto* (1).

D. Da quando gli Stati Sardi, in oggi parte del Regno d'Italia, possiedono tal forma di Governo, e chi ne fu lo Istitutore?

R. Gli antichi Stati di Sardegna divennero costituzionali fin dal 4 marzo 1848, nel qual giorno il Magnanimo Re Carlo Alberto largiva loro lo Statuto (2).

(1) S' intende che tale definizione si riferisce ad un diritto costituzionale positivo, ossia pratico.

(2) Re Carlo Alberto, *il più gran martire della indipendenza italiana*. — PETRUCELLI DELLA GATTINA nel libro *I benefattori dell'umanità*.

D. Quali furono gli scopi che si è prefisso di raggiungere Carlo Alberto proclamando lo Statuto?

R. Furono due: il primo quello di dare un attestato di amore e di confidenza a' suoi popoli; il secondo quello di innalzare la dignità della Nazione, chiamandola a dividere con lui e con i suoi successori il governo dello Stato. Il secondo scopo viene in conferma del primo.

D. Fate di porre più in chiaro questa vostra esposizione?

R. E nella natura dell' uomo, una volta ch' ei lo possa, di comandare, senza dividere questo potere con nessuno, e senza che vi si interponga alcuna controlleria; e così poteva fare Carlo Alberto, che era salito al soglio coi diritti de' suoi Avi, Re assoluti. Ma ciò non fece, perchè, veduto il senno politico de' suoi popoli e l'affezione che gli portavano; veduto che poteva quindi confidare in essi; che infine ciò sarebbe stato favorevole agli interessi ed alla dignità della Nazione, si determinò a spogliarsi di parte del suo potere per dividerlo coi proprii sudditi; così come fa un padre che, quando vede i suoi figli arrivati ad una certa età, e che mostrano di avere abbastanza criterio ed esperienza, li dichiara maggiori e li chiama a dividere con esso le cure dell'amministrazione della famiglia. E con ciò venne ad innalzare anche la dignità della Nazione, la quale fu per tal modo iniziata ad una nuova vita, alla vita della libertà politica.

D. Che intendete per libertà politica?

R. Quella condizione di esistere di un popolo, per la quale esso partecipa al governo di sè stesso, ed in cui gli individui, come suoi membri, godono della ga-

ranzia della legge, che è uguale per tutti, nel libero esercizio di quelle azioni, che non sono contrarie alla sicurezza dello Stato, nè alla prosperità e moralità pubblica.

D. Ma per libertà non s'intende di fare tutto ciò che si vuole?

R. Anzi, tutto il contrario. Il cittadino di uno Stato libero è più tenuto all'osservanza delle leggi, che gli proibiscono questa o quella cosa, e gli ingiungono una data linea di condotta, che non il suddito di uno Stato dispotico, e ciò per dovere morale, perchè infine è lui stesso che si impone queste restrizioni alla sua libertà, necessarie per il buon andamento dello Stato, mentre nel paese dispotico non ha nessun obbligo da esso contratto col suo consenso, quindi non vi è legato che dalla forza.

Per *libertà* devesi quindi intendere che nello Stato vi sia la legge che sola comandi, eguale per tutti e superiore a tutto, legge la quale non ingiunge al cittadino che l'ha formata che ciò che è necessario agli scopi supremi di uno Stato, che sono: la sicurezza interna ed esterna, la sua moralità e la prosperità. Così in uno Stato libero io potrò scrivere quel che mi piace, quando non intacchi l'onore delle persone o la maestà del Re; potrò associarmi con chicchessia per scopi d'industria, di commercio, di istruzione, di politica; potrò vendere e comprare le cose mie senza che nessuno venga a vietarmelo, e così via. Ma ciò che più eleva questa condizione della vita politica si è questo, che potrò prendere parte alla compilazione della legge, e che nessuna Autorità potrà nè arrestarmi, nè vietarmi una azione, nè pregiudicarmi in qualsiasi modo

ove non lo acconsenta la regola stabilita eguale per tutti, la legge, potere supremo, indipendente da tutti e da tutto, che non si vede, ma che è più potente di quella qualsiasi forza materiale che possa mai essere raccolta o adoperata in uno Stato.

È questa la condizione politica creata alla Nazione ed ai singoli cittadini dallo Statuto di Carlo Alberto; e quando un popolo vive sotto queste norme, si dice che è un popolo libero, che gode della libertà, la quale assicura la sua moralità e la sua floridezza.

D. Ma non potrebbe un buon Principe, che ama davvero il suo popolo, farlo felice anche senza Statuto?

R. Non lo potrebbe, perchè è impossibile, umanamente parlando, che un uomo solo, e un Re è un uomo solo, per quanto abbia di buona volontà, possa conoscere tutti i bisogni del suo popolo: ed anche dato che a ciò vi potesse arrivare, sarà sempre meglio che il popolo governi anch'esso con lui, e perchè il Principe potrebbe o farsi da buono cattivo, o il successore non rassomigliargli, ed in generale anche per quel proverbio, chè quattro occhi veggono meglio che due, e lo Statuto produce appunto questi effetti ([1]).

D. Come lo Statuto produce questi effetti? come avviene che sussistano ad un tempo la libertà della Nazione e la suprema Potestà Reale? potreste in poche parole darmi un'idea esatta e precisa di questo Statuto, darmene infine la definizione?

R. Questi effetti sono prodotti dal mirabile congegno col quale agiscono, con armonica azione fra di

---

(1) Rimandiamo il lettore che bramasse istruirsi sulle varie forme di Governo, alla nostra *Guida alla politica* più sopra menzionata.

loro, le disposizioni che concorrono a formare nel loro complesso il diritto costituzionale, e da questi armonici rapporti ne consegue la rispettiva libertà d'azione del potere regio e del potere popolare. Tali dottrine sono dalla teoria tradotte in pratica da una legge positiva, dallo Statuto, che potrebbe per ciò definirsi: la legge fondamentale che contiene le forme colle quali si regge il nostro Stato monarchico-costituzionale; ossia è il complesso delle norme principali che danno la forma e costituiscono l'essenza del nostro Governo, in un coi diritti e doveri dei governati.

D. Questa legge fondamentale o Statuto come si presenta?

R. Sotto le forme esterne di qualunque altra legge; si compone di un preambolo e di sette capi, il tutto distribuito in 84 articoli, fra di loro concatenati ed armonizzanti.

D. Lo Statuto non presenta che questa divisione materiale?

R. No, ne presenta una legislativa importantissima, poichè sotto un punto più generale di veduta potrebbe essere diviso in due grandi parti; la prima quella che stabilisce in generale i diritti degli individui verso lo Stato (diritto pubblico interno); la seconda quella che regola i modi coi quali questi diritti si mettono realmente in azione, ossia le forme o istituzioni che servono a realizzarlo. Questa seconda parte costituisce *il diritto costituzionale formale*; e quelle disposizioni che sono nello Statuto, si dice che statuiscono sulla forma del governo.

Potrebbesi però anche concepire un'altra divisione più pratica dello Statuto, fondandola sulle disposizioni

che riguardano i vari poteri di uno Stato costituzionale.

D. Quali e quanti sono questi poteri?

R. In qualunque forma di Governo sono sempre due: *il legislativo e l'esecutivo*; quello cioè che fa le leggi, e quello che le fa eseguire.

In uno Stato costituzionale poi si ravvisa anche un terzo potere, che è *il potere reale*, o della persona del Principe, che partecipa di ambedue i poteri, legislativo ed esecutivo, e di più ha per sè particolari prerogative.

Il potere reale o regio, pel complesso delle sue attribuzioni e prerogative, siede come moderatore fra gli altri due poteri, il legislativo e l'esecutivo, ed è per ciò che assicura la tranquillità e la prosperità dello Stato.

D. Ove risiede il potere legislativo?

R. Nel Parlamento, che è composto di due Camere, l'una detta dei Deputati, eletta dalla Nazione; l'altra del Senato eletta dal Re.

D. Ove l'esecutivo?

R. Nel Ministero, che viene nominato dal Re, e da esso anche licenziato, quando più non corrisponda alla maggioranza della opinione pubblica, rappresentata nel Parlamento, e più specialmente nella Camera dei Deputati, e così non abbia più la fiducia della Nazione, verso la quale è responsabile di ogni suo atto.

D. Come partecipa il Re a questi due grandi poteri dello Stato, e come tutti insieme si accordano e fanno concorrere la loro azione nella vita del Governo?

R. Un tale risultato si ottiene nelle Monarchie mediante una sapientissima distribuzione delle funzioni

che sono esercitate dai singoli poteri, per cui nel macchinismo dello Stato, siccome i medesimi sono fino ad un certo punto indipendenti fra di loro, riescono meravigliosamente a bilanciarsi e a dare ad un tempo il più armonico sviluppo al Governo e così alla Nazione.

Ma tutto ciò si rende manifesto dietro un minuto esame dello Statuto.

D. Quale sarebbe il miglior metodo per procedere in questo esame?

R. Quello di dividere lo Statuto in tanti capi, quante sono le materie da esso contemplate.

Seguendo questo metodo, può considerarsi lo Statuto diviso in nove parti, e sono:

La 1.ª che tratta della religione dello Stato e della Monarchia (e si comprende nel preambolo);

La 2.ª dei diritti e dei doveri dei cittadini (corrisponde al 2.° capo dello Statuto);

La 3.ª del Senato (corrisponde al 3.° capo);

La 4.ª della Camera dei Deputati (corrisponde al 4.° capo);

La 5.ª delle disposizioni comuni alle due Camere (capo 5.° dello Statuto);

La 6.ª dei Ministri (capo 6.°);

La 7.ª dell' ordine giudiziario (capo 7.° dello Statuto);

La 8.ª disposizioni generali, che determina anche sull'armamento del paese e sulle onorificenze.

PARTE PRIMA

(PREAMBOLO)

1.° Della Religione dello Stato.

D. Ov'è che lo Statuto tratta della Religione dello Stato?

R. Nell'articolo 1.° che è così concepito:

La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

D. Quali massime statuisce questo articolo?

R. In questo articolo lo Statuto riconosce, che la Religione Cattolica Romana, come quella che fu professata dai nostri antenati, e lo è dalla grande maggioranza dei cittadini e dalla Dinastia regnante, debba anche chiamarsi religione dello Stato. La necessità del principio religioso, come elemento d'ordine sociale, come fattore di costume nelle famiglie, quale forza morale direttiva e confortatrice nell'individuo, apparve sempre in tutta la sua imponenza dai più antichi ai moderni statisti, e da ciò la delicata natura dei rapporti che si ingenerano fra il potere civile e il religioso, e le lotte che ne scaturirono, ogniqualvolta l'uno tentò di sovrapporsi all'altro, od esercitarono reciprocamente

indebite influenze [1]. Però egli è evidente che per la natura sua (e noi qui non parliamo di religione che dal punto di vista esclusivamente politico), lo Stato non deve occuparsi delle credenze religiose dei cittadini, perchè sono affari riservati affatto alla coscienza di ciascuno; da ciò ne viene la dichiarazione dello Statuto, che gli altri culti, quelli cioè non cattolici, come il protestante, il greco, l'israelitico, ecc., potranno essere esercitati nello Stato liberamente, sempre che si assoggettino alle leggi dello Stato, le quali ne regolano la parte esteriore. Tanto fu sancito anche perchè non nascano conflitti di preminenza nelle pubbliche funzioni, che si fanno al ricorrere di feste religiose, od in quelle eziandio dello Stato, alle quali detti culti fossero chiamati a prender parte.

---

(1) Il Sommo Pontefice Leone XIII, in data del 1.º novembre 1885 ha emanata la enciclica *Immortale Dei, sulla cristiana costituzione degli Stati*, che richiamò tutta l'attenzione del mondo per la sua alta saviezza e temperanza nuova, inspirata ai progessi della moderna civiltà.

Dalla medesima crediamo opportuno estrarre i seguenti brani:

« Alla convivenza civile è indispensabile l'autorità, che la regga; la quale, non altrimenti che la Società, è da natura, e per ciò stesso viene da Dio.

» Così il Governo dell'umana famiglia Iddio lo volle compartito fra due potestà che sono la ecclesiastica e la civile, l'una delle quali sovraintendesse alle cose divine, l'altra alle terrene. Ambedue sono supreme, ciascuna nel suo ordine; hanno ambedue i loro proprii limiti entro cui contenersi, segnati dalla natura e dal fine prossimo di ciascuna: di che intorno ad esse viene a descriversi come una sfera, entro la quale ciascuna dispone *iure* proprio.

» Quindi tutto ciò che nel mondo in qualunque guisa ha ragione di sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime ed il culto divino, o che tale sia per natura sua, ovvero per il fine al quale si riferisce, cade sotto la giurisdizione della Chiesa. Tutte le altre cose poi, che si racchiudono nel giro delle ingerenze civili e politiche, è giusto che sottostiano all'Autorità civile, avendo Gesù Cristo espressamente comandato, che rendasi a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio.

In simili circostanze il culto cattolico ha la preferenza sopra gli acattolici, appunto perchè siccome religione della maggioranza, è religione dello Stato. Del resto, in tutto ciò che interessa l'ordine e la prosperità del paese, il clero cattolico, come ogni altro, è soggetto alla legge civile, lasciandolo libero in quello che strettamente riguarda la religione. E ciò è ben giusto e necessario, perchè diversamente il clero costituirebbe una società indipendente dalle leggi nello Stato, e, in una parola, un secondo Governo, uno Stato nello Stato. Di conseguenza: in tutto ciò che è spirituale, il clero deve riconoscere l'autorità del supremo suo gerarca, il Pontefice, il quale, per la legge 13 Maggio 1871, è dichiarato al pari del Re, persona sacra ed inviolabile: in tutto il resto, sia quanto ai beni temporali, sia intorno a quanto ha rapporto alla vita civile e politica, il clero è davanti allo Statuto, eguale a qualunque altra persona fisica o morale (1).

---

(1) La legge 13 maggio 1871 *sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa,* regola attualmente appo di noi questa delicata materia dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Tal legge fu giudicata dagli statisti esteri una prova nuovissima dell'antico senno italiano. Il Consiglio di Stato, nella sua tornata del 2 marzo 1878, ha dato parere che la medesima è legge *di diritto pubblico interno non internazionale,* e che per la sua importanza ed i suoi fini può essere qualificata *come legge fondamentale.* Attesi quindi questi suoi caratteri affatto speciali e del maggior rilievo, crediamo di qui riprodurla testualmente:

TITOLO I.

PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE.

Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per

Questa prima parte poi dello Statuto ingiunge al cittadino i suoi doveri civili-religiosi, i quali consistono:

---

l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa, sono puniti colle pene stabilite all'art. 19 della legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'assise.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3. Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addetto alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

Art. 4. È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero,* s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Govervo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.

Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

nel riconoscere l'autorità della Chiesa unicamente in materie religiose, e però in dipendenza dell' autorità

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6. Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7. Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8. È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9. Il Sommo pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell' autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11. Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll' Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

civile, che sa distinguerle da quelle che sembrassero tali e non lo fossero; nel rispettare i culti professati

---

L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.

L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie, i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici, fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

Relazioni dello Stato colla Chiesa.

Art. 14. È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettoché nella città di Roma e nelle Sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16. Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma

dagli altri, così come fossero il culto proprio, e da qui il principio della *tolleranza religiosa*: e nel piegarsi

---

di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori eccetto quelli della città di Roma e delle Sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Art. 17. In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuto od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato.

Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino, addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza — E. Visconti Venosta — G. de Falco — Quintino Sella — C. Correnti — E. Ricotti — G. Acton — S. Castagnola — G. Gadda.

agli usi ed alle costumanze volute dalla maggioranza appartenente al culto professato nel luogo ove si ha domicilio, semplice passaggio, o casuale soggiorno.

2.° Della Monarchia.

D. Quanti articoli dello Statuto trattano della Monarchia?

R. Tutti gli altri della prima parte (preambolo) cioè dal 2 al 23.

D. Svolgetemi il contenuto di questi articoli riportando il testo di ciascuno.

R. Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo.

Questo articolo determina la forma di Governo che assunsero gli antichi Stati Sardi in forza di esso Statuto. Il Governo è *Monarchico*, perchè ha alla testa una Dinastia regnante; è *Rappresentativo*, perchè in forza dello Statuto, vi prende parte anche la nazione col mezzo dei suoi rappresentanti. Tale forma di Governo si usa anche di chiamare *Monarchia costituzionale*, Monarchia *mista*, Monarchia *parlamentare*, o semplicemente *Governo costituzionale* o *temperato*, e si distingue dalla forma della *Monarchia assoluta*, nella quale tutti i poteri, ossia il Governo, stanno, raccolti nel solo Principe.

(*Prosegue l'articolo*). Il trono è ereditario secondo la legge Salica.

È una legge, che non ammette al trono per successori che i maschi. Era conosciuta ed applicata sino dal tempo dei Carlovingi, secolo IX, fu una legge dei Sali, tribù germanica, che comprendeva anche molte disposizioni barbare contro i Romani, i vinti; ma la critica storica non riuscì a fissarne la data.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.

Da questo articolo si vede come il potere Reale partecipi al potere legislativo, dividendolo col Parlamento, composto di due Camere, delle quali lo Statuto parla in seguito. Tale partecipazione il Re può mettere in atto, facendo proporre alle Camere da un Ministro, quei progetti di legge che gli sembrassero più opportuni.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Il Re è persona *sacra*, perchè deve essere circondato da tal rispetto, qual Capo e Rappresentante di tutta la nazione, come se fosse una cosa sacra: noi dobbiamo figurarci la sua Persona siccome l'immagine, il simulacro di ciò che comprendiamo sotto la grande parola *Patria*, che tutti, come istintivamente e per dovere, veneriamo e riteniamo cosa santa. Da onde, l'attentato contro la sua persona è punito come parricidio.

Il Re è persona *inviolabile*, cioè contro di esso non può intentarsi nè un'accusa, nè un processo di sorta alcuna, è al disopra insomma di ogni lotta giudiziaria, che potrebbe trarre in campo la sua persona. È questo un attributo della Maestà Reale in genere e specia-

lissimo di un Principe costituzionale, perchè siccome funziona sullo Stato come principio moderatore, non potrebbe più avere l'autorità, nè la forza di agire come tale, se gli altri poteri avessero il diritto di trarlo in giudizio. Ne viene quindi che il Re non è responsabile dei suoi atti, nè in ciò nuoce, ma anzi giova al miglior andamento dello Stato, come si scorgerà in seguito.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

Notammo come in qualunque Stato due siano i poteri costituenti il Governo, l'*esecutivo* ed il *legislativo*. Vedemmo come negli Stati rappresentativi, il legislativo vada diviso fra il Re e la nazione, — l'esecutivo al contrario appartiene solo al Re.

I Ministri infatti agiscono sempre in nome del Re, del quale figurano e sono come i segretari, si dicono perciò anche *Segretari della Corona*. Ma è questo che qui si presenta di capitale importanza, che cioè i Ministri o Segretari del Re, sono responsabili verso la nazione (art. 67 Statuto); per cui se firmano un atto sotto il quale pur si trovi la firma Reale, che implichi un danno, o riveli un errore pregiudizievole allo Stato, danno e pregiudizio che fossero imputabili, essi vanno assoggettati immediatamente ad un processo, davanti al Senato eretto in Gran Corte di Giustizia (art. 36 Statuto) ed alla relativa condanna. Ecco pertanto come la responsabilità ministeriale riesca ad assicurare la nazione dagli arbitrii nei quali potesse incorrere il potere esecutivo, che risiede nelle mani del Principe, — lo punirebbe, nei suoi Segretari, del

di cui concorso egli non può esimersi in qualsivoglia suo atto.

(*Seguito dell'*Art. 5). Egli (il Re) è il Capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace e di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l' interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.

Tutte queste attribuzioni, oltrechè ingenite nel potere Regio, sono anche indispensabili al buon andamento dello Stato, sia allorchè si trovi in guerra, sia quando si tratti di negoziati diplomatici, i quali esigono di loro natura la massima segretezza. Si noti però che è sempre tenuto il Principe a darne, appena il possa, notizia alle Camere; con che viene a sottoporre il suo operato al sindacato della nazione, ed a farlo oggetto della responsabilità ministeriale, non potendo il Re nulla operare, nè in diplomazia, nè in guerra, senza la coadiuvazione diretta dei Ministri.

(*Seguito*) I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ettenuto l' assenso delle Camere.

Trattandosi qui di stipulazioni diplomatiche del maggior interesse per la nazione e che riguardano la sua integrità territoriale, il potere esecutivo viene legato ad una più determinata restrizione nelle sue facoltà.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Questa è naturale attribuzione di colui che deve eseguire le leggi, perchè, se non può sciegliersi persone che

abbiano la sua fiducia, non è nemmeno possibile, nè giusto, che debbano essere responsabili i suoi Segretari (i Ministri) se l'esecuzione delle leggi è erronea o fatta in danno dello Stato. Però è questa una legittima attribuzione del potere supremo di un Governo.

(*Seguito*). E fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

I decreti ed i regolamenti sono indispensabili, perchè le leggi fatte in Parlamento, che sono quasi sempre redatte in formule generali, ove non statuiscono per un determinato oggetto (esempio una ferrovia), possano mettersi in attività, con tutte quelle misure accessorie o di particolarità le più acconce e ad un tempo inevitabili.

Il Re poi non può sospenderne l'osservanza nè dispensarne, perchè con ciò verrebbe a costituire dei privilegi o degli atti arbitrari, cioè a sostituirsi e ad agire contro la volontà nazionale.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Questo articolo fa partecipare il Re al potere legislativo ed esecutivo ad un tempo; per esso, una legge stata proposta nelle Camere, ed ivi discussa ed approvata, non può ritenersi per completa se non ha ottenuta anche l'approvazione del Re. Questo voto di approvazione lo dà egli mediante l'apposizione della sua firma; ed allorchè esso creda di non approvare la legge, che gli si sottopone a questo scopo, la respinge con il suo *veto*: il Parlamento allora si trattiene dal-

l'insistere su quella determinata legge o la rimette a miglior epoca.

Questa facoltà nel Capo supremo dello Stato fu riconosciuta in pratica utilissima, perchè alcune volte le Assemblee si lasciano trascinare dalle passioni che dominano al momento nel paese, il quale si lascia alla sua volta sorprendere, oppure anche invoca misure pregiudizievoli alla nazione. Il Capo dello Stato, più pratico dell'andamento delle cose, col suo *veto* toglie il paese da questi pericoli, che potrebbero e turbarlo nell'interno, o metterlo in imbarazzi coll'estero. Vero è che in altre forme può essere riprodotto ancora lo stesso progetto di legge, ma la pratica ha sempre mostrato che il tempo è la miniera dei migliori consigli.

La promulgazione poi delle leggi è una conseguenza della loro sanzione, diversamente non riuscirebbero che ad ingombrare gli scaffali del Parlamento (1).

Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene.

Oltrechè col lasciare al Principe il diritto di grazia, lo si circonda di certo prestigio presso la nazione, e lo si pone in grado di godere delle più nobili compia-

---

(1) In forza della legge 17 marzo 1861, Vittorio Emanuele II Re di Sardegna, assunse il titolo di *Re d'Italia, per la grazia di Dio e per volontà della Nazione;* la legge del 21 successivo aprile dispose che tale fosse la nuova intitolazione degli atti del Governo.

Il Codice civile poi nell'art. 1 del titolo preliminare così determina: « Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il Regno, nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto. La pubblicazione consiste nella inserzione delle leggi nella *Raccolta ufficiale delle leggi e decreti*, e nell'annunzio di tale inserzione nella *Gazzetta ufficiale del Regno.* »

cenze, un tale attributo è anche giovevole all'andamento dello Stato, perchè molte volte la giustizia, che cammina e deve camminare impassibile sulle traccie della legge, condanna alla pena del capo e ad altre pene gravi degli infelici, in cui favore militano dure circostanze oltremodo mitiganti e tali per cui l'umanità si farebbe a intercedere in loro favore. Questo officio altamente pietoso, e che perciò si eleva ancora nelle regioni più sublimi che quelle della giustizia, è troppo conveniente che debba spettare al Re. Re Umberto magnanimamente si valse di questo suo attributo, perchè fossero risparmiati i giorni del miserabile che attentava alla sua vita (1). S'intende poi che di tale attributo il Re non possa fare eccessivo uso, perchè allora ne andrebbe di mezzo il prestigio della legge.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere.

Una tale facoltà deve spettare al Capo dello Stato, non potendo il Parlamento sedere perpetuamente, e dovendo ad un tempo i vari poteri esistere sotto la sua direzione. Lo Statuto però gli prefigge il dovere di convocarlo *ogni anno*, essendovi leggi che vanno discusse ed approvate ogni anno, come quelle sui bilanci dello Stato, e perchè nel corso di un anno sorgono ordinariamente troppi bisogni, perchè non ne venga la necessità di dover emanare nuove leggi.

---

(2) L'*amnistia* che abolisce l'azione penale ed estingue le pene inflitte per reati determinati nel decreto Reale e l'*indulto*, che non abolisce l'azione penale ma estingue ed attenua le pene inflitte con sentenza passata in giudicato, sono pure atti che stanno nelle facoltà del Re in dipendenza di questo articolo.

(*Seguito*). Può prorogarne le Sessioni.

E ciò si rende necessario, o per lasciare qualche riposo ai membri delle Camere dopo mesi di lavoro, o al presentarsi di un avvenimento di grande importanza nazionale, o al ricorrere di certe epoche dell'anno, come l'autunno, ecc.

Effetto della proroga delle Sessioni è questo che molte volte si esaurisce, per esempio, nell'anno 1859 quello che dovrebbesi aver trattato nel 1858.

(*Seguito*). E di sciogliere quella dei Deputati.

Tale facoltà è una delle più grandi che abbia il potere Reale nella Costituzione. Parrà incomprensibile o ripugnante a primo aspetto un tal diritto nella Corona, perchè con ciò riesce a dimettere e licenziare la Rappresentanza nazionale; ma la pratica ha dimostrato che questa prerogativa Reale produce i migliori effetti. Infatti si verifica non di rado che la Camera dei Deputati si trovi, o per spirito di corpo restia ad ammettere le misure reclamate o dal potere esecutivo o dalla nazione, o trasportata da una momentanea passione che invade le masse del popolo, o discorde nelle sue frazioni d'opinione tanto da non presentare più una maggioranza tale che possa dirsi la espressione legittima del paese. In tutti questi casi ed in altri simili, se un potere superiore alla Camera stessa non potesse scioglierla, togliendole così ogni mandato, ne verrebbero di necessità o lotta fra i vari poteri dello Stato, che manterrebbe in gravi contigenze il Governo, o nel paese tali agitazioni, da doverne temere per

la sua sicurezza interna, tanto da non escludere persino la possibilità di guerre civili. Sono questi i motivi principali per cui al potere Regio è attribuito un tale altissimo diritto, che però non può produrre lo svincolo del potere esecutivo dalla Rappresentanza nazionale, o altri più gravi disordini, disponendo lo Statuto che il Re, in caso si appigli al partito di sciogliere la Camera dei Deputati, come in appresso:

(*Seguito*). In quest' ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

È inutile il dire che qui non è fatto cenno della Camera dei Senatori, perchè questa non siede, nè può promulgare leggi senza l'accordo con quella dei Deputati; e più, perchè i Senatori sono nominati a vita, quindi non sono possibili i rinnovamenti di questa Camera. E va eziandio avvertito che pel Senato, siccome è una Assemblea composta di uomini di età avanzata e maturi per senno politico, non si darebbe forse mai il caso nel quale si presentassero quei motivi che determinano la convenienza di scioglierlo.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere.

In questo articolo è stabilito del diritto di proporre leggi, ossia del diritto di *iniziativa parlamentare* legislativa, che spetta sia al Re, che per tal modo partecipa al potere legislativo, sia ai membri delle due Camere. Si noti poi che il Re non presenta leggi che a mezzo dei suoi Ministri, potendo in tale ipotesi darsi il caso che il Parlamento respinga un progetto di

legge del Re, la quale cosa riuscirebbe a scapito della sua Maestà Reale.

(*Seguito*). Però ogni legge d'imposizione di tributo o di approvazione di bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Essendo la Camera dei Deputati la più diretta rappresentanza del paese, perchè esce dalle elezioni popolari, mentre quella dei Senatori è di nomina Regia, per tale origine la prima è più in grado di giudicare sullo stato economico dei contribuenti, e quindi più sollecita a curare i bisogni del popolo, onde non venga oppresso dagli aggravi pubblici, o meno che necessari, o di capriccio, che potrebbero volgersi a scopi nocivi alla nazione. È per queste ragioni che la Camera dei Deputati è molto sollecita nell'esame dell'amministrazione delle imposte e del denaro pubblico; e siccome un voto preventivo della Camera dei Senatori ne inceppererebbe in certo qual modo la sua libertà d'azione, perchè avrebbe contro un giudizio da abbattere, in vista di tutto ciò lo Statuto, nell'interesse del popolo, determinava questa preminenza di presentazione, per questo ordine di leggi. Qual differenza di cose, ove si consideri il modo col quale sono amministrate le finanze ed il denaro del popolo per es. in Russia, e come della Russia è così di tutti i Governi assoluti che furono [1]. Il contenuto di questo articolo è una delle più importanti garanzie di uno Stato retto da istituzioni rappresen-

---

(1) I Borboni di Napoli mandavano ogni anno parecchi milioni alla Banca di Londra per conto proprio, sottraendoli alle entrate dello Stato.

tative, ossia di uno Stato libero, e perciò il Parlamento venne anche chiamato dalla sua essenziale funzione — *il signore dell'imposta*, e nel diritto di votarla sta la *chiave* dell'edificio costituzionale. E in fatto senza denari non si può fare la guerra, non intraprendere grandi imprese, ed ove non si approvino le imposte ordinarie, ossia il bilancio attivo, non è nemmeno possibile l'ordinaria amministrazione interna dello Stato, e un qualunque Ministero non aspetta certo questi estremi per dimettersi, e meno il Principe per licenziarlo.

Gli articoli che seguono, dall'undicesimo al ventunesimo inclusivamente, statuiscono sulla età maggiorenne del Re (art. 11), che si verifica a 18 anni, e i successivi, cioè fino al 21, trattano dei regolamenti sulla reggenza; della tutela del Re quando è minorenne; dei diritti spettanti all'Autorità civile in materia beneficaria o concernenti l'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, il di cui esercizio è riservato al Re; della dotazione della Corona; provvedono sugli adeguati assegnamenti dei Principi sia della famiglia, che del sangue Reale, sulla dote delle Principesse e sul dovario, ossia pensione vitalizia alle Regine [1].

Sul contenuto di questi articoli troviamo di notare che il Re non ha che l'uso dei palazzi Reali e dei mobili spettanti alla Corona, dei quali venne eretto

(1) Vedi dopo il commento, il testo completo dello Statuto.

inventario per cura del Ministero, a sensi dell'art. 19; che la dotazione della Corona, ossia la Lista civile di ciaschedun Re, viene stabilita dalla prima Legislatura, ossia dal Parlamento, che si convoca dopo l'avvenimento del Principe al Trono (atteso l'ingrandimento dello Stato in seguito ai fausti avvenimenti degli anni 1859-60, 66, 70, la Lista civile fu portata con legge 21 maggio 1876 a 14,250,000 lire); che i beni posseduti dal Re in proprio, formano il suo patrimonio privato, che tuttavia può disporne per atto fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile, mentre sotto ogni altro rapporto soggiacciono alle norme ordinarie delle leggi civili (art. 20); che una legge del Parlamento deve fissare l'annuo assegno del Principe ereditario, come pure l'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue Reale, oltre al dovario delle Regine, e alle doti delle Principesse; come accadde nell'occasione del matrimonio della Principessa Clotilde col Principe Napoleone Bonaparte, e della Principessa Pia, ora Regina di Portogallo.

Art. 22 e 23. Questi articoli portano l'obbligo al Re o al Reggente di prestare giuramento in presenza delle Camere riunite, per la leale osservanza dello Statuto e delle leggi dello Stato. Re Umberto I prestava, il 19 gennaio 1878, dieci giorni dopo la morte dell'immortale suo genitore, *il Padre della Patria*, il suo giuramento sulla seguente formola: " In presenza di Dio ed innanzi alla nazione, giuro di osservare lo Statuto, e di esercitare l'autorità Reale in virtù delle leggi, e conformemente alle medesime, di far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto, e di regolarmi in

ogni atto del mio regno col solo scopo dell'interesse, della prosperità e dell'onore della Patria. „

È per la più scrupolosa osservanza di questo articolo, che il magnanimo Carlo Alberto, Re Vittorio Emanuele e Re Umberto nostro, e quindi la Casa di Savoia, divenne l'idolo di tutti gli Italiani, e si guadagnò la considerazione di tutta Europa; mentre tutti gli ex Principi d'Italia, e altri d'altri paesi, si macchiarono e si perdettero, perchè spergiuri. — Uno splendidissimo esempio di regale lealtà e dignità lo diede pure il principe Amedeo, ieri Re di Spagna, oggi ritornato Duca di Aosta.

PARTE SECONDA

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

D. Quale è l'oggetto di questa parte dello Statuto?

R. Questa seconda parte ha per oggetto ciò che, nel linguaggio della scienza legislativa, costituisce il *diritto pubblico interno,* ossia i rapporti dell'individuo col Governo, e racchiude le garanzie della libertà individuale, statuendo i diritti dei quali deve godere un cittadino in uno Stato libero.

Esse garanzie costituiscono gran parte dell'essenza del diritto costituzionale, mentre la rimanente si riassume piuttosto nel determinare le forme e le istituzioni

che servono a complemento del diritto individuale, ed alla sua realizzazione nello Stato.

La manifestazione della volontà nazionale è solo possibile allorquando i singoli individui, o associazioni di individui, possono liberamente esporre la loro opinione e nessun privilegio vi sia, nè arbitrio alcuno sia possibile in loro confronto. Così la *uguaglianza* del cittadino avanti alla legge e quale individuo e quale parte di un gremio sociale, è un omaggio reso alla dignità dell'uomo e ad un tempo è indispensabile al suo miglior benessere, come membro di uno Stato.

D. Quanti articoli dello Statuto trattano questa materia e discorretene particolarmente di ciascuno?

R. Tale materia è contenuta in 9 articoli dal 24 al 32.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge.

E infatti, non si saprebbe comprendere come potesse essere libero e felice cittadino colui che nei rapporti personali co' suoi proprii concittadini, o nell' esercizio dei suoi diritti di proprietà o davanti ai Tribunali, potesse essere trattato differentemente da tutti o da alcuno degli altri suoi connazionali.

La storia ci ricorda le epoche feudali, per non dire della schiavitù degli antichi tempi, in cui il signore del castello trattava i suoi vassalli e dipendenti come fossero tante cose, non persone; li assoggettava ad ogni più strano suo capriccio fossero uomini, fossero donne, togliendo ad essi perfino la vita, ove gli talentasse, col mezzo dei bravi di cui disponeva, come di capi masnada ai danni dei suoi soggetti.

La storia pure ci ricorda come vi fossero classi nelle società privilegiate, ed in alcuni paesi sussistono tuttora, per esempio, quelle delle nobiltà e del clero, che trattavano colla gran maggioranza della nazione, ossia col popolo, come da superiore ad inferiore. Quindi angherie, fondate nella legge, di ogni genere, quindi Tribunali speciali, ove il semplice cittadino aveva sempre il torto; tutti i titoli, le cariche, gli onori, le ricchezze mobiliari e la proprietà fondiaria tutto assorbito da esse; onde ingiustizia in ogni dove, povertà dappertutto, e l'uomo, che Iddio fa nascere eguale ai suoi simili ed a sua somiglianza, ridotto ad essere vile stromento in potere d'un altro uomo. Lo Statuto toglie affatto queste anomalie coll'articolo surriferito, che viene corroborato dalla sua seconda parte nelle parole:

(*Seguito*). Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Quest'ultima clausola non porta che alcuni speciali effetti nelle cariche di ordine politico, come quelle di sindaco o di elettore, per le quali è necessario un determinato censo o una data coltura per ragione di utilità pubblica; con che però nessuno è escluso dall'aspirarvi, essendo ad ognuno aperte tutte le vie per migliorare la propria condizione. S'intende poi che qui si accenna ai cittadini tutti che siano però immuni da pregiudizi penali.

Fu questa dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge una delle più grandi conquiste della civiltà, e, fu proclamata per la prima volta nell'Assemblea francese la notte del 4 agosto 1789. La Costituzione

dell'anno III così definisce: " L'eguaglianza consiste nella legge, che è la stessa per tutti, sia che essa protegga, sia che punisca: l'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcuna eredità di potere. „

Ma si avverta con Montesquieu che, come il cielo dalla terra, così il vero spirito d' eguaglianza è lontano dallo spirito dell'eguaglianza estrema. Nello stato di natura gli uomini nascono certamente nell' eguaglianza, ma essi non potrebbero rimanervi. La società la fa loro perdere, ed essi non ridivengono eguali che mediante le leggi.

Giustamente ha detto Troplong: in fatto di eguaglianza non ci ha che un principio vero, è l' eguaglianza dinanzi alla legge.

Però, osserva Romagnosi, in nessuna parte l'eguaglianza trovasi sì ben promossa protetta e difesa, quanto in una buona società civile, cioè in un popolo retto da un forte e ben regolato governo, in cui tutti siano servi della legge e nessuno del privato. Ma finalmente bisogna osservare che questo principio della eguaglianza non esclude nella società politica la gerarchia e le distinzioni personali, perchè la preminenza in tal caso è conferita all'ufficio e non all'individuo, ed il lustro si riflette dalla carica sull'individuo e non viceversa, ed essa è per sè impersonale e rappresenta il principio d'autorità dello Stato sugli amministrati.

Art. 25. Essi (i regnicoli) contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Questa disposizione viene quale conseguenza necessaria del principio contemplato nel precedente articolo,

che tutti gli uomini sono eguali davanti alla legge. Eguali sono i vantaggi in uno Stato libero, eguali debbono essere anche i pesi. Non potendosi evitare in nessuno Stato la necessità delle imposte, questo solo era a cercarsi, che nessuno e nessuna classe ne fosse colpita più che le altre, come avveniva in alcuni paesi, ove, per esempio, il clero ne era esente, venendosi con ciò a stabilire un odiosissimo privilegio.

Le norme costituzionali poi prescrivono che ciascun contribuente debba essere aggravato in proporzione dei proprii averi, e la giustizia di questo principio è per sè manifesta. Lo Statuto col presente articolo sanziona tale gran massima; il metterla in esecuzione nei limiti del possibile spetta al Parlamento, il quale con ciò viene chiamato a far prova di molta scienza finanziera, perchè, il proporzionare l'imposta è uno dei quesiti più difficili a sciogliersi dall'economia politica, di cui la finanza è un ramo.

L'*ideale* in argomento di tributi è non solo che tutti i contribuenti paghino in proporzione dei loro averi, ma che partecipino in eguale proporzione ai benefici materiali e morali, che tali sono i più alti fini dell'imposta. Ora tutto codesto è *ideale*, appunto perchè in pratica non può avere che una applicazione relativa, — per il tributo, fra l'altro, bisognerebbe che il fisco entrasse in tutti i particolari della vita economica, anzi della privata, dei cittadini, — per i benefici, che venisse a delle equiparazioni impossibili. Da ciò l'assurdo di certe pretese che pure si odono ogni giorno, chè non è rado, per esempio, l'udire i contribuenti di un comune sito in valli appartate ed a 2000 metri di altezza, affermare l'ingiustizia di cui sono

gravati, quella cioè di dover esser contribuenti per le ferrovie, essi che mai non ne avranno; — tanto varrebbe che le città lontane dai lidi, protestassero per le spese che fa lo Stato nei porti di mare, esse che non ci ponno pretendere affatto, — e tanto varrebbe che il cittadino che non ha figli, non volesse pagare il suo contributo per la pubblica istruzione, — come chi per sua sventura è cieco, volesse abolite le spese per la illuminazione pubblica della propria città, — da questo lato l'ideale dell'imposta, sarebbe quella del tabacco.

I beni che derivano ad un cittadino dal consorzio civile cui appartiene oltre a quelli della sicurezza, della difesa dello Stato e della buona convivenza, sono infiniti, e basterebbe per persuadersene che il medesimo riflettesse alle condizioni in cui sarebbe se fosse nato e vivesse nello stato di isolamento, — se poi ripensasse ai vantaggi, ed alle soddisfazioni morali che gliene vengono, dall'appartenere ad una grande nazione, dall'avere una patria, allora, oltre agli utili materiali che scorge derivargliene, l'animo suo si eleverebbe e si nobiliterebbe in tutti quegli alti sentimenti, che da uomo lo fanno cittadino, e da cittadino patriota.

Ed è il sentimento della patria che deve sopra tutto predominare, anzichè una pura aritmetica, perchè è desso, che mentre ci fa sentire meno gravi i sacrifici che per quella facciamo, persino di sangue, ci ammonisce ancora che è pur virtù necessaria il sagrificare parte dei nostri averi, dei nostri risparmi, ed in quei modi che appaiono unicamente i più equi e solo possibili nella pratica della tassazione, necessaria-

mente e sempre per il passato, come per l'avvenire, assai imperfetta rimpetto ad un assoluto *ideale* di eguaglianza, e di perequazione fra i redditi ed i benefici. In un paese nel quale i cittadini, ossia i contribuenti, non si accomodino in fatto di tassazione, a questa specie di compromesso fra la giustizia distribuitiva assoluta, e la possibile in una società civile, in un tal paese, vi saranno degli abitanti non mai dei cittadini, sarà possibile lo stato di un giorno, non mai, ed a loro danno e scorno, una patria.

Per carichi dello Stato, poi, di cui nel presente articolo, non s'intendono i soli finanziari, ma anche quelli che derivano da certi pubblici uffici, come quello dei giurati, dalla leva (chè senza leva non v' ha esercito, e senza di esso la patria non può essere sicura), e da qualunque altro obbligo che venisse ai cittadini imposto dalla legge.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o condotto in giudizio, se non nei casi preveduti dalla legge o nelle forme che essa prescrive.

Abbiamo accennato nella introduzione a questa seconda parte, come la libertà individuale sia il cardine dell'edificio costituzionale, o di uno Stato libero. Questo articolo espressamente la garantisce. È poi facile il vedere che tale diritto si risolverebbe in semplici parole, ove alcuno potesse essere arrestato, o tradotto avanti ai giudici, per puro capriccio di qualche funzionario, come succedeva negli Stati dispotici. Bisogna quindi che alcuno sia incorso in uno dei casi punibili dalla legge, e allora potrà essere arrestato e condotto

in giudizio purchè, anche in tale emergenza, ciò si faccia nelle forme che essa legge prescrive. Così non sarà lecito tradurre alcuno avanti ad un giudice, che non sia competente ad esaminarlo, senza la controlleria e le forme volute dai regolamenti, che tutelano i cittadini dagli arbitrii del giudice.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

In uno Stato libero ciascuno si considera re in casa propria. Quindi consegue che il diritto del cittadino non può essere violato dalla forza pubblica; così come non lo può essere la libertà personale, che allorquando la legge lo permetta, e ciò si faccia nelle forme da essa volute. Chi ha vissuto come noi sotto un Governo dispotico, può adequatamente apprezzare questa franchigia.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

L'uomo ha, oltre le forze comuni a tutti i viventi, una potenza che da essi lo distingue e lo eleva a signore del creato. Questa potenza risiede nella facoltà del pensiero. I grandi portenti della civiltà sono a lei dovuti, per essa l'uomo raggiunge la sua maggior possibile perfezione e si eleva alla contemplazione dell'ideale, dell'infinito e della divinità. Ma discendendo nelle regioni politiche, l'uomo, come membro dello Stato, come cittadino di un paese libero, deve aver guarentito il diritto di potere, senza inciampi, manifestare il suo pensiero sulle cose dello Stato, perocchè

è questo uno dei mezzi più acconci per esercitare il proprio diritto di prender parte all' amministrazione della pubblica cosa, e perchè dall' opinione degli individui uniti insieme ne risulta la grande potenza degli Stati liberi, che è detta della *pubblica opinione*, secondo la quale deve assolutamente dirigersi un Governo, quando sia giunto a rappresentare il voto della maggioranza della nazione. Ora, la stampa è quel trovato del genio umano, che corrisponde mirabilmente a questa esigenza dei popoli governati a libero reggimento. La stampa, mediante il giornalismo ed i libri, crea un potere in mano al popolo, al quale nessun arbitrio del Governo passa inavvertito, nessun bisogno rimane sconosciuto. Per essa nessuna legge può esser emanata, e meno sussistere, contraria agli interessi della nazione, nessuna persona indegna della estimazione dei proprii concittadini può mantenersi in seggio per comandare o rappresentarli nei pubblici uffici, è insomma il potere *controllore* di tutto ciò che esiste e si opera nello Stato, la scolta sempre vigile degli interessi della nazione e dello stesso Governo, affinchè non si metta in una via che gli potesse riuscire pregiudizievole.

Se non che tanto potere in mano a ciascun individuo potrebbe agevolmente trasmodare in danno della nazione, e più degli individui, ed è perciò che lo Statuto, nell'articolo di cui ci occupiamo, stabilisce — che una legge apposita ne reprimerà gli abusi [1]. — Negli

---

(1) Appo di noi questa materia è retta dall'editto 26 marzo 1848, dalla legge 26 febbraio 1852, e dall'art. 9, comma sesto, del vigente Codice di procedura penale. La nostra legislazione sulla stampa è una delle più liberali d'Europa; ma abbisogna di correttivi, per la responsabilità degli scrittori e dei tipografi.

Stati dispotici, non si può stampare che ad una condizione, quella cioè di sempre approvare e lodare il Governo, pena il carcere e peggio.

(*Seguito dell'* Art. 28). Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici, e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Con ciò lo Statuto deferisce al potere vescovile, la stampa di opere che trattano esclusivamente di materie religiose e nelle quali la sola autorità competente è la ecclesiastica, sempre che debbano servire ad uso pubblico.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcun' altra eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Per le stesse ragioni che in un Governo libero deve essere inviolabile la libertà individuale ed il domicilio, deve esserlo anche la proprietà, che costituisce uno degli elementi indispensabili al vivere sociale. Ove però lo esiga l'interesse pubblico, è anche giusto, sempre dietro una prova legale, che si debba cederla, mediante tuttavia il corrispondente risarcimento [1].

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

---

(1) Presso di noi, in materia, vige la legge 25 giugno 1865, in armonia coll'art. 438 del Codice civile.

Ci riportiamo alle osservazioni esposte sotto l'art. 25, avvertendo che la sanzione del Re è necessaria, non potendo nessuna legge essere efficace senza il concorso della sua firma, e nessun tributo imposto senza una legge, cioè senza l'assentimento delle Camere, e tutto ciò per una più forte garanzia contro ogni abuso.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i creditori è inviolabile.

I Governi liberi, per essere veramente tali, bisogna prima di tutto che siano galantuomini, perchè diversamente sarebbe una libertà tutta a loro esclusivo vantaggio, cioè giungerebbero all'apice della tirannia. Tutti i debiti e gli impegni, che contrae lo Stato, lo costituiscono un ordinario debitore verso i suoi creditori; ne viene quindi che se approfittando della sua onnipotenza in confronto dei privati, sconoscesse in tutto od in parte queste sue obbligazioni, commetterebbe un ladrocinio; oltre a che perderebbe ogni fiducia e nell'interno ed all'estero. Negli Stati dispotici non havvi al contrario alcuna garanzia simile a quella qui stabilita dal nostro Statuto. La prosperità finanziaria dell'Inghilterra è dovuta in gran parte alla sua scrupolosità nell'adempiere ai suoi impegni. L' Italia nostra dovette sobbarcarsi al peso d'un grosso debito pubblico incontrato per sostenere la lotta nazionale contro l'Austria, e per rifarsi a nuovo onde porsi al livello degli altri Stati civili nelle esigenze della progredita civiltà; ma il suo credito sta, per aver sempre puntualmente pagato, il che non accadde di altri Stati, come dell'Austria un tempo, della Spagna, del Messico, della Grecia e della Turchia in oggi.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunanza pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

In questo articolo lo Statuto sancisce quella franchigia che si chiama il *diritto di riunione.* Per esso i cittadini ponno tranquillamente adunarsi in quel numero che vogliono in un luogo aperto o chiuso, per discutere degli affari dello Stato, della Provincia, del Comune; stendere indirizzi, petizioni da presentarsi od al Parlamento o a qualsivoglia Autorità, e prefinirsi uno scopo o politico, o scientifico, o letterario od industriale, commerciale od agricolo, ed in generale far quanto loro aggrada, bastando che non ne venga turbata la tranquillità dello Stato.

Così delineata la sfera d'attività che sta aperta alle *riunioni*, non sarà minore quella che viene schiusa ai cittadini dal diritto di *associazione,* altro dei diritti naturali, e che implicitamente e per analogia suolsi considerare contemplato in questo articolo. Per intendere la portata di tale franchigia, volendosi servire di un paragone, si immagini quanto poco di forza possa avere un filo di canape, se isolato, e quanto al contrario ne abbia, quando lo si unisca a cinquanta altri fili, a cento, a mille; la forza di quel filo si moltiplica in ragione del maggior numero di fili che gli vengono aggiunti, di quegli istessi fili, che applicati separatamente non avrebbero mosso un ciottolo, si trascinano dietro un macigno, un bastimento. Quello che del filo di canape, avviene delle forze morali dei singoli cittadini, che isolate non valgono nulla, unite insieme producono i più inaspettati e grandiosi effetti; e però la

scienza ha formulato questo assioma, che *la riunione delle singole forze forma una forza maggiore della somma delle medesime.* È l'associazione delle piccole e singole forze che oggi produce i più grandi portenti delle industrie moderne. Le strade ferrate, le flottiglie mercantili, i palazzi di cristallo, il congiungimento dei mari, il traforo delle più alte montagne, le più grandi fabbriche d'armi, di stoffe, le colossali imprese di giornali e fino la diffusione della fede nei popoli ancora barbari, e le difese nazionali ai tempi nostri, si compiono e si alimentano con questo grande trovato della moderna scienza sociale. Quanto avviene nel mondo fisico e morale, per le stesse leggi avviene nel mondo politico; la voce che esce da un circolo politico, da una grande convocazione di popolo, è per la natura delle cose più espansiva, cioè si fa intendere a tutti gli altri cittadini che non presero parte all'adunanza, ed è influente e rispettata nelle regioni del Governo, presso tutte le Autorità e presso gli altri concittadini, perchè quella voce non è l'espressione di un individuo, ma di un numero indeterminato d'individui, di un corpo morale. Essa si presenta rivestita di tutta quella autorità che acquista una proposta od un parere, allorquando può ravvisarsi in esso non più l'opinione di un individuo, ma quella di una parte della nazione. In Inghilterra, ove più antiche sono le pratiche costituzionali, la pubblica opinione, in tutte le quistioni che interessano il bene del popolo, si manifesta col mezzo di discorsi che si pronunciano, degli indirizzi che si firmano in queste grandi unioni di cittadini, dette *meetings;* e quando una proposta di legge per tal modo si è guadagnata l'approvazione della maggioranza degli Inglesi, non si

è mai dato il caso che il Parlamento ed il Governo non l'abbiano presa in considerazione e adottata.

I Governi dispotici, siccome non ponno ammettere la libertà della stampa, quella poi di associazione combattono come il loro più potente avversario; e noi che fummo soggetti per tanti anni chi all'Austria antica, chi ai Borboni, ecc., non avremmo, sotto quei regimi, nemmeno osato sognare il possesso d'un tale diritto. Le due franchigie, della libera stampa e dell'associazione, per le quali il popolo può influire e nel determinare le elezioni de' suoi Deputati al Parlamento, alla Provincia, al Comune, e sulle disposizioni tutte che può prendere il Governo, fanno il popolo legislatore di sè stesso, e quindi padrone dei proprii destini, ove sappia comprenderne l'importanza e saggiamente usarne (1).

---

(1) Importa dare maggior sviluppo al contenuto di questo articolo.

È mestieri premettere che il nostro Statuto fu in buona parte tolto da quello del Belgio del 1831. In esso trovasi corrispondente al nostro articolo 32 l'art. 19, il quale sancisce solo *il diritto di riunione*; il successivo art 20 del testo belga non è trascritto nel nostro, ed ivi disponesi tassativamente sul *diritto di associazione*.

Però il *diritto di associazione* va annoverato fra i diritti individuali e naturali, e come tale doveva essere implicitamente riconosciuto dalla Costituzione largita da Carlo Alberto, ove una legge speciale non lo avesse vietato o non lo avesse sottoposto a determinate condizioni. Nel Codice penale Sardo, allora vigente, del 1839, vi erano appunto articoli che statuivano in questo senso. E fu per togliere ogni efficacia ai medesimi e far cessare questa anomalia nel nuovo diritto interno di quel paese, che il Governo, con R. Decreto del 26 settembre 1848, emanato in virtù dei poteri straordinari di cui allora era rivestito, aboliva gli art. 483 e seguenti di quel Codice.

Sebbene si intendesse che pubblicato lo Statuto il diritto di associazione fosse, come sopra avvertimmo, virtualmente garantito, tuttavia dopo tale R. Decreto più che nel *gius* consuetudinario, si ammise, fu posto fuori di ogni dubbio, che il diritto di associazione fosse entrato nel nostro *gius* positivo, nel nostro diritto pubblico interno.

Però da quel primo apparire delle libere istituzioni, in una parte, d'Italia, ai nostri giorni, nei quali tutta la vediamo meravigliosamente

(*Seguito dell'*Art. 32). Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Il presente alinea si riporta alle disposizioni che vigono per l'ordine pubblico, sopra i teatri, o gli altri luoghi pubblici od aperti al pubblico per l'ordinaria loro destinazione.

È chiaro che ove così non fosse, codesti luoghi si convertirebbero in convegni di continuo disordine morale e materiale.

Del Parlamento.

D. Di che viene a trattare in seguito lo Statuto?

R. Nelle successive parti III e IV è trattato del Par-

composta a libertà, ad indipendenza ed unità, necessariamente si dovette passare per periodi fortunosi, ed in essi era inevitabile che lo stesso impulso dei sentimenti patriottici facesse ricorrere a quei mezzi che più apparissero efficaci onde raggiungere gli intenti che man mano si affacciavano al sentimento popolare — mentre ancora doveva verificarsi, che quanto vi fosse di torbido nel paese, non lasciasse intentato il potentissimo fra gli strumenti di agitazione popolare, quale quello di cui è parola.

Da qui l'uso, e sovente l'abuso del diritto di riunione e più di quello di associazione, da parte di chi non poteva dare alcuna malleveria, nè incontrare alcuna responsabilità pel fatto proprio; — e da qui ancora la inevitabile opposizione di coloro cui spettava tale responsabilità, sia all'interno che rimpetto all'estero, ossia l'intervento del Governo.

La storia nazionale dell'ultimo trentennio, o meglio la storia del nostro risorgimento, per quanto riflette le vicende interne del paese, segna larghe traccie di queste varie lotte che tratto tratto vennero ad agitarlo in applicazione del diritto di riunione e di associazione, dissensi e lotte che dal paese passando di lor natura in Parlamento, provocarono la caduta di diversi Ministeri e di Destra e di Sinistra.

È fuor di dubbio, che su questo grave argomento, del diritto di riunione e di associazione, la patria legislazione potrebbe essere più esplicita e completa.

lamento, ossia della Costituzione e delle attribuzioni della Rappresentanza nazionale. Si chiama Parlamento, perchè la parola orale e scritta è l'unico mezzo col quale agisce e manifesta la sua potenza. Ivi si radunano i Rappresentanti della nazione per parlare, o meglio per discutere, formolare, sopprimere e approvare le leggi che regolano tutto l'andamento dello Stato.

Il Parlamento negli Stati monarchici-costituzionali si compone di due Camere od Assemblee, ed a termini del nostro Statuto, l'una dei Deputati, ossia degli eletti direttamente dalla nazione; l'altra dei Senatori, i cui membri sono nominati dal Re. Una legge non può essere sottoposta alla sanzione Reale se prima non è stata approvata da ambedue le Assemblee; com-

---

Ammesso, come è indiscutibile, che l'associarsi sia un diritto, non vi fu certo eguale consenso nel riconoscimento delle sanzioni penali, che valgono a punirne gli abusi, moderandolo, sia in via preventiva, sia in linea repressiva, tanto che non abbiano mai a restare impunite consociazioni che si proponessero qualunque fine contro le istituzioni, o l'ordine pubblico perchè il Governo si trovasse disarmato contro di esse.

Siffatta lacuna fu avvertita da assai anni, e l'onorevole Boncompagni ebbe mandato dalla Camera nel 1862 di farsi relatore di un progetto di legge che valesse a riempirla, ma lo schema che l'egregio uomo compilava non giunse tampoco agli onori della discussione.

Tuttavia in oggi finalmente si può dire che almeno una giurisprudenza fu assodata sul grave argomento.

L'ordine del giorno del 4 aprile scorso, deliberato dalla Camera dei Deputati con una maggioranza non mai vista su tale questione pose fine ad una solenne discussione nella quale appunto, in seguito a certi disordini accaduti a Milano, a Genova, a Rimini ed altrove pel fatto di associazioni repubblicane, l'Assemblea approvava alcuni criterii esattamente formulati dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno Depretis, sul diritto di associazione.

Tali criterii sarebbero i seguenti:

1. Nessun provvedimento finchè le associazioni rimangono nel campo puramente speculativo.

penetrano quindi in sè la maggior parte del potere legislativo. La loro ragione poi di esistere in questo modo, come la loro sfera di azione, saranno più facili a comprendersi, dietro l'esame del come si costituiscano e dei loro attributi.

PARTE TERZA

Del Senato.

D. Che intendete per la parola Senato?

R. Per Senato (da *senectus*, vecchiaia dei latini),

---

2. Immediata repressione all'apparire di qualsiasi fatto che a termini delle leggi vigenti costituisca un reato o l'evidente *preparazione* a commettere un reato.

Resta pertanto stabilito che il Governo si ritiene in facoltà non soltanto di *reprimere* un fatto, il quale costituisca una violazione di legge, ma ancora di *prevenirlo*, coll'agire da parte sua, quando il fatto stesso si trovi nel periodo della sua *preparazione*.

Le disposizioni di legge alle quali principalmente si riferiva l'onorevole Presidente del Consiglio, sarebbero quelle contenute nei seguenti articoli:

Art. 468 (Codice penale). Chiuque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi, o sparsi o distribuiti al pubblico abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila.

Art. 469. Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo precedente abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno e con multa estensibile a lire due mila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.

s'intende: " Una radunanza di uomini benemeriti della patria, rispettabili per età e considerevoli per consiglio, per autorità e per censo nella nazione. „

D. In quanti articoli lo Statuto determina la composizione e le attribuzioni del Senato, e dietro quali principii?

R. In sei articoli, dal 33 al 38.

L'articolo 33 è così concepito:

Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.
2. Il Presidente della Camera dei Deputati.
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.

Art. 470. Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici secondo le regole stabilite nell'art. 104; salve le altre disposizioni speciali della legge riguardo ai provocatori.

Art. 471. Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra persona del Re, o le persone della Reale Famiglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato.

Art. 9. (Legge di pubblica sicurezza):

« Gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare alla osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, ecc. ecc. »

Dai sopra riportati criterii, posti in armonia ed applicati alle riferite disposizioni di legge, si deduce che ciò che é riguardato come colposo nel privato cittadino, non può essere riguardato come lecito in un'associazione, in un ente collettivo, che raccogliendo i privati li organizza, e per ciò stesso ha maggior forza ed efficacia di ciascun di loro; — in altre parole, — la libertà di associazione non si deve estendere fino a tollerare gli scritti e i fatti, che nel cittadino sono reati.

4. I Ministri di Stato.
5. I Ministri Segretari di Stato.
6. Gli Ambasciatori.
7. Gl' Inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni.
8. I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione o della Camera dei conti.
9. I primi Presidenti dei Magistrati d'appello.
10. L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore generale dopo cinque anni di funzioni.
11. I Presidenti di classe dei Magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni.
12. I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni.
13. Gli Avvocati generali, o Fiscali generali presso Magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni.
14. Gli Uffiziali generali di terra e di mare.
15. I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.
16. I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.
17. Gl' Intendenti generali, oggi Prefetti, dopo sette anni di esercizio.
18. I Membri della R. Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.
19. I Membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni d'esercizio.
20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrato la patria.
21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Per la più chiara esposizione della materia, si uniscono qui anche i successivi articoli.

Art. 31. I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente, entrano in Senato a ventun'anni, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e Vicepresidenti del Senato sono nominati dal Re.

Spetta adunque al Re (articolo 33) il diritto di nominare, e in numero illimitato, i membri di questa Assemblea, purchè non siano minori in età di quarant'anni, e li scelga dalle 21 categorie sopra riferite.

Il mandato del Senato è quello di concorrere alla formazione delle leggi colla Camera elettiva e col Re; nessuna legge quindi può sortire alcun effetto, se prima non sia stata anche dal Senato approvata.

Ora, per comprendere la ragione di tale istituzione del diritto costituzionale, bisogna concretare alcune idee, che escono dallo svolgimento naturale dei fatti, e per chiarire meglio questa ricerca, ci riportiamo ad una ipotesi. Suppongasi che nello Stato non vi siano che due poteri che concorrano a formare le leggi, il potere diretto popolare, ossia la Camera dei suoi rappresentanti, ed il potere Regio ossia la persona del Re. In questa ipotesi conviene esaminare di quale natura sia per sè stessa una Rappresentanza popolare. Le esperienze notate dagli storici ci dimostrano che, nel mentre tali Rappresentanze si conformano ai bisogni del paese, e se ne fanno zelanti interpreti, nello stesso tempo, sia perchè composte di persone nuove agli affari di Stato, o per età non abbastanza lontana dal bollore giovanile, sia perchè facilmente in esse si ingenera uno spirito di corpo per cui non tollerano tranquille la influenza di altri poteri, sia perchè riconoscendo il loro mandato direttamente dal popolo, si fanno più inchinevoli ad assecondarlo anche nelle sue

passioni allorchè giungono a tal punto da farsi minaccevoli, per tutte queste ed altre ragioni si videro non di raro queste Assemblee di origine affatto popolare, trascendere o in una cieca ostinazione, o, e più di frequente, in un irresistibile impeto di precipitate riforme progressive, compromettendo pur anco l'ordine e la tranquillità dello Stato. E tali sventure in siffatta ipotesi non sono difficili a prevedere, poichè allorquando per qualsiasi motivo trovansi di fronte la Rappresentanza popolare da una parte, ed il potere Regio dall'altra, tanta è la dignità e la forza di cui sono rivestiti entrambi, che, al sorgere di un conflitto, è pretender troppo il richiedere moderazione all'uno od all'altro dei contendenti, e nasce da ciò che in mancanza di un terzo interveniente che si ponga a ravvicinare, od a tenere staccate, secondo i casi, le due parti, queste vengono ad una lotta; donde le guerre civili, che ebbero origine unicamente da un tale diffetto nell'organismo di un Governo, le quali funestarono la vita di non poche nazioni.

Ecco pertanto sorgere, nell'organamento di uno Stato, logica e politicamente necessaria la istituzione di una terza potenza, che si ponga moderatrice fra l'Assemblea popolare ed il potere Regio, ecco la necessità di una seconda Camera.

Ma perchè questa sia effettivamente influente, e corrisponda alla sua alta missione, bisogna che sia circondata dalla maggiore autorità e quindi dal maggior rispetto. Ora, in tutti i paesi del mondo tali sentimenti si conciliano soltanto e si professano a favore di quelle tali persone che possiedono certe determinate qualità, quali la eminente posizione sociale, l'età, le

ricchezze, l'ingegno, e sempre, nei paesi liberi, la provata devozione alla patria.

Tali si presentano le classi di persone che veggonsi indicate nelle categorie fissate dall'art. 33 del nostro Statuto, dal n. 1 al 21, che tutte debbono avere per lo meno l'età di quarant'anni, non che le persone di cui nell'articolo 34. Fra queste pertanto dovea scegliersi il corpo moderatore o dei Senatori.

Ma a qual potere dello Stato dovea spettare il diritto di nomina dei membri di questa Assemblea? Evidentemente al potere che fosse il più alto collocato nella nazione, al potere Reale. E perchè nello stesso tempo un tal Corpo potesse godere della più grande indipendenza, e davanti al potere stesso che lo nominava, e davanti alla nazione di cui si costituiva, fino ad un certo punto, censore o giudice, non dovea temere per la propria esistenza in caso di opposizione da qualsiasi parte sorgesse; ed ecco la ragione per la quale i suoi membri debbono essere nominati a vita.

Se non che, alcuni dei difetti ai quali ravvisammo poter inclinare la Camera dei Deputati, non sono impossibili in quella dei Senatori, ed altri potrebbero verificarsi in senso inverso di quello che si riscontrerebbe nella Camera popolare. Così è possibile che lo spirito di corpo prenda tanto la Camera Alta quanto quella Bassa e che mentre quest'ultima incorrerebbe forse ad eccessi nella via del progresso, la prima si rendesse ostacolo insuperabile al regolare sviluppo della nazione, per invincibile spirito di conservantismo.

Al sopraggiungere di un tal caso, come potrà procedere il Governo di uno Stato? Qui si presenterebbe un altro pericolo di guerra civile o di immobilità, che

nella vita politica equivale al suicidio dello Stato. Ma per le ragioni anzidette, la Camera dei Senatori non si può nè rinnovare in parte, licenziandone alcuni dei membri, nè sciogliere costituendone un'altra, e ciò per essere i suoi membri nominati a vita. Di più col limitare il numero dei Senatori, sarebbesi creata una aristocrazia così formidabile che potrebbe sfidare il Principe ed i sudditi. La natura delle cose qui non poteva suggerire che un sol mezzo per togliere lo Stato a tanto disordine, quello cioè di attribuire a quel potere, cui spetta la costituzione della Camera, mediante il diritto di nomina, la facoltà di accrescere il numero dei membri componenti la medesima, ossia, era necessario di conferire al Re il potere di creare in *numero non limitato* nuovi Senatori; e precisamente in questi sensi statuisce l'art. 33.

S'intende che tale facoltà non va usata che con molta discretezza, onde non torni un provvedimento che leda la dignità del Senato, un'offesa alla sua indipendenza.

Per ragioni analoghe a quelle fin qui esposte circa la nomina dei singoli Senatori, l'art. 35 prescrive che il Presidente e i Vicepresidenti (già sempre scelti dal corpo del Senato) siano nominati dal Re; solo gioverà l'aggiungere che in vista dell'alta dignità ed importanza che hanno nello Stato queste cariche è conveniente che sieno di nomina del potere Reale, cioè che godano dell'intiera sua fiducia.

(*Seguito dell'*Art. 35). Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Essendo queste cariche subalterne nelle dignità della Camera senatoria, non era necessario, nelle viste or

ora esposte, derogare alla norma generale, che ciascuna Assemblea debba nominarsi il proprio personale d'ufficio.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re, per giudicare dei crimini di alto tradimento, o di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

Rilevasi da quanto fu esposto che il Senato è il corpo più autorevole dello Stato. Era quindi naturale e opportuno che lo Statuto lo dichiarasse solo competente per sentenziare sopra le persone più alto locate nello Stato, quali i ministri, sopra i crimini, come l'alto tradimento e l'attentato alla sicurezza dello Stato, crimini che hanno per iscopo di sobbalzare l'ordine sociale, e quindi la ruina della patria, per necessario effetto [1].

(*Seguito*). In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Non essendo nè conveniente, nè utile allo Stato, che allorquando il Senato siede espressamente colla grave missione di giudicare di crimini di sì alta rilevanza, o i ministri, desso si occupi di altro oggetto, e perchè nello stesso tempo non funzioni come potere legislativo e giudiziario.

---

(1) Il Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di giustizia, porta la data del 7 maggio 1870.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare di reati imputati ai suoi membri.

Fu ritenuto conveniente di riconoscere nei Senatori una tale franchigia per accrescere lustro e dignità all'Alto Consesso e cui appartengono.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Real Famiglia sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Essendo questi atti importantissimi nello Stato, nè trovandosi in esso un corpo più autorevole di quello del Senato, si vede quanto sia opportuna la disposizione di questo articolo.

D. Veduto il modo di costituzione e le attribuzioni del Senato; sapreste in poche parole dirmi del suo ufficio nell'organismo dello Stato?

R. Potrebbe dirsi essere il Senato un corpo che forma un contrappeso per mantenere l'equilibrio nei poteri legislativi dello Stato, tale che lo pone in quiete e sicurezza, mettendosi dalla parte del Re, quando il popolo trasmoda nell'esercizio dei suoi diritti a mezzo dei suoi diretti rappresentanti, o dalla parte del popolo, quando il Re trasmoda nell'esercizio della sua autorità.

PARTE QUARTA

Della Camera dei Deputati.

D. Che si deve intendere per Camera dei Deputati?

R. Quell'assemblea i cui membri sono eletti dalla maggioranza dei cittadini, e che concorre col Re e col Senato alla formazione di tutte le leggi che reggono lo Stato: si denomina anche *Camera elettiva.*

D. Ov'è che lo Statuto tratta della Camera dei Deputati?

R. Nella sua quarta parte, dall'art. 39 al 47; ne tratta esclusivamente, riserbandosi nella seguente parte quinta a statuire altre norme che sono comuni alle due Assemblee, dei Deputati cioè e dei Senatori.

D. Riportate e spiegate i singoli articoli di questa quarta parte?

R. Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali, conformemente alla legge.

Una delle differenze adunque che passano fra la Camera senatoria e quella dei Deputati, si è che il mandato ai membri della prima è dato dal Re, della seconda dai Collegi elettorali. Il Collegio elettorale poi non è altro che quel numero di elettori che esce da una data frazione della popolazione stabilita dalla legge elettorale, la quale determina, anche dietro apposite norme,

chi possa essere elettore. Ne viene da tutto ciò, che ciascun membro della Camera dei Deputati è eletto a mandatario del popolo, che quindi la Camera elettiva dei Deputati — è la rappresentanza diretta della nazione [1].

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non goda i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Gli altri requisiti voluti dal presente articolo sono:

1. Avere riportata la maggioranza dei voti a termini dell'art. 74 della legge elettorale 22 gennaio 1882, N. 593.

2. Non occupare uffizi governativi, salve le eccezioni determinate da leggi speciali [2].

3. Non essere o Sindaco o Deputato provinciale nel Collegio elettorale in cui esercita al tempo dell'elezione il suo ufficio amministrativo [3].

4. Non avere collo Stato vincoli d'affari [4].

In questo articolo devesi notare la differenza nella età che abilita ad essere membri dell'una o dell'altra Camera. Nella elettiva bastano anni trenta, nella senatoria non meno di quaranta.

Questa differenza ci dà una delle ragioni per le quali la Camera dei Deputati fa sempre mostra di

---

(1) Vedi appendice.

(2) Legge 3 luglio 1875, N. 2610, conosciuta col nome di legge Bonfadini, e legge 13 maggio 1877, N. 3830, conosciuta generalmente col nome di legge sulle incompatibilità parlamentari.

(3) Legge 5 luglio 1882, sulle incompatibilità politico-amministrative.

(4) Legge 13 maggio 1877, N. 3830.

maggiore energia, perocchè havvi in essa, in confronto della senatoria, un elemento meno temperato in ragione dell'età.

Art. 41. I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non solo le provincie in cui furono eletti.

Questo articolo contiene una massima che in pratica fa d'uopo non di rado rammentare sia agli elettori, sia agli eletti. In quanto ciascun Deputato è l'eletto di un dato Collegio è suo diritto e dovere far presenti alla Camera i bisogni della sua Provincia, del suo Collegio: ma siccome ad un tempo è un membro della Rappresentanza della nazione, quindi ne viene che non dovrà mai, ove diasi il caso che una misura arrechi qualche danno al Collegio che rappresenta, e sia reclamata dal vantaggio di tutta la nazione, tenersi obbligato ad osteggiarla e votarvi contro. Se potesse sussistere il principio opposto, parecchie volte un Deputato si dichiarerebbe nemico del benessere della patria, il che equivarebbe a metterlo in una posizione nemica rimpetto alla nazione, od almeno assurda.

(*Prosegue l'*Art. 41). Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Questa disposizione in buona parte discende da quella or ora esaminata, perchè se gli elettori obbligassero il voto del loro rappresentante ai loro locali interessi od alle loro particolari opinioni, cadrebbero ne' vizi di quel Deputato, che crede unicamente di rappresentare il proprio campanile; ma è ancora ragionevole sotto un altro punto di vista. Il Collegio quando si

raduna è libero di scegliere chi vuole, basta che sia suddito del Re, e abbia gli altri requisiti dei quali nell'art. 40. A lui dunque lo scegliere, fra le moltissime, la persona che abbia intera la sua fiducia. Una volta scelta, non è nè decoroso da parte dell'eletto l'accettare un mandato imperativo, perchè è lo stesso che riconoscersi inabile a comprendere e rappresentare onoratamente il vero interesse del paese, — nè conforme all'indole del mandato legislativo, perchè una misura, p. e., una legge che oggi è buona, compilata in un dato modo, domani, cambiate le circostanze può riuscire tale o da doversi modificare o da diventare interamente inopportuna e cattiva.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Questo articolo contiene due altre differenze intorno alla durata del mandato dei Deputati, che è di anni cinque, in confronto di quella dei Senatori che è a vita. E qui si avverta che il periodo di anni cinque costituisce una *Legislatura*; ossia, una Legislatura consta di cinque anni quando non intervenga prima uno scioglimento, dietro il quale si fanno nuove elezioni generali. Ciascuna Legislatura poi si suddivide in *Sessioni* aperte a mezzo del discorso della Corona, che si chiudono d'ordinario nel periodo di un anno. *Tornata* o *Seduta* appellasi ogni radunanza dell'una e dell'altra delle Camere.

E ritornando sul contenuto di questo articolo, varie considerazioni valgono a spiegarcelo.

Primo. Se una Camera elettiva durasse o a vita, o per lungo tempo, non potrebbe più dirsi che è la vera

espressione della volontà popolare, la quale col procedere degli anni si modifica conformemente al progresso generale della umanità, al sorger di nuovi bisogni, al propagarsi di nuove idee. Se il mandato quindi dei Deputati fosse duraturo lunghi anni, avremmo una Rappresentanza popolare, che non rappresenterebbe più il popolo.

Secondo. Se un'Assemblea dura troppo a lungo, facilmente in essa s'ingenera tale uno spirito di corpo, che o le fa credere volontà della nazione la propria, o per ispirito di prepotenza si attenta ad imporgliela.

E qui è luogo di esporre un'altra considerazione, che non è l'ultima delle idee alle quali s'informa il diritto costituzionale. Una saggia politica vuole che nello svolgersi delle funzioni governative, e quindi delle istituzioni dello Stato, vi sia posto per tutte le capacità, e se vogliasi anche alle legittime ambizioni. Un buon Governo deve tener conto di tutti gli elementi che sono nello Stato, e specialmente delle capacità intellettuali e dei nobili intendimenti, perchè lo Stato, quale corpo, si regge bene quando alla sua testa, cioè a capo di esso, vi sia l'energia e la sapienza. Una tale condizione nelle regioni del Potere non si raggiunge quando a tutti non siano aperte le vie per farsi valere, perchè è dalla concorrenza, dall'attrito delle varie individualità che escono quelle che realmente sono e le più abili e le più degne di sedere fra i rettori della nazione. Ora l'onore della Deputazione è tale e tanto, che eccita le più elette ambizioni; e da esso l'operosità nello studio, lo zelo negli incarichi municipali, l'onestà nei rapporti pubblici e privati, è portato alla squisitezza del sentimento. Chè, del resto, in legisla-

zione, bisogna essere anzitutto uomini, e tutti sanno come non sia ultima molla nell'uomo l'aspirare ad una considerazione che gli venga dai proprii concittadini, come questa non possa che assecondarsi e lodarsi quando sia frutto o di lunghi ed affaticati studi, di atti nobilmente generosi, o di pericoli corsi per la patria sul campo dell'onore, e come siffatto sentimento della propria dignità, e se vogliasi, del proprio valore, sia incitamento ai più generosi sacrifici ed alle imprese più magnanime ed utili alla nazione.

È per tutte queste considerazioni che un Governo o dispotico o straniero, ammorza negli individui fin dalla loro infanzia gli elementi di quelle egregie virtù, cui nutrono invece ed assecondano i Governi liberi e nazionali.

Art. 43. Il Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni Sessione per tutta la sua durata.

Mentre nella Camera senatoria la nomina del Presidente e del Vicepresidente spettano alla Corona, qui all'invece tutte le cariche all'Assemblea si fanno a maggioranza di voti dai membri che la compongono. Ciò si comprende senza difficoltà, ove si rifletta che verrebbe menomato alla Camera dei Deputati quel carattere di indipendenza dal potere Regio, dovendosi mantenere unicamente espressione della volontà nazionale, qualora il Re vi potesse, come che siasi, avere una influenza diretta od indiretta. E certo, questa non potrebbe a meno di manifestarsi qualora gli appartenesse la nomina delle persone componenti la Presidenza, influenzando la Camera ad ogni tratto di tempo con

un doppio mezzo, colla conferma cioè o colla sostituzione. — L'assieme delle persone che coprono le cariche di cui in questo articolo, costituiscono ciò che si dice *Ufficio della Camera*, e anche il *Banco della Presidenza*. I membri poi della Camera per la trattazione preliminare, e per lo studio delle proposte di legge, si trovano ripartite nel seno della Camera, e ciò si fa a sorte, in un dato numero, e queste speciali sezioni in cui si divide l'Assemblea chiamasi gli *Uffizii delle Camere*. Ciascun uffizio nomina presidente e segretari.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'avea eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

La disposizione di cui in questo articolo è suggerita dalla necessità che il Collegio non manchi del suo rappresentante al Parlamento.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Tale disposizione della legge costituzionale, che costituisce un privilegio per le persone dei Deputati, è opportuna, sempre che non se ne faccia abuso, non solo in riguardo al decoro di un eletto del popolo, ma ancora si reputa un conveniente riguardo verso il popolo stesso che lo eleggeva.

Tuttavia sarebbe desiderabile, in omaggio al principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, che le Assemblee legislative si limitassero il più pos-

sibile nell'applicazione di tale franchigia, tanto più che la medesima apparve nelle prime epoche della storia parlamentare inglese in tempi in cui i rappresentanti di quella nazione si trovarono di frequente in lotta colla Corona, e questa era tratta dalla durezza dei costumi di allora, ad abusare del suo potere, anche con atti arbitrarii, verso i suoi oppositori.

Tutto ciò, rimpetto alla nostra storia contemporanea, ed ai nostri costumi politici, riesce nulla più che un anacronismo.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Il contenuto di questo articolo non ha più applicazione, giacchè la legge 6 dicembre 1877 abolì l'arresto personale per tutti i debiti civili e commerciali.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi alla Corte di Giustizia.

Il diritto che questo articolo conferisce alla Camera elettiva è uno dei più importanti del diritto costituzionale.

Come già fu accennato, e come verrà particolarmente esposto in seguito, i Ministri sono quelli che fanno eseguire le leggi, e che controfirmano, sotto la loro responsabilità, tutti gli atti che emana il Re, i quali non vanno assoggettati al Parlamento, come ancora quelli che si stipulano prima di venire sottoposti alle Camere, come i trattati di pace od altri colle po-

tenze estere. La latitudine quindi delle facoltà ministeriali è amplissima, come grande il lóro potere; perchè tutto nello Stato si muove, si effettua dietro l'opera loro. Importava quindi nell'interesse della nazione che la medesima fosse premunita contro ogni possibile abuso ministeriale. E v' ha di più. La responsabilità ministeriale è una delle basi del diritto rappresentativo; ma perchè sia una realtà bisogna che ne venga affidata la relativa sanzione, almeno nella sua iniziativa, a chi si presenta quale il suo naturale o più solerte contraddittore (nel senso legale) e meglio controllatore (mi si passi la frase). Or bene, nel regime monarchico costituzionale non può esserlo il Re, al quale anzi appartiene il potere esecutivo, comunque irresponsabilmente, e nemmeno la Camera senatoria, perchè è nel suo carattere di essere più giusta nel sentenziare, che sollecita nel voler scoprire un abuso. Ed ancora, chi più risente danno delle illegabilità ministeriali è il popolo, dunque a lui il diritto, od alla sua Rappresentanza, di far valere le sue querele. Ma giudice in tale materia non può essere il Re per la ragione anzidetta, e perchè sia competente il Tribunale, deve essere superiore in autorità all'incriminato, nè tali sarebbero i Tribunali ordinari. Adunque mentre dovevasi alla Camera dei rappresentanti commettere il diritto di accusa, in quella più Alta, dei Senatori, dovevasi riconoscere la competenza a pronunciare il giudizio di cui in questo articolo 47 dello Statuto.

D. Ditemi in poche parole dell' ufficio della Camera dei Deputati nell' organismo dello Stato?

R. Oltre al suo ufficio che emana direttamente dallo Statuto, quello cioè di fare le leggi, è una missione

insita nel carattere della sua istituzione quella di raccogliere in sè e di manifestare l'elemento progressivo che si riscontra in tutte le società, quindi è nella sua indole di sospingere continuamente il Governo sulle vie del liberalismo, o, ciò che vale lo stesso, alle misure che tornino di maggiore utilità ed al più gran lustro della patria. La Camera dei Deputati riassume in sè la forza morale del progresso, sempre impulsiva; quella che emana dal Senato, come vedemmo, è al contrario conservativa.

PARTE QUINTA

Disposizioni comuni alle due Camere.

D. Di che si occupa lo Statuto in questa quinta parte?

R. Come appare dalla sua intestazione, di quelle disposizioni che non sono esclusive nè all'una nè all'altra Assemblea, ma appartengono a tutte e due.

Lo Statuto dedica a questa sua parte diciassette articoli.

D. Riferite e spiegate questi diciassette articoli.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della Sessione dall'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli.

La disposizione di quest'articolo deriva dal principio, che ambo le Camere costituiscono un solo corpo, che si dice Parlamento; esse procedono come in compagnia, ma nello stesso tempo l'una è di regola e di freno all'altra. Notisi la parola *Sessione,* e però lungo il suo periodo un'Assemblea può riunirsi, anche se non sedesse l'altra.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Col giuramento, atto col quale si chiama Dio in testimonio della verità che si attesta e vindice della menzogna, fu sempre costumanza di tutti i tempi di rendere più solenne una rilevante promessa. La somma importanza di quella discorsa in questo articolo è di per sè troppo evidente.

La formula del giuramento è la seguente: " Giuro di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le mie funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria. „

L'essere spergiuro è cosa infame; — il sofisticare per coprire un'ipocrisia, fu sempre ritenuta cosa inonesta, sarebbe un rifarci alle restrizioni mentali.

Ad assicurare l'esatta osservanza della prescrizione sovra accennata, venne promulgata la seguente legge in data 30 dicembre 1882, N. 1156:

1. I Deputati al Parlamento che abbiano ricusato o ricusino di giurare puramente e semplicemente nei

termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

2. I Deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sovra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione ed indennità.

La disposizione di questo articolo ha in sè stessa un grave difetto, perchè esclude dalla Deputazione uomini meritevolissimi e capacissimi, ma che non ponno accettarla per difetto di patrimonio. Però si ebbe in mira di elevare così sempre più la dignità di tale carica, creandola nella maggior condizione di indipendenza e di sfuggire al pericolo che l'elezione non dia luogo a qualche interessato raggiro fra gli elettori e gli eleggendi.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Altrimenti sarebbe illusoria la condizione della libertà d'opinione, senza di cui non ci può essere un vero Parlamento.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche; ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

La pubblicità è la condizione inerente a tutti gli atti di un Governo libero, e quindi a tutti i poteri che

lo compongono. È per essa che il pubblico giunge a conoscere come i suoi rappresentanti adempiano al mandato che loro conferiva, e come i poteri tutti soddisfino ai loro uffici. Negli Stati liberi l'opinione costituisce una potenza morale; non può resistervi nessun potere una volta che in una verità od in un principio convenga la gran maggioranza dei cittadini. Questa potenza controlla gli organi del Governo, e nello stesso tempo giunge anche ad imporsi. Che se potesse essere diversamente un Governo libero, non potrebbe più dirsi la espressione del paese. È per questi motivi che lo Statuto, oltre aver garentita la libertà della parola, dell'associazione, della stampa, determina pur anco che siano pubbliche le sedute del Parlamento. Avviene però che, per ragioni di Stato, alcune volte sarebbe improvvido il trattare un dato affare a porte aperte, per esempio se riguardasse gli armamenti del paese, o trattative di dati affari non ancora compiuti; e in questi casi si presenta opportuno il disposto di questo articolo nella sua seconda parte.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Per la *maggioranza assoluta di un'Assemblea* s'intende che il numero dei membri che la costituiscono sia presente nella sua metà più uno, ossia il numero qualunque superiore alla metà del loro numero complessivo. A questa *maggioranza assoluta dei membri* si diede in pratica una interpretazione abbastanza larga. Il non ritenere valide le deliberazioni della Camera e

più le sue sedute, ove non fosse raggiunto il numero della metà più uno dei loro componenti; — attesochè è difficile il riunire e più il tener radunati i membri di una Assemblea politica, — un tal modo di interpretazione porterebbe la conseguenza che molte sedute dovrebbero sospendersi e parecchie votazioni dichiararsi anche nulle *per mancanza del numero legale.* A tale inconveniente in parte si è provveduto col non calcolare come concorrenti a formare la *maggioranza assoluta* i membri che non *potessero essere presenti* alla seduta per ragion d'ufficio o che si fossero assentati, mediante un regolare *congedo*, chiesto alla Presidenza e dalla Assemblea accordato.

Ad illustrazione di tale interpretazione, avvertiamo come in Inghilterra, il paese classico del costituzionalismo, la Camera dei Deputati, ossia dei Comuni, che consta di più di 500 membri, ritenga valide le sue sedute se vi siano presenti anche soli 40 membri, costituenti il così detto *quorum*; e quella dei Lords, corrispondente al nostro Senato, tre.

Per il regolamento interno della Camera, ciascun membro ha diritto di far verificare dalla Presidenza se l'Assemblea è in numero. Di tal facoltà spesso si abusa per spirito di parte, con molto danno dell'andamento sollecito degli affari.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Se una proposta non si è guadagnata la maggioranza dei voti, non si potrà mai dire che in quel tale argomento convenga il voto della Camera rappresentativa, ossia del paese.

V'hanno poi *due specie di maggioranza*, cioè a dire, una deliberazione può essere adottata da una Assemblea in due modi, a *maggioranza assoluta* ed a *maggioranza relativa.* — Si dice che una deliberazione è stata presa a *maggioranza assoluta* di voti, allorchè una data proposta in confronto di due o più altre, ha in suo favore più della metà del numeri dei votanti, per esempio, sopra 100 ne ottenne 51, 55, 60, ecc., fino 99. Altra proposta sarà stata presa a *maggioranza relativa* di voti, quando questa in confronto di due o più altre, abbia riportato il maggior numero di voti. Così, per esempio: se 100 fossero i votanti e 3 fossero i candidati ad una carica nella Camera, e l'uno di essi avesse ottenuto nello scrutinio 45 voti, il secondo 30, il terzo 25, ne sortirebbe nominato il primo e a *maggioranza relativa* di voti, perocchè non avrebbe ottenuto per sè il numero di cinquantuno o più voti, nella quale ipotesi si sarebbe verificata per l'eletto la *maggioranza assoluta.*

Da ultimo, allorchè una proposta ha ottenuto per sè tutti i voti, dicesi che è stata presa *ad unanimità.*

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii.

Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Questo articolo regola le formalità alle quali deve soggiacere una legge, perchè possa sortire il suo effetto secondo le norme costituzionali. Dovendo, come esse prescrivono, subire la discussione di ambo le Ca-

mere, per agevolarne la intelligenza, e perchè ciascun corpo deliberante ne rilevi più facilmente i pregi od i difetti, prefinisce lo Statuto, che ciascuna Assemblea debba nominare una Giunta o Commissione che faccia uno studio preliminare, e questa poi nomini nel suo seno un relatore, il quale abbia l'incarico di esporre le viste della Giunta alla Camera. Qualora la Giunta cada tutta intera d'accordo sulla opportunità e sul valore della legge nomina un solo relatore, in caso che no, anche la minoranza della Commissione nomina il proprio. Discussa ed approvata in una delle Camere la proposta di legge, passa colla votazione ottenuta all'altra, ed ivi subisce le stesse formalità, e se approvata anche dalla seconda Assemblea, passa al Re per la sua sanzione, che avviene mediante la firma Reale, e per la sua promulgazione.

E qui noteremo che ogni legge, finchè non è approvata dal Parlamenlo e sanzionata dal Re, non può essere considerata che come una proposta o disegno di legge, ed è perciò che in questo stadio nel linguaggio parlamentare, chiamasi *schema di legge, progetto* o *disegno di legge.*

E noteremo ancora che ciascun progetto di legge è discusso nella Camera quando cade la propria volta di venire trattato nel suo seno, e questa volta o turno viene determinato dal così detto *ordine del giorno*, e per esso vuolsi intendere — la tabella che segna l'ordine dietro il quale stanno disposte le materie che il Presidente deve man mano presentare all'Assemblea per la discussione delle materie già segnate sull'*ordine del giorno* (ossia sulla tabella di cui abbiamo detto qui sopra).

La frase poi *ordine del giorno* si modifica in altre due, assumendo così nel linguaggio parlamentare due diversi significati.

1. *Ordine del giorno puro e semplice.*

2. *Ordine del giorno motivato.*

Il primo si formola, per esempio, nel modo che segue: — la Camera sulla interpellanza mossa dall'onorevole deputato N., passa all'ordine del giorno; — con che la interpellanza non avrebbe avuto seguito, ossia la Camera non prese su quella data proposta alcuna deliberazione.

Il secondo, che chiamasi *Ordine del giorno motivato*, si presenta quando la Camera esprime la ragione per la quale non entra a deliberare sopra un dato argomento. Di tale specie sarebbe il seguente:

— La Camera, prendendo atto della deliberazione del Ministero, che entro il tal termine di tempo, farà luogo alla data provvisione, passa all'ordine del giorno. — L'effetto di tal ordine del giorno sarebbe che il Ministero viene per esso a contrarre una obbligazione, un impegno verso l'Assemblea che lo adottava, nel determinato affare cui si riferisce.

Da ultimo noteremo come si usi, e semplicemente per le petizioni, prenderle in considerazione, votando una formola speciale, che è quella del *rinvio al Ministero*; per essa il Ministero è invitato dalla Camera alla relativa evasione. Diversamente la Camera *passa* sulla petizione *all'Ordine del giorno*, cioè non se ne dà carico, e riprende la discussione delle materie segnate sulla tabella presidenziale.

(*Seguito dell'*Art. 55). Le discussioni si faranno articolo per articolo.

I regolamenti interni della Camera stabiliscono che qualsiasi proposta di legge subisca prima una discussione generale, il cui oggetto è se debba essere *presa in considerazione.* Poscia si passa alla discussione generale sulla legge; e quando sembra esaurita, ordinariamente un membro della Camera domanda *la chiusura,* e quando questa venga appoggiata e in seguito approvata, non si può più parlare in merito della legge, cioè nè pro, nè contro; ma solo si discute sui suoi singoli articoli, per la maggior garanzia di esattezza ed opportunità della sua compilazione.

Ricorre di frequente nei dibattimenti che l'Assemblea s'intrattenga di una quistione, il cui scopo sarebbe quello di rimuoverla dal pronunciarsi sopra altra quistione intorno alla quale o ha già deliberato o vi osta una eccezione d'ordine, il cui fine, in una parola, è il togliere l'adito a discuterla ulteriormente, perchè già precedentemente trattata, o perchè non deve per i regolamenti parlamentari, venire di nuovo posta in discussione. Così, per esempio, suppongasi che la Camera abbia già presa una deliberazione sopra il modo di provvedere ad un dato bisogno dello Stato, e diasi il caso che dopo qualche tornata un oratore proponga una misura, che in una guisa più o meno diretta venga a provocare dall'Assemblea un'altra deliberazione sul medesimo oggetto. In questa ipotesi, ove sorgesse un Ministro od un membro qualunque della Camera a fare ad essa presente che non si può procedere ad una deliberazione sulla medesima, perchè in argomento la Camera si è già pronunciata anteriormente, chi sorgesse a parlare in questi sensi si opporrebbe alla proposta del preopinante (ossia di quell'oratore che ebbe

la parola prima di lui), in via pregiudiziale, e però nel linguaggio strettamente parlamentare si direbbe che ha opposto *la questione pregiudiziale.*

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione.

Sarebbe un ripetere di operazioni inutili ed indecorose. Siccome però potrebbe anche avvenire che quanto ritiensi inopportuno oggi, debba riconoscersi utile alla nazione il domani, posto il mutamento delle circostanze di fatto, o della pubblica opinione più disposta a ricevere una data misura, questa emergenza spiega il valore dell'articolo. Notisi che ogni legge di imposizione, di bilanci e di conti va prima presentata alla Camera dei Deputati. (Art. 10).

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Il presente articolo concede quel diritto che nel linguaggio costituzionale dicesi *diritto di petizione*, uno dei più importanti cioè del regime rappresentativo. Può definirsi il diritto che ha ciascun cittadino maggiore di età di presentare al Parlamento le istanze che riguardano o gl'interessi personali, in quanto abbiano rapporto collo Stato, o gl'interessi del paese.

Avviene nel multiforme svolgimento degli affari cui deve intendere il Governo, sussidiato anche dal Par-

lamento, che molti interessi non si affaccino alla sua operosità, perchè o di loro natura quasi affatto privati, o tali che non cadono ordinariamente sotto lo sguardo dei poteri dello Stato. L'indole di questi interessi non è per ciò che li costituisca nè meno preziosi per l'individuo, nè forse meno utili all'intiera nazione. Più: in un paese libero ciascun cittadino deve avere il diritto di presentare le proprie vedute al Potere, libero poi questo di prenderle o non prenderle in considerazione, a seconda del parere dei suoi mandatari presso di lui, cioè dei membri del Parlamento. Questi sono i motivi che crearono nel diritto costituzionale il *diritto di petizione*, che, come è facile il conoscere, forma una delle più preziose garanzie di un libero reggimento. Siccome però questo diritto, che non ha nessuna limitazione, potrebbe recar seco il disordine, che il Parlamento dovesse molte volte occuparsi di petizioni le quali, o non hanno nessuna importanza, o non si ponno assolutamente assecondare, così lo Statuto prescrive che, prima della loro discussione all'Assemblea, subiscano la prova di una Giunta esaminatrice, e che sulla relazione la Camera decida se o meno si debbano prendere in considerazione. Ove la Camera si pronunci affermativamente, s'inviano nel modo che già notammo (pag. 124) al Ministero per la loro evasione, senza che subiscano le formalità dell'esame dell'altra Camera.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Una massima contraria implicherebbe il disordine, chè si introdurrebbero nelle Camere degli oratori ad

esse estranei e che sotto pretesto di presentare una petizione potrebbero turbare e compromettere l'ordine delle tornate ([1]).

*Seguito dell'*Art. 58). Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Questa limitazione è dettata dall'abuso che introdurrebbe una massima contraria, perocchè una radunanza qualsiasi potrebbe in tal caso presumersi una Rappresentanza, che non potrebbe essere riconosciuta. Ed anche per evitare una petizione sottoscritta da smisurato numero di petenti, nel qual caso potrebbe assumere il carattere di una pressione.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri membri, dei Ministri, dei commissari del Governo.

Ci richiamiamo alle osservazioni già fatte in ordine al precedente art. 58.

---

(1) Nel capo VIII del Regolamento provvisorio della Camera dei Deputati si leggono sulla materia le seguenti prescrizioni:

Art. 59. La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'art. 57 dello Statuto, per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

1. Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2. Che sia legalizzata dal Sindaco del Comune dove il postulante dimora;

3. Che sia presentata alla Segreteria della Camera da un Deputato.

E lasciando però al postulante il diritto di valersi anche di altre prove legali.

Art. 60 Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge, vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

Siccome dalla ammissione dei membri dipende il costituirsi del corpo, è giusto che chi deve assumere in faccia al paese la responsabilità morale del proprio operato, abbia anche il diritto di giudicare se o meno i singoli componenti abbiano le qualità volute, o se siasi soddisfatto, nella loro elezione o nomina, alle formalità richieste dalla legge, a garanzia della verità e idoneità del mandato. La operazione alla quale procede l'Assemblea in tale circostanza chiamasi la *verificazione dei poteri.*

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina, per mezzo del suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Per quel principio, che ciascuno deve potersi regolare a suo talento in casa propria, quando non esce dall'esercizio de' suoi diritti, pregiudicando i diritti altrui. [1].

Art. 62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

In oggi, in conseguenza del trattato 24 marzo 1860, pel quale la Savoia e Nizza restarono cedute alla Francia, la seconda parte di quest'articolo non ha più alcuna pratica applicazione.

---

(1) Il Regolamento del Senato è dell'ottobre 1876, quello della Camera dei Deputati, tuttavia provvisorio, e con modificazioni posteriori, porta la data del 28 novembre 1868.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge e per ciò che concerne il personale.

Qui si stabiliscono i vari modi di votazione. L'ultimo dello squittinio segreto è riconosciuto indispensabile, trattandosi dell'atto importantissimo della votazione del complesso di una legge, e del delicatissimo di dichiararsi sopra date persone. Notisi bene, che mentre per la votazione in complesso di una legge è prescritto lo squittinio segreto (all'urna per palle bianche e nere), la votazione dei singoli articoli si fa sempre per alzata e seduta (1).

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Ove esistesse una massima diversa, oltre alla confusione che ne deriverebbe, non potrebbero nemmeno più le due Camere servire agli scopi cui sono destinate dal diritto costituzionale.

---

(1) A titolo di illustrazione del modo col quale si viene applicando nella nostra Camera l'art. 53, riportammo quanto al numero dei membri necessari per rendere valide le deliberazioni delle assemblee inglesi, le pratiche di quel Parlamento. — Ora aggiungiamo, che per quanto riflette la nostra opinione personale, l'accettazione di un minimo di votanti troppo ristretto sarebbe altrettanto contrario allo scopo di una efficace discussione voluta dallo Statuto, quanto all'autorità del Parlamento stesso; e che ad ogni modo, se per necessità di ripiego, si dovesse venire a tale limitazione del numero necessario alla legalità delle riunioni e delle votazioni, onde prevenire ogni voto di sorpresa, non vi si potesse ricorrere che in un secondo esperimento di votazione a giorno fisso, analogamente alla massima adottata nella legge comunale e provinciale.

PARTE SESTA

Dei Ministri.

D. Quale potere rappresentano i Ministri nel Governo costituzionale?

R. Il potere esecutivo, di cui sono gli organi responsabili, e che dividono col Re, restando ad essi soli tuttavia la responsabilità di ogni atto. Essi si chiamano anche *Segretari della Corona.*

D. Quanti articoli vi dedica lo Statuto, e commentateli?

R. Tre, dal 65 al 67.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Il Ministro agisce sempre di concerto col Re, con esso divide il suo potere strettamente esecutivo, ed è unicamente responsabile degli atti della Corona. Più, i Ministri avendo nelle mani le redini dello Stato, alla cui conservazione il Re è principalmente interessato, è ben necessario che tali personaggi abbiano intera la sua individuale fiducia. Da ultimo, essendo conferito alla Camera dei Deputati il diritto di accusarli e a quella dei Senatori quello di giudicarli, sarebbe sconveniente che queste Assemblee o accusassero o giudicassero una loro creatura. Al Re pertanto, ed a lui

solo, dovea spettare la facoltà di queste nomine. E la Corona ha anche il diritto di rivocare il Ministero, ossia di dimetterlo; e ciò si spiega, oltre che per le ragioni ora esposte, applicate in senso inverso, cioè verso persone che più non godano la sua fiducia, come per altre non meno apprezzabili. Così, se si dovesse ogni volta che un Ministro non corrisponde più ai bisogni del paese, metterlo in accusa per spodestarlo, ciò arrecherebbe grave commozione in paese o riuscirebbe ad un tempo quasi sempre impossibile, perchè gli uomini in tali elevate posizioni rado è che manchino alle leggi dell'onore, mentre non è difficile che discordino colla maggioranza del paese, nel campo delle opinioni. Si aggiunge, che se i Ministri non potessero essere facilmente dimessi quando più non convenisse per qualsiasi ragione al Re od alla nazione il tenerli in seggio, ciò potrebbe arrecare una tirannia d'un genere particolare, che potrebbe chiamarsi il dispotismo ministeriale. Per ultimo, se un Ministro si vedesse, ad ogni piè sospinto, in pericolo di esser tratto avanti al Senato, qual Corte di Giustizia, nessuno più accetterebbe un sì pericoloso incarico. Anzi per tutte queste ragioni, e perchè la delicatezza dei personaggi che assumono sì rilevanti incarichi non si trovi mai compromessa, è sempre fatta loro facoltà di ritirarsi, dimettendo, come si dice, il loro portafogli, o in massa, o anche individualmente; ferma però sempre la loro responsabilità, per quanto avessero operato.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne son membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti, sempre che lo richieggano.

Fino a che non sono che Ministri, i membri del Ministero non hanno il mandato di rappresentare la nazione, e quindi di votare le leggi, ma solo di presentarle e di eseguirle. Quando all'invece siano anche Deputati eletti o Senatori, è naturale che possano far valere anche questa loro qualità di mandatari del paese.

La parola poi nelle Assemblee deve sempre loro essere concessa, e perchè essi sono di necessità i più illuminati sugli affari che corrono, sulla situazione generale dello Stato, e perchè trattasi quasi sempre del loro operato. Con ciò si evitano e molte discussioni inutili e parecchie intempestive.

Dal lato del Parlamento poi c'è pure il diritto di interpellarli, quando lo si crede necessario, sopra gli affari del Governo, diritto competente anche ad un solo dei suoi membri, ed essi sono tenuti a rispondere alla interpellanza, o a dire i motivi che loro glielo impediscono. In tal caso l'interpellante è invitato a ritirare la sua mozione, ed ove vi insista, viene fissato un giorno per la discussione.

Art. 67. I Ministri sono responsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

Già moltissime volte nel corso di queste pagine fu parlato della responsabilità ministeriale; essa è il perno delle garanzie costituzionali, è il punto ove gravitano tutte le malleverie di ogni libertà nello Stato.

I Ministri possono essere responsabili, o per abuso, o per il non uso del loro potere, o per imputabile ignoranza.

Per abuso — ogni volta che in onta alle leggi esercitano poteri, commettono atti, cui non sono autorizzati, come se riscuotessero imposte non acconsentite dal Parlamento, o dimettessero giudici, che per legge sono inamovibili.

Per il non uso — come nel caso che non convocassero le Camere entro il termine stabilito dallo Statuto, lasciassero il Paese sguarnito della necessaria difesa, ecc.

Per imputabile ignoranza — il che si verificherebbe ove un Ministro autorizzato a stipulare un prestito, per ignoranza degli usi bancari od altro, lo contraesse a condizioni più onerose di quelle che avrebbe potuto ottenere se avesse avuto piena cognizione dei giri di Banca e delle costumanze di Borsa; e così via ricorrere di simili esempi (1).

Il potere ministeriale viene esercitato sottoponendo ai decreti ed alle ordinanze che mettono in esecuzione una data legge, ed alla legge stessa, la firma del Ministro, che viene sempre dopo quella della Corona. Questa formalità determina il punto della loro malleveria; e parlando del potere reale, dimostrammo come sia utile, anzi necessario pel buon andamento dello Stato, che la responsabilità di ogni atto del potere esecutivo sia a solo carico del Ministero, restandone inviolata e impune la Corona.

Siccome poi il potere esecutivo è nella condizione,

(1) È da lamentare che la responsabilità ministeriale non sia stata ancora regolata da alcuna legge. Il 26 febbraio 1878 il ministro Mancini, con decreto, nominò una Commissione per redigere l'invocato progetto; non sappiamo fino a qual punto siano giunti i suoi lavori, se pure furono iniziati!

nel dovere di conoscere i bisogni ricorrenti dello Stato, e deve ogni anno dar conto al Parlamento della sua amministrazione, il che fa ogni Ministro presentando il bilancio del suo Dicastero, così ne segue che al Ministero spetti la presentazione dei progetti di legge che contengono misure nuove da adottarsi nella amministrazione dello Stato, o di ogni altro progetto che includa l'approvazione del suo operato.

Un Ministero poi generalmente si divide in Dicasteri o Ministeri, ossia: in Ministero *degli Interni*, cui sta soggetta l'amministrazione propriamente detta dell'interno dello Stato, o il ramo politico-amministrativo; *di Grazia e di Giustizia*, che regola i Tribunali e le loro dipendenze; *delle Finanze*, cui sta soggetto l'Erario pubblico nel suo passivo e nel suo attivo; *degli Affari Esteri*, che dirige i rapporti cogli altri Stati, quindi la diplomazia; *di Guerra e di Marina*, tutti gli armamenti cui stanno sottoposte le forze di terra e di mare, le fortificazioni, ecc.; ora da noi, le Amministrazioni della Guerra e della Marina hanno un Ministero ciascuno per sè; della *Pubblica Istruzione*, che sopraintende alle scuole; *del Culto e degli affari Ecclesiastici*, il quale provvede che siano i vari culti esistenti nello Stato tutti egualmente rispettati, e a termini di legge, che il clero sia libero nelle sue attribuzioni ecclesiastiche, e che non porti nocumento, ma aiuti lo sviluppo dello Stato — di frequente questo Ministero si unisce a quello della Giustizia, come in oggi fra noi; *dei Lavori Pubblici*, cui incumbe la manutenzione e costruzione delle strade e canali, e di tutti i grandi lavori che sono necessari o di utilità alla nazione intiera, per cui debbono stare a carico dell'Erario dello Stato;

e per ultimo di *Agricoltura Industria e Commercio*, cui è affidata tanta parte nello sviluppo economico degli Stati moderni.

Ciascuno dei capi di questi singoli Dicasteri è responsabile per tutto ciò che avviene nel suo dipartimento; ciascuno di questi Ministri è obbligato annualmente a presentare al Parlamento un resoconto della sua gestione, come a proporre quelle leggi che riputasse utili e necessarie al miglior andamento del ramo di amministrazione dello Stato che a lui sta sottoposto. L'uno dei Ministri è poi nominato dal Re presidente del Ministero, e chiamasi perciò *Presidente del Consiglio dei Ministri*. Dal nome poi del Presidente o del Ministro più influente si usa chiamare anche l'intero Ministero, e però si dice *l'Amministrazione Cavour, l'Amministrazione Ratazzi, Ricasoli, Minghetti, Cairoli, Depretis, ecc.* (1).

---

(1) Atteso il grande sviluppo e per l'importanza che negli Stati moderni ha assunto l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, non è difficile che da noi, come si è fatto già in altri Stati, si costituisca un nuovo Ministero, dal nome di quella amministrazione. Così pure che i Segretari generali, ossia i funzionari che vengono subito dopo il Ministro, che lo aiutano e lo suppliscono nell'ordinaria amministrazione, e d'ordinario presi dalla Camera, assumano una maggiore importanza con altro nome, come quello di Sottosegretari di Stato, dando loro funzioni parlamentari, che siano cioè chiamati, per gli attributi della stessa loro carica, a sostenere e difendere in Parlamento il Ministero ne' suoi progetti di legge o rimpetto agli interpellanti, ciò che sin qui non è entrato nei nostri costumi parlamentari.

L'aumentare il numero dei Ministri titolari di portafogli, e il dare al loro primo rappresentante nell'ordine dei funzionari, un carattere ed attributi parlamentari, tutto ciò serve molto opportunamente a rinvigorire un Ministero di fronte al Parlamento, allargandone maggiormente la sua base nelle assemblee, e tale pratica fu riscontrata buona nei suoi effetti e fu sempre seguita in Inghilterra.

Presso il nostro Parlamento sta ora un progetto di legge sul riordinamento dei Ministeri, che s'informa appunto a questi concetti.

Da tutto ciò ne viene che il Ministero può considerarsi astrattamente un segretario o uomo di fiducia del Re, e ad un tempo agente responsabile verso la Rappresentanza nazionale, ossia verso il paese dell'andamento di tutta l'amministrazione dello Stato; e però riuscirà facile il comprendere come si possa considerare un tal Potere, che costituisce il Governo propriamente detto, il cardine su cui s'aggira la garanzia del vivere libero, in uno Stato monarchico costituzionale.

PARTE SETTIMA

Dell'ordine giudiziario.

D. Che intendete per ordine giudiziario?

R. L'ordine giudiziario è costituito dalla gerarchia delle Autorità giudiziarie, e si chiama anche Magistratura. Un tal ordine fu sempre tenuto in altissima considerazione presso tutte le nazioni libere, perchè è il depositario della giustizia, ossia della imparziale applicazione della legge in confronto di tutti, quindi anche dello stesso Potere. Perciò gli antichi dicevano *fiat justitia ne pereat mundus* — sia fatto luogo alla giustizia, se non vuolsi che si sciolga la società. — Ma perchè il potere giudiziario possa effettivamente corrispondere alla sua missione, conviene che sia circondato da tali garanzie che lo costituiscano indipendente da ogni altro

potere dello Stato, che lo rendano quindi superiore ad ogni attacco di chi potesse più di lui, onde non si trovi nella difficile posizione di dover condannare oggi colui, che domani potrebbe arreccargli ingiuria dimettendolo, o in qualsiasi altro modo. Ecco quindi come il potere giudiziario entra nei poteri costituzionali, in quelli cioè, che debbono prestare un assoluto appoggio ai diritti del cittadino in confronto di chiunque, il che non si sarebbe potuto ottenere che mettendolo sotto la speciale salvaguardia delle garanzie costituzionali. Queste garanzie si compendiano *nella inamovibilità dei giudici, nella esclusione dei Tribunali o Commissioni eccezionali, e nella pubblicità dei processi dei giudizi.*

D. Quanti articoli dello Statuto trattano dell'ordine giudiziario e dimostratemeli?

R. Il nostro Statuto dedica a questa materia sei articoli dal 68 al 73, cioè un intiero suo capitolo, e sono i seguenti:

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Il potere Regio è la fonte della giustizia, perchè è un suo attributo naturale, e perchè, in forza delle teorie costituzionali, in esso si concentra il potere esecutivo, di cui il giudiziario è una emanazione.

Art. 69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento (oggi pretori), sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Eccoci alla prima delle garanzie pel potere giudiziario. Ove un giudice dovesse temere, pronunciando

una sentenza o contro un atto di un Ministro, o contro un dignitario dello Stato, sia in materia civile che penale, o di stampa, di poter essere rimosso dal suo grado, siccome un giudice è pure alla fine un uomo, ne verrebbe diminuita la sua indipendenza, e leso il suo decoro. — Notisi però che l'inamovibilità è statuita solo pei giudici di nomina Regia, ad eccezione di quelli che siedono in un mandamento: questa modificazione era voluta per lasciar luogo al necessario movimento del personale giudiziario, mentre non pregiudica in nulla alle ragioni di giustizia ed alla garanzia di cui nell'attuale articolo, perocchè tutte le cause sia civili che penali, se importanti nei loro stadii successivi, vengono sottoposte ai Tribunali superiori, ove i giudici tutti sono inamovibili (1).

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

L'organizzazione giudiziaria implica rapporti e privati e pubblici troppo delicati, perchè si possa derogarvi senza una grave formalità, come quella di una legge (2).

---

(1) Con R. Decreto 3 ottobre 1873, il Ministro Vigliani avea modificato alcuni articoli del Regolamento generale giudiziario, sottoponendo le nomine, le promozioni ed i tramutamenti della magistratura inamovibile, ad alcune formalità restrittive la facoltà del Ministero.

Il Ministro Taiani, con R. Decreto 5 gennaio 1879, lo faceva revocare. Così è tolto da noi il dubbio di diritto costituzionale, se l'inamovibilità si debba intendere solo di grado, o anche di residenza.

(2) La legge sull'ordinamento giudiziario, successivamente modificata, è tuttora quella del 6 dicembre 1865.

Il Ministro Tajani ha presentato ora un progetto di legge per un nuovo ordinamento giudiziario, informato ai migliori concetti, come

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Questa è un'altra garanzia costituzionale, che rafforza il potere giudiziario ed assicura ad un tempo il cittadino. Per giudice naturale s'intende quello che ha l'ordinaria competenza, tale quindi che non è presumibile che sia stato messo in potere in quel tal dato luogo per favoreggiare Caio o per danneggiare Sempronio. I giudici non naturali sono al contrario, e quelli non competenti in via ordinaria, o le Commissioni e Tribunali eccezionali, a cui fanno sempre ricorso i Governi dispotici, perchè le forme sacrosante della giustizia vengano in appoggio della loro tirannia. Noi ricordiamo la Commissione speciale di Mantova, quelle dei Borboni, ed altre di indelebile e luttuosa memoria.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

---

della Cassazione unica con facoltà di pronunciare in diritto ed in fatto; della riduzione delle Corti d'Appello, dei Tribunali, delle Preture, e però con aumenti di stipendi a tutti i membri della magistratura.

Tale progetto solleverà molte opposizioni, dovendo ledere molti interessi locali male intesi — ciò che depone della maggior saviezza e coraggio del Ministro proponente.

L'onorevole Minghetti compreso delle difficoltà dell'assunto ebbe a dire che se ad un Ministro riuscisse di recare in porto un simile progetto di legge, il miglior partito che gli resterebbe di poi sarebbe quello di far vela per l'America.

Noi speriamo che l'onorevole Tajani riesca a far convertire in legge il suo progetto, e continui a restare in patria, alla quale avrà fatto tanto beneficio da meritarsi la sua gratitudine, od almeno quella dei savi.

Il Codice civile e quello di procedura civile, insieme al Regolamento generale 14 dicembre 1865 andarono in vigore il 1.° gennaio 1866. La Giuria è regolata dalla legge 8 giugno 1874.

La pubblicità di procedura, sia civile che criminale, sancita da questo articolo, è altra delle garanzie del cittadino contro l'ingiustizia e l'arbitrio possibile non solo del Governo, ma anche dei giudici. Ove un popolo intero può essere testimonio d'accusa e la stampa far pubblica la condotta dei giudici, è umanamente quasi impossibile l'ingiustizia, e perfino la mancanza di un zelo illuminato e indipendente.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatoria, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Siccome il Parlamento è il potere che forma le leggi, ne viene per conseguenza naturale che debba essere anche il più competente loro interprete, nessuno potendovi essere che più di lui sia immedesimato, per così esprimerci, dello spirito di quelle disposizioni, che egli stesso compilava.

PARTE OTTAVA

Disposizioni generali.

D. Di qual materia si occupa in questa ultima parte lo Statuto?

R. Di alcune disposizioni generali che doveano accompagnare l'attuazione dello Statuto, le quali tutte ebbero già il loro pieno compimento. In questa parte si numerano undici articoli, dal 74 all' 84.

D. Riportate ed illustrate questi articoli?

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

D. Che intendete per Comune?

R. È un corpo morale, ossia un'aggregazione di cittadini fissa in una porzione del territorio dello Stato, che ha una propria amministrazione determinata dalla legge.

D. Come s'ingenerò negli Stati d'Europa l'istituzioue del Comune?

R. Quando la terra cominciò dapprima ad essere popolata dagli uomini, comparve ad un tempo una primordiale istituzione, quella della famiglia; essa scaturiva dalle tendenze fisiche e morali insite nell'uomo. In seguito, ed appena le naturali inclinazioni degli uomini poterono espandersi fuori della cerchia domestica, si sviluppò in essi un'altra tendenza, quella alla società, e quindi il bisogno di costituirsi in civile consorzio. Ed in vero non poteva la umanità arrestarsi, nelle sue istituzioni, a quella sola della famiglia, perocchè un'infinita serie di bisogni in tale ipotesi sarebbe rimasta insoddisfatta.

La comune sicurezza, il reciproco concambio di servigi mediante la divisione dei lavori, la mutua istruzione, frutto della comunicazione delle idee e delle esperienze, l'associamento delle forze nelle imprese di pubblica utilità cui non bastano quelle isolate degli individui, tutte queste circostanze doveano presentarsi ben presto come altrettante necessità indeclinabili all'uomo nato eminentemente sociale.

Eccoci pertanto alla istituzione dei Comuni, ossia al primo consorzio degli uomini in condizione civile; non potendosi risguardare come tali le aggregazioni di quei popoli che senza stabile sede, sotto la guida di alcuni capi, percorrono regioni incolte: questi noi diciamo più propriamente popoli barbari o nomadi.

Il Comune, come istituzione politica, è il primo passo nella via della civiltà dei popoli, appunto perchè, anche nella primitiva sua forma, seco implica il fatto della stabile dimora delle genti in un dato luogo, ed in esso dovevano trovar posto e venir soddisfatte tutte le condizioni che si richieggono al vivere ordinato a società.

Viene da ciò che, sotto diverso nome, fu però sempre il Comune che formò il nucleo di ogni civile aggregamento, e non fu che il progressivo svolgersi della civiltà che ingenerò il bisogno di più ampi consorzi, ossia degli Stati. Ed è ciò così vero, che anche oggi da noi stessi fu veduto, al cessare dello Stato, il Comune riassumere e concentrare in sè qualsiasi potere.

Il Comune deve essere pertanto considerato nella sua primitiva istituzione, ciò che oggi è per noi uno Stato; perocchè, trovandosi unico potere sociale nella sua limitatissima circoscrizione di territorio, provvedeva a tutti i negozi ed interessi che in essa si presentavano e, di conseguenza, anche a quelli che più tardi vennero affidati allo Stato.

Quindi è che quando noi percorriamo le storie dei tempi antichi, ove si racconta dei fasti dei greci e dei romani, noi non leggiamo in fatto che la storia di alcuni Comuni, ossia dei Municipi di Sparta, d'Atene, di Roma, perocchè nel Comune di quei tempi era lo Stato.

Ognuna di queste piccole aggregazioni sociali avea un compiuto sistema più o meno buono di leggi civili, penali e politiche; ognuna avea un erario, un esercito, e, per dire tutto in breve, una completa amministrazione.

Essendo così ristretto il territorio che veniva a formare essenzialmente lo Stato, di necessaria conseguenza negli antichi tempi non fu riconosciuta e praticata che la conquista, quale mezzo di estendere la propria potenza sopra i vicini; le grandi unificazioni di popoli, quali si verificarono nei tempi moderni, basate sul razionale principio della nazionalità, e di equilibrio politico, erano ad essi sconosciute.

Estesasi però la dominazione romana su tutto il mondo e resa con ciò tale da doversi ritenere per incrollabile, affine di dare ad un sì colossale impero la necessaria vitalità, la sapienza latina provvide a che negli immensi territorii, ch'essa si avea assoggettati colla forza delle armi, o sorgesse di nuovo, o prosperasse ove già esisteva, la istituzione più atta a raggiugnere tale scopo, e fu quindi, sulle traccie di quella Roma, impartito a tutti i suoi popoli (escludendo però ogni effetto politico) l'istituto della amministrazione locale romana, ossia il Municipio romano.

Crollato l'impero di Roma per le irruzioni dei barbari, questi tutti i monumenti atterrarono, le leggi manomisero, i costumi sconvolsero, e una sola istituzione fu salva da quell'universale sfasciamento, quella del Municipio.

All'acquietarsi di tanta bufera, che durò secoli, il mondo si accorse che la civiltà non avea fatto totale naufragio, allorchè ricomparve e diede vigo-

rosi segni di vita quell'antica istituzione del Municipio romano.

E fu in Italia ove si mostrò la fiaccola che dovea dare un secondo incivilimento al mondo; ed in breve sorsero le repubbliche di Amalfi, di Pisa, di Firenze, di Genova, di Milano, di Venezia, le quali, dal secolo undecimo, disposero del commercio universale, ed erano le dominatrici dei mari, le sedi della rediviva coltura, delle scienze, delle arti; e tali repubbliche altro non erano che redivivi Comuni o Municipi romani.

Coll'iniziarsi dell'evo moderno, cioè e meglio dopo la caduta di Firenze (1529) a' tempi di Carlo V, e specialmente per opera sua, in Europa venne ad istituirsi un altro ordine di cose: i piccoli Stati doveano sparire ed essere assorbiti in grandi corporazioni di Stati, e così far luogo ad un nuovo sistema politico, detto dell'equilibrio europeo, per primo concepito da Lorenzo de' Medici.

Da quell'epoca i Comuni perdettero della loro importanza politica, e se tale vicissitudine segnò per l'Italia nostra una sventura, è però vero d'altra parte che da quel tempo l'umanità si mise sopra una via più adatta per giungere al conseguimento del suo maggior sviluppo, ed è vero altresì che l'istituzione del Comune venne meglio delineata, e ne furono più esattamente determinati gli scopi e la sua sfera d'azione e prefinite le vie che ad essa la conducono, pel suo maggiore e naturale svolgimento.

A questi risultati concorsero, più che tutti, e gli studi degli egregi pubblicisti del secolo scorso e del presente, e le esperienze che si susseguirono senza interrompimento dal 1789 epoca della rivoluzione francese, fino a noi.

D. Qual parte resta assegnata ai Comuni nella organizzazione dei moderni Stati europei?

R. Mentre il sistema politico della vecchia Europa si fondava sul fatto della preponderanza, ossia su quello della conquista, nessun principio razionale soprassedeva alla formazione degli Stati; quindi avvenne che, accanto ad un liberissimo e piccolo Comune, si trovassero Stati dispotici ed estesissimi.

Un tal ordine di cose era causa di continue conturbazioni, e però collo svilupparsi della società europea moderna presero posto anche nella politica nuove idee sul coordinamento e sulla formazione degli Stati, e il principio già riconosciuto dell'equilibrio delle varie potenze venne a completarsi ed a corroborarsi in un altro, d'ordine strettamente naturale, quello della nazionalità.

E fu specialmente un còmpito del nostro secolo quello di far riconoscere questo principio, per cui oggi vediamo tutte le nazioni d'Europa, che ancora non ne fruiscono, commuoversi incessantemente per realizzarlo nel loro seno, e sorgere, come mezzo più legittimo per conseguirlo, un nuovo diritto, quello che risulta dall'espressione della volontà nazionale, il quale può e deve trovare un ragionevole ostacolo, solo in un eccessivo squilibrio che ne seguisse, con pericolo e perpetua minaccia degli altri Stati.

Da tutto ciò si vede come, atteso il grado di sviluppo raggiunto odiernamente dalla società, non sono possibili che dei grandi Stati, e ciò sia sotto il punto di vista strettamente politico, sia sotto quello di pura ragione naturale.

Ora è precisamente in questa condizione o in tale periodo della vita politica degli Stati che l'istituto del

Comune riesce a collocarsi nella sua vera posizione, ed a fungere nella società gli uffici che gli sono assegnati dalla scienza legislativa, dedotta o sorretta dalle secolari esperienze.

Nei moderni Stati, ossia nelle grandi associazioni politiche in cui è divisa l'Europa, il Comune non può avere il carattere dei Municipi del medio evo, perocchè allora sarebbe incompatibile coll'amministrazione centrale dei Governi che vuol essere uniforme, pronta e compatta; e però uno Stato che si lasciasse andare a tanta discentralizzazione, non potrebbe prosperare, nè tampoco sussistere in confronto degli altri Stati che toccarono una maggior perfezione nel loro interno ordinamento.

Ma d'altra parte, e la pratica e la dottrina politica insegnano che un'eccessiva centralizzazione, per ciò che risguarda ogni movimento amministrativo nello Stato, ingenera la mancanza di vita nelle sue varie parti e ne determina inevitabilmente la sua decadenza.

E tale risultato si presenta facile a concepirsi, ove si rifletta che, in generale, nessuno è miglior giudice dei bisogni dell'individuo quanto l'individuo stesso, e che inoltre nei grandi Stati è impossibile che l'attenzione e l'azione del Governo si possa colla dovuta sollecitudine ed intelligenza applicare alle singole e molteplici bisogne, che incessantemente si verificano in ogni sua più piccola parte.

Centralizzare la influenza e l'azione politica, ossia render una l'amministrazione degl' interessi generali dello Stato, ed insieme lasciar libero tutto quel campo che è possibile all'operosità dei Comuni, è questo il tipo

amministrativo cui deve avvicinarsi ogni Stato progressista in Europa.

D. Svolgete più praticamente questa idea?

R. Abbiamo veduto come oggi non vi possano e non vi debbano essere che Stati molto grandi e possibilmente corrispondenti alle varie nazionalità che sono nel mondo. Ogni grande Stato di necessità deve avere un centro amministrativo, ossia un Governo, di cui gli scopi principali, connaturali alla sua missione, saranno: la difesa del territorio dello Stato da esteri assalti, il rappresentarlo presso le altre potenze, la codificazione o la formazione delle singole leggi, la costruzione delle grandi opere di pubblica utilità, la sicurezza e prosperità dei commerci, la giustizia, l'istruzione pubblica superiore, le sue finanze, ecc. Tutte queste attribuzioni sono indispensabilmente nella missione di ogni Governo, e bastano da sole ad assorbire la più solerte ed intelligente attività di chi vi è preposto. Così costituito il Governo è assolutamente impossibile, e sarebbe vana cosa, come già fu detto, il pretendere che potesse, corrispondentemente al bisogno, occuparsi delle più piccole, singole e molteplici cure che seco porta ed ingenera l'amministrazione del più infimo municipio dello Stato. E sì che gli affari, i quali non escono dal territorio di un Comune, sono, relativamente al medesimo e indirettamente quanto allo Stato, della maggiore importanza. Appo dei nostri Comuni, per esempio, trattasi, nella sfera dei loro particolari interessi, delle opere d'irrigazione, della salute pubblica, del patrimonio dei poveri, dell'istruzione elementare, della rendita e della relativa imposta comunale, dei rapporti colla superiorità governativa, e via discorrendo di oggetti analoghi, i quali

del loro complesso costituiscono tanta mole di affari, da rendere l'amministrazione comunale, in lontanissima proporzione, l'idea di quella di un piccolissimo Stato. E qui giovi il considerare che la prosperità di un' intiera nazione e di un Governo vien determinata dal grado di prosperità di queste singole e minori aggregazioni amministrative che si chiamano Comuni, non potendo fiorire un corpo, ove le sue membra non siano ad un tempo animate e prosperose.

Ma sarà mai possibile che il Governo di un grande Stato valga a provvedere cotidianamente e saggiamente a tante parziali esigenze? Un Governo che di necessità deve essere assorbito in mille altri negozi d'importanza ben superiore per loro natura? Evidentemente sarebbe un richiedere ciò che non è possibile di ottenere. Se non che potrà soggiugnersi: il Governo dovrebbe sopperire a tutti questi bisogni mediante suoi delegati.

Ma chi conosce meglio gl' interessi della propria casa che i membri che ne costituiscono la famiglia — chi è più interessato di essi membri al loro più provvido soddisfacimento? Al certo, in circostanze normali, nessun delegato di qualsiasi Governo mai, anche del migliore fra tutti.

Queste osservazioni, di puro fatto, hanno una conseguenza troppo ovvia, ed è che il miglior amministratore del Comune è, o dovrebbe teoricamente essere sempre il comunista.

Eccoci pertanto condotti a dover ammettere la centralizzazione nel Governo degli affari che risguardano gl'interessi generali dello Stato, e la discentralizzazione, ossia la minor possibile ingerenza del Governo, nella gestione particolare dei Comuni.

strettamente *amministrativa*, ossia per essa gestione gli affari della cosa propria, come le strade provinciali, le scuole ed istituti a lui appartenenti, ecc., e tutti i servigi ad essa delegati dalle leggi, come casermaggio della forza pubblica, pronunzia sui ricorsi elettorali, amministrativi, ecc., ecc.; l'altra missione è *tutoria* e per essa esercita una sorveglianza sulle Amministrazioni comunali, sulle Opere pie, ecc., ecc., coll'intervento dell'Autorità governativa, ossia del Prefetto, nei modi e limiti fissati dalla legge.

La legge reclamata dallo Statuto e che governa oggi questa materia, porta la data del 20 marzo 1865; legge modellata in sostanza su quella del 23 ottobre 1859, dessa segna certo un notevole progresso nelle vie della libertà; in complesso ha fatto buona prova, e, salve sempre quelle modificazioni di indole secondaria, che la pratica applicazione potrà consigliare per la più facile e migliore esecuzione della stessa, costituisce indubbiamente uno dei più apprezzabili congegni di ordinamento provinciale e comunale che sia stato tradotto in legge positiva (1).

---

(1) Ove per poco mi fosse concesso di diffondermi qui su questa materia, non ignorando di quanti studi la legge comunale e provinciale sia stata oggetto in Parlamento, quante dispute abbia suscitato nel giornalismo, come sia ardente la quistione della circoscrizione territoriale, della limitazione dell'ingerenza governativa, che si spinse fino alla proposta di ridurre il Prefetto ad una carica onorifica, all'inglese, portando quindi i principii del discentramento e dell'autonomia amministrativa a confini anche teoricamente estremi non consentiti dallo stesso Toqueville, ove, dico, per poco mi fosse concesso di entrare in un campo siffatto, credo che non mi sarebbe cosa disagevole il persuadere il lettore dell'erroneità pratica di parecchie di tali idee.

Amo tuttavia di rilevarne due di queste, perchè sembra che abbiano fatto qualche maggiore cammino nell'opinione pubblica, e voglio dire, la prima, quella della nomina dei Sindaci da farsi dai Consigli comunali, e l'altra della soppressione delle Sottoprefetture.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

In Italia fu incessante la cura del Governo e del Parlamento per la riorganizzazione dell'esercito, le cui basi vennero ultimamente ordinate col testo unico della Legge 17 agosto 1882.

Principio fondamentale dell'esercito italiano è che esso si compone esclusivamente di cittadini, ha quindi carattere eminentemente nazionale.

Abolita ogni sorta d'esenzione, tutti i cittadini idonei, ad eccezione degli indegni, sono soldati.

L'attuazione però del principio che tutti i cittadini idonei alle armi dovessero continuamente essere sotto le armi per la difesa del proprio paese, non sarebbe

---

Quanto alla prima sembrerebbe a me non potersi esperimentare che nei grandi Comuni delle grandi città; nei piccoli centri, in quelli che sogliono dire del contado, varrebbe tanto, nelle condizioni morali e politiche della maggior parte di essi, quanto il fomentarvi la discordia civile, l'affarismo e lo sperpero nella cosa comunale.

L'azienda pubblica andrebbe quasi ovunque in mano del più intrigante e prepotente, giacchè assai numerose sarebbero le vie per le quali arriverebbe ad imporsi alle maggioranze vere, di loro natura tranquille, e però aliene dal vedersi tratte nei loro migliori sull'arena disgustosa delle gare locali.

La seconda delle idee accennate più sopra è quella della soppressione delle Sottoprefetture. Questo concetto sarebbe realizzabile solo nelle piccole Provincie, cui non difettino le facili comunicazioni. In Provincie le quali si trovino in condizioni diverse, e in Italia ve ne sono parecchie, è impossibile che in queste e in tutte le loro parti giunga direttamente dal centro governativo provinciale, convenientemente illuminata l'azione, l'impulso direttivo, e che vi eserciti quella vigilanza, senza della quale l'opera del Governo, o è nulla, o si fa complice insciente di irreparabili e gravissimi errori.

Per chiunque sia in buona fede, non sarà discutibile il fatto, che quasi da per tutto in Italia il Governo nazionale fu sempre alla testa del liberalismo, e ciò per un necessario portato storico, prodotto inevi-

nè praticabile, nè necessaria; perchè incontrerebbe ostacoli d'ordine economico, e d'ordine sociale.

Bisognò quindi temperare il principio con opportuni provvedimenti. I tentativi fatti per conciliare tutti questi interessi della società, della famiglia e dell'individuo, con quello della difesa esterna ed interna dello Stato, diedero origine in questo secolo a tre sistemi principali di composizione degli eserciti in Europa.

Col primo sistema, chiamato *esercito popolare*, tutti i cittadini sono inscritti alle milizie e tenuti sotto le armi per brevissimo tempo e mandati poi in congedo illimitato, salvo un piccolo nucleo pei bisogni eventuali. Tale sistema vigente in Isvizzera e per la prima volta introdotto in Francia dalla Convenzione Nazionale, ha il grave inconveniente che non provvede sufficientemente alla difesa dello Stato.

---

tabile delle condizioni in cui versarono prima del risorgimento le varie Provincie del Regno. Quando l'azione del Governo sia veramente vivificatrice, è sempre la ben accetta dalle popolazioni italiane.

Anche la progettata riforma di togliere il capo della Provincia da ogni ingerenza diretta nella sua amministrazione, privandolo della Presidenza della Deputazione provinciale, può essere assai discutibile nei suoi risultati pratici. Quanto di sicuro si può affermare intorno a tale proposta innovazione si è, che la presenza dei Prefetti nelle Deputazioni provinciali, di vantaggi ne ha resi e ne rende molti, i danni o gli svantaggi che la accompagnano, debbono ritenersi per lo meno assai problematici. — Del resto, una riforma che avesse per oggetto di lasciare ai Corpi elettivi l'amministrazione della rispettiva azienda, con quelle cautele che dallo scopo cui intendono potrebbero e dovrebbero essere suggerite, ed all'Ente Governo, nei vari suoi organi, *tutto intero* il mandato di curare la esatta osservanza delle leggi, sotto le responsabilità costituzionali, — un tale programma sarebbe certo da prendersi in considerazione, poichè avrebbe per risultato di rendere più spigliata l'azione dei Corpi amministrativi e più efficace l'opera del Governo; — però tale programma dovrebbe essere svolto, accompagnandolo da vari congegni e sotto molte garanzie, nell'interesse anzitutto delle singole amministrazioni; congegni e garanzie delle quali non sarebbe affatto questo il luogo di tener parola.

Il secondo sistema è chiamato della *coscrizione* o *reclutamento parziale* per via di sorteggio, — fu in vigore in Austria fino a questi ultimi tempi. Esige da parte del cittadino un lungo tirocinio, ma siccome il tenere per molto tempo sotto le armi la gioventù sarebbe di grave danno per gli individui e per le famiglie, così la legge stabilisce che soltanto una parte sarà chiamata alle armi per mezzo del sorteggio. Questo sistema, mentre fornisce un esercito numeroso, compatto, disciplinato, ha due inconvenienti, non provvede sufficientemente alla difesa dello Stato in caso di rovescio, e sagrifica l'interesse degli individui che estraggono il numero basso a vantaggio di quelli che estràggono il numero alto; lede quindi il principio dell'eguaglianza civile.

Il terzo sistema, denominato del *reclutamento generale graduato,* sorse in Germania, e dopo le vittorie del 1866 e 1870 si estese alla Francia, all'Italia e all'Austria. Esso obbliga tutti indistintamente i cittadini al servizio militare durante tutta l'età virile e valida, ed è quello che coi suoi opportuni temperamenti seppe meglio conciliare gli interessi sovra indicati della società, della famiglia e dell'individuo, con quello della difesa esterna ed interna dello Stato.

Tali temperamenti adottati dal nostro legislatore sono i seguenti:

1. Divisione dell'esercito in diverse categorie, in guisa che col crescere degli anni s'allontana dal cittadino sempre più la probabilità di venire chiamato sotto le armi. Tali categorie sono: l'esercito permanente, milizia mobile, milizia territoriale.
2. Formazione della seconda categoria.
3. Formazione della terza categoria.

4. Surrogazione di fratello.
5. Scambio di categoria fra fratelli.
6. Arruolamento volontario di un anno.
7. Dilazione a compiere l'obbligo della leva fino al 26.° anno per gli individui che si trovano nelle condizioni determinate dalla legge.

La durata del servizio militare venne fissata per ciascun iscritto dall'anno in cui compie il suo 21.° anno, fino alla fine di dicembre dell'anno nel quale compie il suo 39.° anno di età.

Tutto il contingente di ciascun anno viene diviso in tre categorie, l' estrazione a sorte determina quali debbono formare il contingente delle prime due, imperocchè essendo dalla legge fissato in ciascun anno il numero degli uomini che debbono formar parte della prima categoria, tutti coloro che si trovano in eccedenza e che hanno estratto i numeri più alti sono incorporati nella seconda categoria, — la terza poi è costituita di tutti quegli inscritti dichiarati idonei al servizio militare ed aventi diritti per le leggi vigenti all'esenzione dal servizio nell'esercito.

L'ordinamento militare dell' impero germanico si compone dell'armata *attiva,* della *Landwher,* della *Landerstum,* e quello italiano si divide in esercito *permanente;* milizia *mobile* e milizia *territoriale.*

L' esercito *permanente*, destinato a combattere in prima linea, si compone delle 8 o 9 classi meno anziane di 1.ª categoria e delle 8 o 9 classi meno anziane di 2.ª categoria.

I militari della 1.ª categoria, assegnati alla fanteria, passano, in tempo di pace, tre anni sotto le armi, quelli assegnati alla cavalleria cinque anni.

I militari della 2.ª categoria sono mandati in congedo illimitato subito dopo l'arruolamento, e subiscono un'istruzione che può estendersi fino a cinque mesi ripartibili in due o tre anni.

La milizia *mobile* concorre alla difesa interna dello Stato in caso di guerra ed è destinata all'occorrenza a sostegno dell'esercito permanente. Essa viene composta dei militari di 1.ª e di 2.ª categoria delle 3 o 4 classi che sono appena uscite dall'esercito permanente.

La milizia mobile non è chiamata sotto le armi in tempo di pace se non che temporaneamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione di ordine o di sicurezza pubblica.

La milizia *territoriale* si compone delle 19 classi di 3.ª categoria, e di tutti gli inscritti di 1.ª e di 2.ª categoria che non appartengono più all'esercito permanente ed alla milizia mobile, finchè non compiano il 39.° anno di età. La milizia territoriale in tempo di guerra viene chiamata per l'ultima, e non è soggetta ad uscire dal Regno, restando essa alla difesa interna della nazione come porta il suo nome.

La milizia territoriale non può essere chiamata sotto le armi che in caso di guerra, o in tempo di pace per esercitazioni non maggiori di otto giorni.

Finalmente, oltre l'esercito permanente, la milizia mobile e quella territoriale, che mirano alla difesa esterna dello Stato, vi è la *milizia comunale,* la quale si compone per ciascun Comune di tutti coloro che appartengono all'esercito permanente in congedo illimitato, o alla milizia mobile o alla milizia territoriale aventi in quel Comune il loro domicilio civile. (Art. 11 legge 26 luglio 1876).

L'iscritto alla milizia comunale non può essere chiamato in servizio che dal Sindaco del comune in cui ha il suo domicilio civile, e non mai per un tempo maggiore di otto giorni consecutivi. Riceve l'indennità giornaliera di lire 8 se ufficiale superiore, lire 6 se capitano, lire 5 se tenente o sottotenente, lire 2. 50 se sott'ufficiale, lire 1. 50 se caporale o milite. Gli ascritti alla milizia comunale quando prestano servizio sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari.

L'Italia, paese eminentemente marittimo, entrata per l'ultima nel concerto delle grandi potenze dell'Europa, ha la sua flotta, che può essere considerata, dal lato tecnico, non inferiore a quella di ogni altro grande Stato del mondo.

La missione della flotta è quella, — di rendere il paese potente in mare rimpetto alle altre potenze marittime, — di proteggere i nostri commerci nel mondo, facendo sventolare in tutti i mari rispettata ed al bisogno temuta la nostra bandiera; — essa poi interviene anche sussidiariamente negli altri cómpiti dell'esercito.

Colla legge 18 agosto 1871 sonsi stabilite le norme fondamentali per la leva marittima. Sono soggetti ad essa i cittadini del Regno inscritti fra la gente di mare che abbiano per qualche tempo, non minore di 15 mesi, dopo l'età di anni 15 compiuti, esercitato la navigazione o la pesca, o il mestiere di barcaiuolo, e gli operai, i macchinisti, i fuochisti impiegati nella costruzione navale.

Come per l'esercito, così per la marina, gl'inscritti della leva marittima, che non siano stati riformati od esentuati, sono divisi in due contingenti. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli inscritti nei due contingenti.

Gli inscritti di leva assegnati al primo contingente sono obbligati al servizio militare per 10 anni di cui 4 anni di servizio attivo sotto le armi, ed il restante in congedo illimitato.

Quelli assegnati al secondo contingente, sono obbligati al servizio militare per dieci anni. Essi però subito dopo l'arruolamento vengono lasciati in congedo illimitato.

Tanto i militari del primo contingente, in congedo illimitato, come quelli del secondo possono essere chiamati sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinarie ed imperiose esigenze del servizio.

Con tali disposizioni legislative per le quali ogni cittadino atto alle armi risulta militare, evidentemente era incompatibile, e, meglio, oziosa la istituzione della guardia nazionale di cui nell'art. 76 dello Statuto.

I moderni sistemi del guerreggiare hanno reso indispensabile l'armamento di tutto il paese, realizzando il sistema che altri chiamerebbe della *Nazione armata*.

Gli idealisti umanitari possono nelle loro aspirazioni filantropiche inneggiare e fare ogni sforzo per far prevalere il sogno di Bernardino di Saint-Pierre, ma la dura necessità si impone e prevale sopra ogni argomento, sia economico, sia umanitario. All'occhio del filosofo, e meno all'occhio dello statista, non è dato ancora di scorgere nel più lontano orizzonte alcuna traccia del sorgere di un'aurora di pace, di vera fraternità, fra la guerresca stirpe degli umani. A noi non resta che il rassegnarci, riconoscendo la fatalità di tal legge, pur augurandoci che si rinnovi il più frequente possibile, al sorgere di questioni internazionali, uno scioglimento simile a quello avuto dal dissidio che già minacciava la pace fra l' Inghilterra e gli Stati Uniti a proposito dell'*Alabama*; a noi non resta che fare voti

per il trionfo dell'*arbitrato*, — e frattanto, pur troppo, bisogna tenere *asciutte le polveri.*

Da ciò tutto, il debito di un cittadino e più di un italiano, quello di adempiere ai doveri di soldato verso la sua patria, che nata solo da ieri, potrebbe essere esposta ad ardue prove in un qualsiasi avvenire.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Quando Carlo Alberto varcava per la prima volta il Ticino col suo esercito il 23 marzo 1848, e spiegava in tal guisa il magnanimo pensiero, da lui nutrito sempre, per apposito decreto la bandiera tricolore (che ha i campi paralleli all'asta, il verde ad essa aderente e il bianco nel mezzo, il rosso quindi sciolto nell'aria, e lo scudo di Savoia nel campo bianco) divenne la coccarda del Piemonte; e fu da quel punto che Regno Sardo ed Italia ebbero un eguale destino come il figlio e la madre. Quel vessillo da allora corse molti campi insanguinati da mille e mille eroi, che caddero per difenderlo; parve abbassato, ma non fu umiliato a Novara; e all'austriaco vincitore, che voleva fosse sepolto fra quelle tombe di tanti prodi guerrieri, Carlo Alberto alteramente il negava; — presago, nel suo immenso dolore, che ben presto avrebbe sventolato di nuovo vittorioso sui baluardi di Sebastopoli e sui colli di San Martino, sulle torri di Gaeta, sui propugnacoli di Verona, di Palmanova, sulla vetta del Campidoglio (1).

---

(1) Trascriviamo lo storico proclama:

« *Popolo della Lombardia e della Venezia!*

« I destini dell'Italia si mutarono; sorti più felici arridono agli intrepidi difensori di conculcati diritti.

Art. 78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso, fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri ordini, e prescriverne gli Statuti.

Gli ordini cavallereschi sono una istituzione di origine puramente monarchico-feudale, e servono a retribuire con segni d'onore le persone che prestarono distinti servigi alla patria. Al Re quindi, come capo della nazione, si addice il poter disporre di tali onorificenze, che gli offrono un mezzo di assecondare una nobile inclinazione, quale è quella di onorare e ricompensare il merito. La ricompensa onorifica del resto va annoverata fra uno dei mezzi più utili e delicati di una saggia politica, e qualora chi ne dispone se ne serva con temperanza e con scienza, può ottenere per essa risultati, che non potrebbe con nessun altro mezzo, altrimenti, è superfluo il notare, che tali onorificenze,

---

» Per amor di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti Noi ci associammo primi a quell'unanime ammirazione che vi tributa l'Italia.

» Popoli della Lombardia e della Venezia! Le nostre armi, che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi nelle ulteriori prove quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, dall'amico l'amico.

» Seconderemo i vostri giusti desiderii fidando nell'aiuto di quel Dio che è visibilmente con Noi, di quel Dio che ha dato all'Italia Pio IX, di quel Dio che con si meravigliosi impulsi pose l'Italia in grado di fare da sè.

» E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori il sentimento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana.

» Torino, 23 marzo 1848.

« CARLO ALBERTO. »

E quello per la Marina: (*Vedi pagina avanti*).

riescono ad uno scopo del tutto contrario, o per lo meno ad un controsenso, pregiudichevole anzitutto allo stesso Governo.

Gli ordini cavallereschi in oggi esistenti nel Regno sono i seguenti:

1. L'*Ordine della SS. Annunziata,* creato nel 1362 da Amedeo VI (il Conte Verde).

2. L'*Ordine militare e religioso dei SS. Maurizio e Lazzaro,* riordinato da Emanuele Filiberto nel 1572.

3. L'*Ordine militare di Savoja,* istituito da Re Vittorio Emanuele I nel 1815.

4. L'*Ordine del Merito civile,* istituito da Carlo Alberto nel 1831.

5. L'*Ordine della Corona d'Italia,* istituito da Re Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868.

Gli ordini sotto i numeri 2, 3 e 5, sono divisi in varie classi di decorati.

« CARLO ALBERTO, *ecc., ecc.*.

» Volendo che la stessa bandiera che, qual simbolo dell'unione italiana, sventoli sulle schiere da Noi guidate a liberare il sacro suolo d'Italia sia inalberata sulle nostre navi da guerra e su quelle della marina per la mercantile;

» Sentito il parere nel nostro Consiglio dei Ministri;

» Abbiamo ordinato e ordiniamo:

» Le nostre navi da guerra e le navi della nostra marineria mercantile inalbereranno qual bandiera nazionale la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) collo scudo di Savoia al centro. Lo scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra.

» Il Presidente del nostro Consiglio dei Ministri, incaricato del portafoglio della guerra e marina, è incaricato dell'esecuzione del presente.

» Dal nostro quartiere generale a Volta, l'11 aprile 1848.

» CARLO ALBERTO.

» FRANZINI. »

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

La nobiltà giova agli Stati qualora per essa non si istituisca una classe privilegiata, ma solo una condizione sociale che significhi realmente, avere le tali famiglie bene meritato dalla patria, e per non costituire una casta privilegiata, non deve prestar titolo ad alcuna preferenza, ed essere accessibile a tutti, come a tutti debbono essere accessibili gli onori che compartisce la patria a chi se ne sia reso degno. Così ridotta la nobiltà allo spirito della sua istituzione, anzichè creare un imbarazzo od un anacronismo nello Stato, può giovare al suo complessivo sviluppo, contribuendo alla formazione di una classe nella quale l'onore, la devozione al. Re ed alla patria, sarebbero non solo un dovere di cittadino, ma insieme, un obbligo di famiglia. Un Governo pertanto deve, nella sua saggezza politica, e considerato il presente stato sociale d'Europa farsi calcolo di una istituzione, che, non potendo nuocere come che siasi, quando non abbia privilegi in suo favore, può servire a coltivare nel suo seno qualche germe di tradizionale virtù, da cui gli Stati ripetono non di rado distinti servigi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli e pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Questo articolo viene a conferma di quel principio che l'onorare, il ricompensare, spetta esclusivamente al Capo dello Stato, e quindi che nessuno debba nello Stato comparire degno di un distintivo di particolare considerazione, se il Re pure non lo creda meritevole. Per secondo, col conferire una decorazione, un altro

Stato esercita una giurisdizione nello Stato al quale appartiene il suddito per quest'ultimo estero. Ora tali atti non si ponno, secondo le norme del diritto delle genti, esercitare senza il consenso del Governo, ove si compie l'atto extragiurisdizionale.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

E ciò per la ragione, che non possono nel medesimo Stato sussistere contemporaneamente leggi contradditorie.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa (1), sulle elezioni (2), sulla milizia comunale (3), e sul riordinamento del Consiglio di Stato (4).

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Questi tre articoli non hanno in oggi alcun valore, perchè ebbero già la loro piena esecuzione.

---

(1) Vedi retro articolo 28 dello Statuto.
(2) Vedi elettorato politico.
(3) Vedi retro articolo 76 dello Statuto.
(4) La legge in vigore sul Consiglio di Stato è del 20 marzo 1865.

EPILOGO.

D. Riassumete il contenuto delle varie parti dello Statuto?

R. Nella prima, stabilito sulla religione dello Stato, e la massima della tolleranza religiosa, si è detto del Re, quindi delle attribuzioni della Corona, sia in ordine al potere legislativo che esecutivo. Stabilisce quindi sulle condizioni del Re minorenne, sulla reggenza in tal caso, e le norme che riguardano gli altri membri della famiglia Reale.

Nella seconda lo Statuto tratta dei diritti e dei doveri dei cittadini, che riconoscemmo fondamento delle istituzioni costituzionali, e nello stesso tempo sanzionati dalla morale e dal diritto di natura.

Nella terza è statuito della formazione del Senato, primo dei Corpi legislativi delle sue attribuzioni come Alta Corte di Giustizia e dei privilegi dei suoi membri.

Nella quarta si occupa della formazione e attributi della Camera dei Deputati, secondo dei Corpi legislativi, e delle franchigie che riguardano i suoi membri.

Nella quinta, delle disposizioni che sono proprie di ambo le Camere, ossia del Parlamento, della loro organizzazione interna e delle norme che presiedono alla trattazione dei loro affari. In questa parte si trovò di

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, ***ecc., ecc.***

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Itala Nostra Corona un popolo che tante prove Ci ha dato di fede, d'obbedienza e di amore, abbiamo determinato di san-

cirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Per ciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge Salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace e di alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto, se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. Il Re solo può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere. Può prorogarne le Sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di 4 mesi.

Art. 10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di 18 anni compiuti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere convocate fra dieci giorni dai Ministri nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però se l'erede presuntivo nel Trono ha compiuti 18 anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina Madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia benefiziaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, nonchè di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona di cui sarà fatto inventario da un Ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli

che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiore età, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse, ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re, salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare fedelmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o condotto in giudizio, se non nei casi preveduti dalla legge o nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici, e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcun' altra eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può esser tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunanza pacificamente e senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.
2. Il Presidente della Camera dei Deputati.
3. I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.
4. I Ministri di Stato.
5. I Ministri Segretari di Stato.
6. Gli Ambasciatori.
7. Gl' Inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni.
8. I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione o della Camera dei conti.
9. I primi Presidenti dei Magistrati d'appello.
10. L'Avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore generale dopo cinque anni di funzioni.
11. I Presidenti di classe dei Magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni.
12. I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni.

13. Gli Avvocati generali, o Fiscali generali presso Magistrati d'appello dopo cinque anni di funzioni.

14. Gli Uffiziali generali di terra e di mare.

15. I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

16. I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17. Gl' Intendenti generali, oggi Prefetti, dopo sette anni di esercizio.

18. I Membri della R. Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.

19. I Membri ordinari del Consiglio superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni d'esercizio.

20. Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrato la patria.

21. Le persone che da tre anni pagano tre mila lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente, entrano in Senato a ventun' anni, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente e i Vicepresidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della Real Famiglia sono presentati al Senato che ne ordina il deposito ne' suoi archivi.

Della Camera dei Deputati.

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali, conformemente alla legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vicepresidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni Sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le Sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della Sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono interamente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali, nè valide se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte, che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi non potrà essere più riprodotto nella stessa Sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri, fuori dei propri Membri, dei Ministri, e dei Commissari del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri Membri.

Art. 61. Così il Senato, come la Camera dei Deputati determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isquittinio segreto. Quest' ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne il personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne son membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti, semprechè lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono responsabili.

Dell'ordine giudiziario.

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie sono regolate dalla legge.

Art. 75. La leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il suo pieno effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di dare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino, addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarant'otto e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO.

Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno
BORELLI.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici,
di Grazia e di Giustizia, dirigente la Gran Cancelleria
AVET.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze
DI REVEL.

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici,
dell'Agricoltura e del Commercio
DES AMBROIS.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari Esteri
E. DI S. MARZANO.

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina
BROGLIA.

Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
C. ALFIERI.

PLEBISCITI

Il Governo d'Italia è il risultato della *tradizione monarchica* e del *voto popolare*, i quali due concetti si esprimono nella formola colla quale il Re si intitola e bandisce i suoi atti; la tradizione monarchica è espressa nelle parole *per la grazia di Dio*, il voto popolare, nelle altre, *per la volontà della Nazione.*

A pagina 76 abbiamo riferite le leggi che consacrano questa formula; ora crediamo opportuno di riportare le formule dei parziali plebisciti, in virtù dei quali mano mano si formò il nostro Regno e dai quali esso trae il secondo dei suoi caratteri, il *plebiscitario.*

Plebiscito della Lombardia 8 giugno 1848.

Per l'unione immediata . . Voti 561,002
Per la dilazione del voto . „ 681

Formola del Plebiscito della Toscana
11 e 12 marzo 1860.

Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele, ovvero *Regno separato:*

Per l'unione . . . . Voti 366,571
Pel Regno separato . . . „ 14,925

Formola del Plebiscito dell'Emilia
11 e 12 marzo 1860.

Annessione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II, ovvero: *Regno separato:*

Per l'annessione . . . . . Voti 426,006
Pel Regno separato . . . „ 756

Formola del Plebiscito delle Provincie Napoletane
21 ottobre 1860.

Il popolo vuole l'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale e suoi legittimi discendenti?

Sì . . . . Voti 1,302,064
No . . . . „ 10,312

Formola del Plebiscito della Sicilia
21 ottobre 1860.

Il popolo Siciliano vuole l'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re Costituzionale e suoi legittimi discendenti?

Sì . . . . Voti 432,053
No . . . . „ 667

Formola del Plebiscito delle Marche
4 e 5 novembre 1860.

Volete far parte della Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II?

Sì . . . . Voti 133,807
No . . . . „ 1,212

Formola del Plebiscito dell'Umbria
4 e 5 novembre 1860

Volete far parte della Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II?

Sì . . . . Voti 97,040
No . . . . „ 380

Formola del Plebiscito delle provincie della Venezia e di Mantova 21 e 22 ottobre 1866.

Dichiariamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo Monarchico Costituzionale del Re Vittorio Emanuele e de' suoi successori:

Sì . . . . Voti 647,246
No . . . . „ 69

Formola del Plebiscito di Roma e delle Provincie romane 2 ottobre 1870.

Vogliamo la nostra unione al Regno d'Italia sotto il Governo Monarchico Costituzionale del Re Vittorio Emanuele II e suoi successori:

Sì . . . . Voti 133,681
No . . . . „ 1,507

Fu per i plebisciti che lo Statuto da Sardo divenne Italico; gli italiani se lo imposero come legame indissolubile di affetto e di fede scambievole, fra essi e la gloriosa Dinastia di Savoia.

FESTA NAZIONALE

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La prima domenica del mese di giugno di ogni anno è dichiarata FESTA NAZIONALE per celebrare l'*Unità d'Italia* e lo *Statuto del Regno*.

Art. 2. Tutti i Municipi del Regno festeggieranno questo giorno, presi gli opportuni accordi colle Autorità governative.

Art. 3. I Municipi stanzieranno nei loro bilanci le spese occorrenti alla celebrazione della festa.

Art. 4. Tutte le altre feste, poste per disposizione di legge o dal Governo a carico de' Municipi, cessano di essere obbligatorie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data in Torino, addì 5 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

(L. S.)
V. il Guardasigilli
G. B. CASSINIS.

La presente legge chiama in un sol giorno tutta la nazione, a festeggiare l'unità d'Italia e le sue libertà consacrate nello Statuto, — dessa porge occasione alle popolazioni d'Italia di solennizzare così e di trasfondere negli usi e nelle loro tradizioni il gran fatto che ci ha tutti raccolti sotto la dinastia nazionale, la monarchia Sabauda.

Tutte le genti usarono in ogni tempo di festeggiare con pubbliche pompe i più splendidi fasti della loro istoria, e nessun evento fu più grande ed è più memorabile per il popolo italiano di quello della sua redenzione ad unità, il fatto più importante dell'evo moderno, il fatto di una nazione che, morta da secoli, quasi ad un tratto, per virtù di popolo e di Re, sorse ad unità

e libertà, e siede in mezzo ed a paro coi primi potentati, oggetto di meraviglia e quasi d'invidia al mondo, nelle sue impreviste fortune.

Questa legge è datata da Torino il 5 maggio 1861, ossia porta la data di un tempo nel quale all'unità d'Italia mancavano i territorî della Venezia e di Roma. — Tale anormalità veniva espressamente avvertita dal Ministero proponente e dal Parlamento di allora, ma anche unanimemente tradotta nel testo della legge, quale una solenne affermazione della fede comune nei diritti e nei destini della nazione, e nel loro non lontano compimento!

La stessa legge ebbe ancora l'intento di togliere un grande inconveniente, quello delle feste che in diversi giorni e soverchie per numero si celebravano nelle varie città d'Italia, anche per fatti soltanto locali antichi o moderni, sottraendo così troppo di frequente le popolazioni al lavoro, senza tampoco elevarle a concetti di generale patria esultanza.

Il legislatore incarica i Municipî di disporre per tale solennità, appunto perchè abbia un carattere più popolare, presi gli accordi colla sola autorità governativa, e tanto in omaggio al principio di libertà.

Gli Stati Uniti d'America hanno caro il 4 luglio, perchè tal giorno è quello della festa commemorativa della loro indipendenza, — la Francia per la festa nazionale ha un giorno diverso, secondo la forma di governo che la regge, — altri paesi, in antico come in oggi, consacrano alle patrie memorie ed a festeggiare le loro istituzioni, un determinato giorno: — noi, fra i popoli europei i più favoriti dalla fortuna nel nostro risorgimento, abbiamo tutto il diritto di soleniz-

zare tal giorno dedicato alla risurrezione della nostra patria ad unità e libertà, e di più il dovere di apprendere alle generazioni che sorgono il significato di questa festività, che deve richiamare a tutti ciò che sventuratamente fummo e ciò che fortunatamente siamo, acciò non crescano, per loro somma iattura, degeneri od ingrate.

IL DIRITTO ELETTORALE [1]

(APPENDICE ALLO STATUTO).

PRELEZIONE.

Il diritto elettorale è quello che compete ai cittadini in uno Stato che si regge a libere istituzioni, di eleggere i proprii rappresentanti ad un dato incarico pubblico.

---

(1) Da qualche anno si era affermato alla Camera, che nel paese si sentisse il più profondo e giustificato desiderio di una riforma della precedente legge elettorale 17 dicembre 1860. A prova di tale affermazione stavano parecchi ordini del giorno e schemi di legge, e più tardi accadde di leggere in argomento la stessa parola della Corona, giacchè con Reale Decreto fu istituita una Commissione coll'incarico di proporre un disegno di legge per la invocata riforma, che infatti fu presentato dall'onorevole Nicotera, quale Ministro dell'Interno, il 22 novembre 1877. Il Ministero Cairoli considerava impegnato il suo onore in questa innovazione, e il Ministero Depretis credette di soddisfare ad un obbligo suo e imprescindibile, presentando il 17 marzo 1878 il progetto che ora è convertito in legge.

In tale disegno due furono le modificazioni principali cui andò soggetta la precedente legge 17 dicembre 1860, la prima quella dell'allargamento del suffragio, per la seconda allo *scrutinio uninominale* venne sostituito lo *scrutinio di lista*, o *plurinominale*.

L'ampliamento della base elettorale veniva giustificato da considerazioni generali e da raffronti statistici.

L'onorevole Depretis così si esprimeva nella sua relazione che precede il progetto di legge:

Le applicazioni più importanti di questo diritto dei cittadini sono due e ricorrono, la prima, che è la più

« Si osserva che l'attuale legge dura da 18 anni senza contare i 13 » anni della sua pubblicazione ed osservanza nel Regno subalpino; in » questo tempo i confini del Regno furono estesi a Venezia e Roma; il » commercio, le industrie ebbero forte incremento; l'istruzione tecnica fu » quasi rifatta, le scuole elementari, commerciali o ordinate o aumentate: » infine la necessità dell'erario ebbe a creare nuove imposte, che vennero » a colpire o direttamente o indirettamente i redditi e i consumi dei cit- » tadini, creando nuovi interessi e nuovi interessati al Governo della cosa » pubblica. »

Sotto il punto di vista statistico nella stessa relazione si osservava:

« L'Italia ha una popolazione maschile di 13,472,213 nella quale » hanno superato i 21 anni 7,615,896 cittadini. Di questi sanno leggere e » scrivere 2,668,780. Coll'attuale legge elettorale a base specialmente di » censo, furono inscritti nel 1886 605,007 elettori, ossia 2. 18 per 100 abi- » tanti dei due sessi.

» Tale proporzione è per esempio in Francia, del 26.26, in Austria » del 5.92, in Prussia del 18.97, in Germania del 20.17, in Inghilterra del- » l'11.50, in Svezia del 5.83, in Portogallo del 5.43. nel Belgio dell'1.86.

» Dei 605,007 elettori votarono nel 1876, (che fu la elezione più ricca » di concorso) soli 368.750, ossia il 61 per cento degli elettori inscritti, » che equivale 1.35 per cento degli abitanti.

» I Deputati poi che vennero eletti ottennero un numero di voti » che non arriva alla proporzione di 1 per 100 abitanti, ma si ferma alla » frazione di 0.94. »

Per effetto delle suindicate considerazioni, che sarebbero le principali, e dei riferiti dati statistici, cui si potrebbe aggiungerne altri di minor conto, nessun dubbio che la riforma elettorale, in quanto allargava la cerchia del diritto di suffragio, non dovesse annoverare molti fautori ardenti e convinti.

Onde raggiungere tal fine la nuova legge abbassando la base del censo a lire 9.80, riduceva l'età dell'elettore dai 25 ai 21 anni, e concedeva il diritto elettorale per *titolo di capacità* a parecchie nuove categorie di cittadini, e fra gli altri a tutti coloro che avessero superata la seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

La estensione del voto ebbe per base fondamentale il criterio della *capacità*, fissando a tal fine il saper leggere e scrivere, il quale estremo di capacità resta accertato per coloro i quali siano in grado di provare di aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal Regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio, ossia della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche. Un tal minimo di capacità, è, per quanto abbiamo discorso in addietro,

importante, nella elezione dei rappresentanti della nazione al Parlamento, ossia nelle elezioni dei membri

---

a nostro avviso soverchiamente scarso, esso equivale a dare prova di una intelligenza quasi rudimentale, mentre perchè vi possa essere nell'elettore la coscienza del voto, il sentimento del valore primo di questo atto politico, a parere del prof. Brunialti, uno dei più competenti in materia, bisognerebbe che tutte le scuole popolari avessero a questo scopo un programma uniforme, stabilito dallo Stato, nel quale l'insegnamento dei diritti e dei doveri del cittadino, e però dello Statuto, fosse un obbligo generale, serio, efficace. A frequentare le scuole, dovrebbero essere costretti tutti, salvo gli indigenti, per tre anni almeno, riportandone un attestato soddisfacente, e tale sarebbe il minimo di istruzione che un elettore dovrebbe avere, secondo il parere dello stesso Brunialti. — (*La legge elettorale politica*, commentata del dottor ATTILIO BRUNIALTI professore di Diritto all'Università di Torino - Unione Tipografica Editrice, 1882. — Citiamo questo autorevole commentatore della nuova legge, che prese parte anche alla sua compilazione, proponendoci di ricorrere a tal fonte anche nel seguito).

Evidentemente questo sarebbe un *desideratum* che ora per ora non si può conseguire, ad onta che in Italia, dal Governo, dalle Provincie, dai Comuni, si facciano gravissimi sforzi per la diffusione dell'istruzione elementare; quindi sarebbe stato forse assai più provvido l'indugiare un po' in questo allargamento del voto portato a questi estremi, allargamento che crea un corpo elettorale in buona parte *inconsciente*, ma *fata trahunt*. L'estensione del voto fino alle classi le meno atte ad esercitarlo è un canone della moderna democrazia, coi suoi vantaggi e più coi suoi danni, — l'Europa, il mondo civile, a questa corrente non si sentono di resistere, dall'Inghilterra, il più antico fra gli Stati costituzionali, fino a noi uno degli ultimi, fino ai nostri uomini di governo, al nostro Parlamento, — *fata trahunt*, e però quanto a noi non resta che aver fede nel buon senso, fin qui per fortuna non ancora smentito, del popolo italiano, giacchè fino ad un certo punto si potrebbe dire che il salto nel buio c'è, e l'abbiamo fatto.

I partiti estremi in Italia, il radicale ed il clerico-intransigente, che fondano appunto sulle masse, non hanno ancor detto la loro ultima parola a mezzo delle urne, quali sono create dalla vigente legge, e quando venisse quel giorno, l'uomo di stato italiano non potrà esimersi da gravi preoccupazioni.

Papa Leone XIII nella sua Enciclica del 1.o novembre 1885 sopra citata, così si esprime a proposito del potere temporale.

« Nè certo è da credere che senza speciale consiglio di Provvidenza » questa Suprema Potestà fosse munita di un *principato civile*, sicurissimo » riparo alla sua indipendenza. »

della Camera dei Deputati; tali elezioni diconsi *politiche.* La seconda applicazione ha luogo nella elezione dei membri componenti l'amministrazione provinciale e la comunale, queste elezioni diconsi *amministrative* (1).

A dimostrare che tali due applicazioni del diritto elettorale sono le più importanti, ci valgano le seguenti osservazioni:

L'attributo principale della Sovranità è quello di fare le leggi, poichè con esse si forma uno Stato, e per essi sussiste e si sviluppa, secondo che buone o cattive, di una vita prospera o miserissima (2). Ora questo supremo attributo del diritto costituzionale risiede nel Parlamento, che consta di due Camere, l'una di nomina Regia, l'altra di elezione popolare; nè al-

---

E si può così riverentemente e tranquillamente pur credere, che per speciale consiglio della Divina provvidenza tale Suprema Potestà religiosa oggi non ne sia più munita, — che se fosse diversamente, si dovrebbe credere che non l'avrebbe permesso.

Un altro punto di riforma della nuova legge era il metodo della elezione, poichè al collegio uninominale veniva sostituito quello di lista.

Codesto sistema non corrispose però nella pratica all'aspettativa che molti vi riponevano, talchè, con la nuova legge del 5 maggio 1891, fu ripristinato il collegio uninominale. Noi siamo lieti di questo fatto, giacchè nella nona edizione di questo libro avevamo accennato ai difetti dello scrutinio di lista, primo fra i quali notavamo quello di costituire esso metodo un ottimo strumento nelle mani dei partiti che hanno più forte organizzazione.

(1) I trattatisti non ravvisano come aggregati naturali che lo Stato ed il Comune: la Provincia per essi non è che un aggregato amministrativo, sotto i vari nomi di provincia, di dipartimento, di contea, ecc. Noi, in un trattato popolare come questo, e per il popolo italiano, crediamo opportuno di porre a canto le tre aggregazioni nelle quali il diritto elettorale ha le sue principali applicazioni, per riuscire più pratici, e non occorrendo del resto qui il rigore scientifico.

(2) Lo *Stato* è definito dal Romagnosi: *una gran tutela,* unita ad *una grande educazione.*

cuna legge può aver vigore nel paese, se non sia stata approvata da entrambe.

Nasce da ciò che, ove alla camera dei Deputati piaccia o non piaccia la tale provvisiona legislativa, dessa si costituisce supremo giudice ed arbitra dei destini della intera nazione, costituendo la medesima, per così esprimerci, una delle ruote del meccanismo governativo costituzionale, e tanto indispensabile che il medesimo dovrebbe tosto arrestarsi, ove questa pure non prendesse parte al movimento. E si aggiunge che, fra gli organi del Potere legislativo, la Camera elettiva è il più influente, esercitandosi quella dei Senatori piuttosto in una missione di equilibrio che di iniziativa, ed il Potere Regio in un ufficio di sanzione, che ben di rado viene a far ostacolo alla volontà nazionale, perocchè ne andrebbe compromessa la tranquillità dello Stato.

Dagli elementi pertanto che compongono questo corpo legislativo, cioè dalla natura, dall'indole dei suoi singoli membri, dal loro spirito di devozione alla patria, dai loro lumi, dalla loro integrità, dalla loro saviezza, ed insieme dal loro opportuno ardire, dipende la condotta che terrà la Camera elettiva, e quindi l'andamento dello Stato, — in una parola, il destino della nazione.

Ora il riuscire a questi risultati, la prosperità cioè e la gloria della patria, od a risultati contrari, — e ciò che è lo stesso, avere una Camera dei Deputati buona o cattiva — dipende interamente dall'assennatezza e dal patriottismo della nazione, che ha il potere e il dovere, ad un tempo, di eleggere i membri che la compongono.

Ne viene pertanto che coloro, fra i cittadini, i quali in forza della legge sono elettori si trovano investiti d'un diritto che sta primissimo fra quelli spettanti al libero cittadino. Per esso egli si costituisce *legislatore di sè medesimo*, per esso detta la sua volontà al Governo, e segna l'avvenire del paese.

Se tanta è la portata del diritto elettorale, sarà di conseguenza anche somma la responsabilità che pesa sul cittadino che ne è investito.

Quella nazione che avendo il privilegio di possederlo, non ne rilevasse tutta l'importanza, e non ne facesse un uso commendevole, dovrebbe imputare a sè stessa ogni sventura che le fosse per sopraggiungere, ed incorrerebbe meritamente nel disprezzo di tutti i suoi connazionali. Un uomo di Stato diceva: " Datemi buoni elettori, che io vi darò un ottimo Governo costituzionale. „ Appunto perchè dalle elezioni dei Deputati al Parlamento, ossia dalle elezioni politiche, risulta e si forma l'amministrazione dello Stato, ossia il Governo.

D'altra parte la Provincia ed i Comuni, quali corpi morali, rappresentano e sono destinati a svolgere un ordine rilevantissimo d'interessi: ma è però anche agevole il comprendere che codesti enti, nel razionale assestamento degli Stati europei, non potrebbero sviluppare una vita di prosperità e sicurezza, ove la tutela che loro viene dallo Stato, che in sè stesso tutte le Provincie ed i Comuni riassume ed abbraccia, non fosse illuminata insieme e potente.

Nè ciò basterebbe; bisogna ad un tempo che il legame che stringe la Provincia ed il Comune allo Stato sia tale che non ne venga loro una vita di assoluta

soggezione, tale per cui non ne conseguiti un assorbimento, da togliere loro ogni principio di vita propria.

Tali osservazioni ci conducono a concludere, che mentre le Rappresentanze sono chiamate a sopraintendere e dar sviluppo a cospicui interessi, esse non potrebbero riescire al loro còmpito, ove lo Stato o non si curasse di esse menomamente, o pesasse loro sopra, sia con una sollecitudine meticolosa, sia colla forza del dispotismo.

Ecco così segnate le sfere d'azione nello Stato, indispensabili al suo buon andamento; ma l'una più importante perchè più comprensiva, e destinata ad una continua iniziativa, quella del Governo; le altre non meno influenti sul definitivo benessere della società, ma più assegnate nel loro campo d'operosità, necessariamente connesse però e sottoposte all'influenza della prima.

Un diritto poi così importante nello Stato, così sacro e geloso pel libero cittadino, quale quello della elezione dei propri rappresentanti, non poteva da una saggia legislazione che essere circondato da quelle più minute formalità che ne assicurassero l'uso legale, nè doveva essere impartito che a quelli fra gli abitanti dello Stato i quali offrissero per le qualità loro personali, per la loro condizione sociale, o pel censo, la maggiore garanzia alla nazione, che ne avrebbero fatto il miglior uso; e tutto ciò in una misura più circospetta per le elezioni politiche, in confronto di quelle comunali.

La passata legislazione sulle elezioni politiche si fondava sopra la legge emanata il 17 marzo 1848 da Re Carlo Alberto, e sulla successiva 17 dicembre 1860;

l'odierna sopra la legge 24 settembre 1882, n. 999, modificata con la legge 5 maggio 1891, n. 210. — Per le elezioni amministrative, alla legge 20 marzo 1865 fu sostituita quella del 10 febbraio 1889.

Da questa importanza graduale delle due Rappresentanze del paese, che dicemmo suprema l'una, quella del Parlamento, importantissima l'altra, quella della Provincia e Comuni, partirono i criterî del legislatore nel redigere le due leggi elettorali.

LEGGE ELETTORALE POLITICA

24 Settembre 1882, n. 999 (testo unico)

modificata con la legge 5 maggio 1891 n. 210 (1)

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore e del domicilio politico.

Il criterio che ha per base la vigente legge, per attribuire ai cittadini il diritto elettorale politico, è quello della *capacità morale*, ossia di quel più limitato grado di coltura che lascia supporre nel cittadino la attitudine ad esercitare il diritto elettorale con sufficiente discernimento.

Tale criterio il nostro legislatore ebbe a desumerlo — *direttamente* dalla istruzione, cioè dal fatto di avere superato con buon esito il corso elementare obbliga-

---

(1) Il testo unico veniva formato con la legge del 22 gennaio 1882 e con la legge 7 maggio 1882 che stabiliva lo scrutinio di lista.

Con la legge 5 maggio 1891, fu ristabilito il collegio uninominale e furono, di conseguenza, abrogati e modificati alcuni articoli del testo unico 24 settembre 1882.

Esprimeremmo il desiderio che in un nuovo testo unico fossero riunite le predette leggi nonchè quelle riguardanti le incompatibilità parlamentari.

torio, ossia la seconda elementare, — *indirettamente* dal censo, il quale è presunzione di capacità utile, di intelligenza illuminata sui veri ed essenziali interessi della società, perchè fonte di questa capacità, di questa intelligenza non è soltanto il grado di istruzioue ricevuto nella scuola, ma eziandio l'abitudine di trattare negozî, l'assiduo tirocinio nell'amministrazione quotidiana di un patrimonio anche ristrettissimo. Il criterio del censo venne dal nostro legislatore desunto o dalla imposta diretta gravante il cittadino, nel minimo di L. 19,80, o da una delle condizioni indicate nella legge dalla quale emerge una data posizione economica.

Oltre ad uno dei criterî sovraesposti di istruzione o di censo, debbono verificarsi nel cittadino, per essere elettore, due altre condizioni comuni a tutte e due le categorie di elettori:

1. Quella del godimento dei diritti civili e politici del Regno;

2. Quella dell'età di 21 anni compiuti.

I cittadini poi, onde poter esercitare il diritto elettorale per il titolo del censo, oltre alle due dette condizioni comuni, devono inoltre saper leggere e scrivere, e quando ciò risulti essi sono dispensati dalla prova di avere percorso il corso obbligatorio elementare.

Determinate le condizioni generali che debbono avere i cittadini per essere elettori, la nostra legge, nell'articolo secondo, si occupa in ispecialità degli elettori per titolo di istruzione, e negli articoli dal 3 al 12, inclusivo, degli elettori per censo.

Riguardo agli elettori per istruzione, dobbiamo osservare che la legge a rimuovere l'impossibilità, ed anche talvolta la difficoltà in cui molti si troverebbero

di esibire un certificato degli studi richiesti, dispensò dal dare una tale prova tutti quelli nei quali una eguale o maggiore attitudine è da ritenersi inerente alla loro posizione. E perciò la legge (art. 2) stabilisce una serie di categorie che comprende coloro cui, all'infuori di qualsiasi prova, per una presunzione assoluta, ossia *juris et de jure* sulla loro capacità, è attribuito il diritto elettorale.

Tanto venne poi determinato dalla legge anche per un'altra ragione, quella cioè di facilitare alle autorità municipali l'incarico della compilazione delle liste, ragione questa che, a dir vero, appare la più ovvia, perchè motivata dalla pratica, dalla più facile attuazione della legge.

Segue il testo della legge.

Art. 1. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;

2. Di aver compiuto il ventunesimo anno di età;

3. Di saper leggere e scrivere;

4 Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Art. 2. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, coloro che provino d'aver sostenuto con buon esito l'esperimento prescritto dalla legge e dal regolamento sulle materie comprese nel corso elementare obbligatorio.

Sono elettori indipendentemente dalla indicata prova:

1. I membri effettivi delle accademie di scienze, di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni, i membri delle camere di commercio ed arti; i presideuti, direttori e membri dei consigli direttivi, delle associazioni agrarie e dei comizi agrarii;

2. I delegati e sopraintendenti scolastici, i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in iscuole o istituti pubblici o privati, i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole, i ministri dei culti;

3. Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno, i procuratori presso i tribunali e le corti d'appello, i notai, i ragionieri, i geometri, i farmacisti, i veterinari, i graduati della marina mercantile, gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale.

4. Coloro che conseguirono la licenza liceale, ginnasiale tecnica, professionale o magistrale, e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecniea, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualuuque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5. Coloro che servirono effettivamente sotto le armi per non meno di due anni, e che per il grado della loro istruzione vennero esonerati dalla frequentazione della scuola reggimentale, o la frequentarono con profitto.

6. I membri degli ordini equestri del Regno.

7. Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o viceconciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vicepretori comunali, di uscieri addetti all'autorità giudiziaria; e coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di opere pie;

8. Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opere pie, delle Accademie e Corpi indicati nel numero uno del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle Società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti, e tutti coloro che prestano opera manuale;

9. Gli ufficiali e sott'ufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito o dall'armata nazionale, colla limitazione di cui all'articolo 14;

10. I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

11. I decorati della medaglia dei Mille e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

La legge dopo aver determinato le categorie degli elettori per il titolo d'istruzione, o per altri equivalenti che lasciano presumere la capacità loro, dichiara in seguito quali sieno i cittadini che possono esercitare il diritto elettorale per il censo, sia per il titolo della somma d'imposta che pagano annualmente, sia per una delle condizioni, indicate nella legge, dalla quale emerge una data posizione economica [1]. Il censo elettorale

---

(1) Nella legge passata prevaleva il censo come base dell'elettorato, nella legge vigente il censo ha un'importanza affatto secondaria, e col

poi è secondo la nostra legge " l'ammontare delle somme che per imposta diretta si paga allo Stato ed alle Provincie, fissato in un *minimum*, quale ammontare dà titolo al cittadino contribuente per venire inscritto nelle liste elettorali. „ Se per esempio l'imposta erariale che paga un cittadino è di L. 10, e di L. 9,80 la sovrimposta provinciale, l'insieme di queste due somme in L. 19,80 costituisce il *minimum*, a termini della vigente legge, dell'imposta diretta, per ottenere il diritto ad essere inscritti nelle liste elettorali, a titolo di censo (1).

---

tempo pochissimi saranno coloro che per questo titolo saranno elettori politici. Infatti coll'attuazione in tutti i Comuni della legge 15 luglio 1877 sull'istruzione pubblica obbligatoria, ne avverrà che quasi tutti i cittadini possederanno il certificato per essere inscritti sulle liste elettorali politiche, e fra quei pochi che non avranno potuto conseguire una tale prova d'istruzione elementare, difficilmente si incontrerà qualcuno che avendo qualche censo, meglio degli altri non si sia trovato in grado e nella possibilità di fornire la mente di quelle cognizioni quasi rudimentali sufficienti per l'esercizio del diritto elettorale.

Certamente il censo, come base dell'elettorato aveva la sua origine d'essere sulle condizioni e tradizioni storiche della società civile, e il suo fondamento in tali considerazioni di cui nessuno potè disconoscere nè il loro valore, nè la loro importanza. Ed invero a conseguire i fini sociali, cooperano utilmente coloro che vi hanno speciale interesse, ora nessuno pare che abbia maggior titolo a cooperarvi di quelli che contribuiscono alle rendite dello Stato col pagamento delle imposte che il Parlamento deve votare; ond'è che Lanjuinais ebbe a dire, che la imposta che si richiede è la prova dell'interesse che si può prendere all'ordine sociale, e Stuart Mill reputava non potersi dare ai nullatenenti il diritto di frugare nelle tasche di chi possiede qualche cosa.

Ci richiamiamo del resto in argomento su quanto ebbimo ad esporre sulle nostre considerazioni anteriori.

(1) Sotto la parola *imposta* si comprende tutto ciò che il cittadino è tenuto a contribuire per soddisfare ai pubblici bisogni.

L'imposta è *governativa*, *provinciale* e *comunale*, secondo che è destinata a sopperire ai bisogni dello Stato, della Provincia o del Comune.

Le imposte si dividono in *dirette* ed *indirette*.

Segue il testo della legge.

Art. 3. Sono parimenti elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo primo:

Le *dirette* sono quelle che colpiscono la materia imponibile nelle sue manifestazioni immediate, e si riscuotono mediante ruoli nominativi e ad epoche fisse; le *indirette* sono quelle che colpiscono solo manifestazioni mediate della ricchezza imponibile, come sono i consumi ed i trasferimenti, e si riscuotono, di regola, mediante tariffe.

Le imposte dirette si suddividono ed hanno denominazione diversa a seconda della materia imponibile che colpiscono, quindi:

1. *Imposta sui terreni*, quella che grava la terra.
2. *Imposta sui fabbricati*, quella che grava gli edifici.
3. *Ricchezza mobile*, e questa colpisce:

A) i frutti del capitale indipendentemente dall'opera dell'uomo, (capitali dati a mutuo);

B) i frutti dell'opera dell'uomo senza il concorso di capitale, (onorari, stipendi, salario);

C) i frutti dell'opera dell'uomo sussidiata dal capitale mobile, (industria, commercio).

Le imposte *indirette* si dividono in imposte *sul consumo*, e *sugli atti di trasferimento.*

Le *imposte sul consumo* sono quelle di confine, ossia i dazi doganali, quelle sulla fabbricazione dell'alcool, della birra, ecc., e quelle di consumo propriamente dette, come i dazi sui commestibili, per es., sulle carni, sulle bevande, ecc.

Le *imposte sugli atti di trasferimento*, sono quelle che colpiscono la trasmissione della proprietà, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, sia per atti fra vivi che fra morti, per esempio tasse di successione, donazione, ecc.

L'unica fonte d'imposta delle Provincie presso di noi è quella della sovrimposta sull'imposta governativa dei terreni e dei fabbricati, e però é questa sola che come imposta provinciale entra nel censo elettorale.

Le imposte comunali non furono contemplate come elemento di censo elettorale, perchè troppo differenti nel loro importo tra i varii Comuni, (in qualche Comune manco esistono, avendo qualcuno di essi patrimonio proprio e più che bastante).

Tale inconveniente fino ad un certo punto presenta anche l'imposta provinciale, ma essa fu accolta come temperamento alla sperequazione dell'imposta erariale fondiaria che dovrebbe essere unica base di *censo elettorale politico*, atteso il carattere di generalità che deve avere, poichè, in vista della sperequazione censuaria che esiste ancora in Italia, tal sola base presentava ancora lo stesso difetto della varietà nel suo ammontare, il quale difetto sparirà solo mediante una legge di perequazione generale.

1. Coloro che pagano annualmenle per imposte dirette una somma non minore di L. 19,80 (1). Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale;

2. Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne dirigano personalmente la coltivazione e paghino un annuo fitto non inferiore a lire 500;

3. I conduttori di un fondo con contratto di partecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi personalmente condotto a colonia parziaria sia colpito da una imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

4. Coloro che conducono personalmente un fondo con contratto di fitto a canone pagabile in generi, oppure un contratto misto di fitto e di partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia colpito da un'imposta diretta non minore di lire 80, compresa la sovrimposta provinciale;

5. Coloro che pagano per la loro casa di abitazione e per gli opifici, magazzini o botteghe di commercio, arte o industria, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria una pigione non minore:

Nei Comuni che hanno meno		di 2,500 abitanti		di lire	150
In quelli	da 2,500	. . a 10,000	»	»	200
»	da 10,000	. . a 50,000	»	»	260
»	da 50,000	. . a 150,000	»	»	330
»	superiori	. . . a 150,000	»	»	400

Art. 4. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo se quegli che domanda l'iscrizione nelle liste non giustifica il possesso non interrotto di questi titoli nei cinque anni anteriori.

Per gli effetti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa, che risulti da atti o con-

---

(1) Si è stabilita questa cifra di L. 19.80, non di 20 per comprendere nel corpo elettorale tutti i contribuenti di ricchezza mobile inscritti nei ruoli per reddito di categorie *B* e *C*, quelle per conseguenza che hanno anche sole L. 150 di reddito imponibile, le quali corrispondono a L. 640 di reddito effettivo, proveniente esclusivamente dal lavoro, e L. 533,33 di reddito derivante dall'impiego riunito del capitale e del lavoro, perchè appunto queste due categorie pagano l'imposta di L. 19,80.

tratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'articolo 20 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 5. Le imposte di cui nel numero 1 dell'articolo 3 si imputano a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; se la nuda proprietà trovasi separata dall'usufrutto, la imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.

Art. 6. Per la computazione del censo elettorale, le imposte su beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta e per un quinto al padrone diretto; quelle su beni concessi in locazione per più di trent'anni si dividono in parti uguali fra locatore e conduttore; e questa attribuzione ha luogo in entrambi i casi, sebbene tutta l'imposta sia pagata per patto dell'enfiteuta o del conduttore, oppure dal padrone diretto o dal locatore.

Art. 7. I proprietari di stabili che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.

Art. 8. Per costituire il censo elettorale, stabilito al numero 1 dell'articolo 3, si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.

Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal Tribunale.

Art. 9. Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per ugual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei diritti elettorali nascenti dalle disposizioni dell'articolo 3 ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza della società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Art. 10. I fitti pagati per beni appartenenti a società in accomandita od anonime, e le imposte sui beni spettanti a tali società, sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 11. Le imposte dirette non sono computate per l'esercizio del diritto elettorale, se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione di eredità.

Art. 12. Le imposte dirette pagate da una vedova, o dalla moglie separata legalmente dal proprio marito, possono essere computate pel censo elettorale, a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegare ad uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado, l'esercizio del diritto elettorale nel proprio Collegio, quando egli non possa o non voglia esercitarlo.

Le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata dal notaio.

Le suddette delegazioni possono rivocarsi nello stesso modo, prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Il legislatore, dopo di aver determinato i requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale, viene con altre disposizioni a fissare il domicilio politico, ossia il luogo dove il diritto elettorale deve essere esercitato al fine di evitare duplici iscrizioni sulle liste elettorali, e di impedire agglomerazioni artificiali di elettori da spostare la maggioranza del Collegio, cercando però di rispettare in pari tempo, compatibilmente con tale scopo, la libertà del cittadino. Riportiamo sotto la lettera della legge, e notiamo che il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domi-

cilio civile, e che pel trasferimento del domicilio politico occorre una dichiarazione da farsi sei mesi prima della revisione delle liste, avanti ai Sindaci dei due domicilii, del cessante cioè e del nuovo eletto.

Art. 13. L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel Collegio elettorale dove ha il domicilio politico. Il domicilio politico si presume nello stesso luogo dove l'elettore ha il domicilio civile.

L'elettore che abbia trasferito il suo domicilio civile o la sua residenza in altro Collegio elettorale, e vi abbia mantenuto l'uno o l'altra per non meno di sei mesi, può, dopo questo termine, chiedere con dichiarazione firmata, al Sindaco del Comune dove si è stabilito, che ivi sia pure trasferito il suo domicilio politico. Questa dichiarazione deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali, ma non produce effetto se non quando l'elettore dimostri in pari tempo d'aver rinunciato all'attuale domicilio politico con altra dichiarazione fatta al Sindaco del Comune che abbandona.

Infine, la nostra legge chiude il titolo primo, relativo alle condizioni per essere elettore e al domicilio politico, con una disposizione che è una delle novità più notevoli introdotte nella nuova legge elettorale.

Tale disposizione concerne la sospensione dell'esercizio del diritto elettorale pei sotto ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale finchè si trovano sotto le armi, e per gl'individui appartenenti ai corpi organizzati in servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Tali sospensioni vennero ritenute necessarie perchè i sotto ufficiali e i soldati non si trovano nelle condizioni di sufficiente indipendenza per essere ammessi senza inconvenienti all'esercizio del voto, e perchè fu

ritenuto utile alla disciplina e al prestigio dell'esercito di tenerli il più possibile all'infuori delle aspre gare politiche. La legge estende l'interdizione del vòto agli individui appartenenti ad un corpo organizzato in servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per considerazioni analoghe.

Art. 14. I sott'ufficiali e soldati dell'esercito e dell'armata nazionale non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui appartenenti a corpi organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

La legge elettorale deve procurare colla maggiore sollecitudine che tutti i cittadini i quali hanno il diritto elettorale lo possano esercitare, e deve ancora impedire le usurpazioni di coloro che non l'hanno, o ne furono esclusi. Il diritto di prendere parte al voto, dipende dalla inscrizione nelle liste elettorali. Perciò è della più alta importanza che la formazione delle liste medesime sia circondata da guarentigie di legge, le quali ne assicurino una compilazione diligente ed imparziale, e rendano facile a tutti i cittadini il farvi comprendere quelli che devono esservi inscritti e il farne escludere coloro che lo fossero stati indebitamente.

Alla formazione delle liste concorrono il *potere elettivo* del Comune nel quale il cittadino è meglio conosciuto; il *potere esecutivo*, cui pel modo col quale è composta la Commissione provinciale, è tolta qualunque possibilità d'arbitrio: il *potere giudiziario*, con norme più precise e meglio adatte a guarentire il diritto politico dei cittadini secondo la legge, quando sia da altre autorità minacciato o leso; e per ultimo la *pubblica opinione* che può esercitare sulla formazione delle liste la più larga, continua ed illimitata sorveglianza.

Tutto questo viene disposto dalla legge con termini precisi, con sanzioni efficaci, nel modo il più chiaro e completo.

Il 15 gennaio la Giunta pubblica l'avviso per invitare chi vi ha diritto ad inscriversi, e fino al 31 chiunque l'ha o crede di averlo può farne domanda.

Le varie formalità per riuscire a tali intenti sono opportunamente fissate nella legge di cui diamo il testo.

Art. 15 Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 16. Il quindici gennaio di ogni anno la Giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che non essendo inscritti nelle liste sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro lo stesso mese la loro inscrizione.

Hanno diritto di essere inscritti anche coloro che, pur non avendo compiuto il ventunesimo anno d'età, lo compiono non più tardi del 30 giugno dell'anno in corso.

Art 17. Ogni cittadino del Regno che presenta la domanda per essere inscritto nelle liste elettorali deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1. Il luogo e la data della nascita;

2. L'adempimento delle condizioni di domicilio e di residenza di cui all'articolo 13;

3. I titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

I non cittadini devono giustificare l'adempimento delle condizioni prescritte al numero 1 dell'articolo 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; nel caso ch'egli non la possa sottoscrivere è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 18. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d'inscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta all'atto della presentazione.

Art. 19. Trascorso il termine di cui all'articolo 16, la Giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per procedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 20. La Giunta deve formare o rivedere le liste degli elettori entro il mese di febbraio.

Essa può dividersi in sezioni di tre membri almeno, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 21. La Giunta deve inscrivere nelle liste anche coloro che non hanno fatto alcuna domanda, nè presentato alcun documento, quando abbia verificato che riuniscano i requisiti per essere elettori. Deve cancellarne i morti, coloro che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro inscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunciarono al domicilio politico nel Comune, a termini dell'articolo 13.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dell'agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 15 gennaio.

Art. 22. Le liste devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome e

la paternità di tutti gli elettori del Comune, colle indicazioni di cui all'articolo 17.

Nella formazione delle liste sarà compilato, con le stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14.

Art. 23. Non più tardi del primo giorno di marzo la Giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 marzo. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso nell'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La Giunta immediatamente notifica al Prefetto della Provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 24. La pubblicazione prescritta dall'articolo 23 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nella lista elettorale.

Art. 25. La Giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta istruzione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 26. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 23 può reclamare al Consiglio comunale contro qualsiasi inscrizione, ommissione o cancellazione nelle liste compilate dalla Giunta.

Il reclamo, con cui s'impugna una iscrizione deve, entro i tre giorni successivi, essere notificato, per cura della Giunta, alla parte interessata.

Art. 27. Fra il 20 e il 31 marzo il Consiglio si riunisce per rivedère le liste preparate dalla Giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi, e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 28. Le liste approvate dal Consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 aprile, e restano affisse all'albo pretorio fino al 15 aprile stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal Consiglio comunale si devono pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al Prefetto della Provincia.

Art. 29. Il Sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il Consiglio comunale ha cancellati dalla lista, quanto a coloro i reclami dei quali non fossero stati accolti, della cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'articolo 25, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 30. Qualora la Giunta od il Consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il Prefetto ne ordina l'esecuzione col mezzo di un Commissario all'uopo delegato, a spese del Comune.

Art. 31. Qualunque cittadino può appellare contro il rigetto di un reclamo deliberato dal Consiglio comunale, e contro qualsiasi indebita inscrizione o cancellazione fatta nella lista.

L'appello deve essere presentato entro il giorno 20 aprile alla Commissione elettorale della Proviucia e notificato entro lo stesso termine all'interessato allorchè s'impugna un'iscrizione.

Può essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla Commissione predetta, ed in tal caso il Segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

Art. 32. La Commissione per gli appelli elettorali è composta del Prefetto, che la presiede, del Presidente del Tribunale sedente nel Capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, e di tre Consiglieri provinciali.

Questi ultimi vengono eletti dal Consiglio provinciale nella sua Sessione ordinaria. In questa votazione ciascun membro del Consiglio scrive sulla propria scheda soltanto due nomi, e si proclamano eletti i tre Consiglieri che raccolgono maggior numero di voti.

Art. 33. Spirato il termine di cui al precedente articolo 31,

e non più tardi del 25 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'articolo 22, coi documenti relativi alle iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al Presidente della Commissione provinciale.

L'altro esemplare della lista è conservato nella Segreteria del Comune.

Il Presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal Presidente della Commissione provinciale.

Art. 34. La Commissione provinciale, entro dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste ed i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nell'art. 31.

Essa deve compiere l'esame degli appelli e decidere sui medesimi entro il mese di giugno.

Le decisioni della Commissione provinciale devono essere motivate.

Art. 35. Il giorno 30 giugno la Commissione provinciale decreta la definitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo Comune non più tardi del 15 luglio, e rimanervi affissa fino al 31 luglio.

Le decisioni della Commissione, a cura del Sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 29, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 36. L'elezione dei Deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori inscritti nelle liste definitivamente approvate, ai termini dell'articolo precedente, prima che il Collegio sia dichiarato vacante.

Sino alla revisione dell'anno successivo, e salvo quanto è disposto nell'articolo 40, non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; ovvero della perdita o sospensione dell'elettorato politico, che risulti da sentenza passata in giudicato. Tali variazioni sono fatte a cura della Giunta municipale.

Spetterà inoltre alla Giunta municipale di introdurre nell'elenco di cui all'articolo 22 le variazioni necessarie, così per cancellare i nomi di quelli che più non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 14, come per iscrivere altri che nell'intervallo sieno caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 37. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sopra cui il Presidente della Corte d'appello indica un'udienza in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza, e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nel capoverso dell'articolo 35, il sopradetto ricorso con l'analogo decreto si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare alla parte interessata, qualora s'impugni l'iscrizione di uno o più elettori; od invece al Prefetto, ove si ricorra contro la esclusione di taluno dalla lista.

Il termine sarà invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'articolo 35, a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nel precedente articolo.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello, conservano il diritto al voto, tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro che sono stati iscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione concorde del Consiglio comunale e della Commissione provinciale.

Art. 38. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 39. Il Pubblico ministero comunicherà immediatamente al Sindaco le sentenze della Corte d'appello per curarne l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso di cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il Presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 40. La Giunta municipale, appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 41. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario si fanno in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 26, 31 e 37, hanno l'obbligo di rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti ed i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclami per la iscrizione o cancellazione altrui, viene sottoposto a una multa da lire 50 a 100 qualora il suo reclamo sia dalla Corte dichiarato temerario.

Art. 42. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque, presso la Segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla Commissione provinciale, sarà conservata negli, archivi della Prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del Comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 43. Negli otto giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, gli elettori ricevono dal Sindaco un certificato comprovante l'iscrizione loro sulla lista, in base alla quale si procede all'elezione.

TITOLO III.

Dei Collegi elettorali.

Stabilitesi dalla legge nel titolo primo le condizioni per essere elettore e nel secondo le formalità del documento in cui devono figurare inscritti gli elettori, nel terzo si occupa del collegio, [1] cioè a dire della riunione in cui devono convenire gli elettori per esercitare il loro diritto di voto, — chè ove l'esercitassero individualmente, e dovessero recare od inviare in un sol punto del Regno le loro schede, o per tutti o per alcuni dei componenti la Camera, ognuno vede che nessuna assemblea in un grande Stato potrebbe venire praticamente eletta.

Era poi assolutamente necessario l'avere una rappresentanza politica possibilmente proporzionata, cioè che una parte della popolazione non avesse maggiore o minore numero di rappresentanti nella Camera al confronto di altra eguale in numero, giacchè diversa-

(1) La parola *collegio* viene dal latino *colligere*, riunire, raccogliere insieme.

mente nel preponderare dei rappresentanti di una parte si avrebbe avuto un privilegio, a tutto danno dei meno rappresentati, il che sarebbe riuscito una delle più grandi lesioni del principio di eguaglianza politica, precipuo fondamento delle nostre istituzioni.

Per raggiungere tale scopo la base per sè indicata è più sicura non può essere che quella del censimento della popolazione, (chè, per esempio, quella della estensione territoriale sarebbe nel caso assurda) e il dividere questa in tante parti, a ciascuna delle quali debba spettare il diritto di nominare un rappresentante.

Nella applicazione della legge 22 gennaio 1882, per contemperare il principio delle proporzionalità con quello delle divisioni degli elettori nelle singole Provincie, si tenne il procedimento che segue.

Si prese a base il censimento ufficiale del 1871, e, poichè il numero dei Deputati di tutta Italia per le leggi anteriori era di 508 e si voleva conservare tale numero, sembrando abbastanza corrispondente ai concetti direttivi della rappresentanza, si divise la popolazione totale del Regno, allora di abitanti 26,801,000 per detta cifra di 508, ottenendosi per quoziente la cifra di abitanti 52,758. Non tenendo conto delle frazioni, si ebbe per quoziente 475 Deputati, e volendosi raggiungere il numero già prefinito dei 508, si attribuì un Deputato di più ad ogni Provincia, la quale, nella divisione della cifra di sua popolazione per quella di 52,000, lasciasse, oltre alla cifra intiera, un residuo maggiore della metà (26,000 abitanti); a questo modo si ebbero altri 28 Deputati, ossia il complessivo numero di 503. I cinque rimanenti poi, per raggiungere il numero richiesto di 508 Deputati, vennero assegnati a quelle

Provincie le quali avevano lasciato nella divisione residui che più si avvicinavano alla metà del quoziente.

Cotali criterî informarono anche gli articoli 2 e 4 della legge 5 maggio 1891, n. 210, che qui sotto riportiamo.

Art. 1. Sono abrogati gli articoli 44 e 45 del testo unico della legge elettorale politica, approvata col R. Decreto 24 settembre 1882, n. 999.

Agli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti gli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 della legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 2. Il numero dei Collegi elettorali politici per tutto il Regno é di 508. Ciascun Collegio elegge un deputato.

Art. 3. Dentro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge sarà costituita una Commissione presieduta dal Ministro dell'Interno e composta di quattro Senatori e dodici Deputati, da eleggersi dalle rispettive assemblee.

Questa Commissione, entro due mesi dalla sua costituzione, compilerà la tabella dei nuovi Collegi elettorali, la quale sarà pubblicata e fatta esecutiva per Decreto Reale.

Art. 4. Il reparto del territorio del Regno in Collegi verrà fatto in proporzione della popolazione legale, accertata col censimento del 31 dicembre 1881, e in modo che nessun Collegio comprenda Comuni appartenenti a Provincie diverse.

Compatibilmente con queste norme la tabella dei nuovi Collegi verrà compilata, tenendo conto della circoscrizione determinata dalla tabella annessa alla legge 22 gennaio 1882, n. 593.

Art. 5. Le elezioni parziali che debbano esser fatte durante la XVII Legislatura si faranno dai Collegi costituiti secondo le disposizioni della legge 24 settembre 1882, n. 999.

La tabella che venne formata in esecuzione dell'articolo 3 fu resa esecutiva con Decreto Reale 14 giugno 1891, n. 280.

La riproduciamo qui per riassunto, ommettendo cioè di indicare i Comuni componenti cadaun Collegio.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali per la esecuzione della legge 5 marzo 1891, n. 210.

PROVINCIA D'ALESSANDRIA.

Popolazione, ab. 746,441 — Collegi n. 13.

Alessandria - Acqui - Asti - Capriate d'Orba - Casale Monferrato - Nizza Monferrato - Novi Ligure - Oviglio - Tortona - Valenza - Vignale - Villadeati - Villanova d'Asti.

PROVINCIA D'ANCONA.

Popolazione, ab. 277,861 — Collegi n. 5.

Ancona - Fabriano - Iesi - Osimo - Senigallia.

PROVINCIA D'AQUILA.

Popolazione, ab. 392,477 — Collegi n. 7.

Aquila - Cittaducale - S. Demetrio ne' Vestini - Avezzano - Pescina - Solmona - Popoli.

PROVINCIA D'AREZZO.

Popolazione, ab. 242,782 — Collegi n. 4.

Arezzo - Montevarchi - Cortona - Bibbiena.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

Popolazione, ab. 215,395 — Collegi n. 4.

Ascoli Piceno - S. Benedetto del Tronto - Fermo - Monte Giorgio.

PROVINCIA DI AVELLINO.

Popolazione, ab. 397,773 — Collegi n. 7

Avellino - Atripalda - Baiano - S. Angelo de' Lombardi - Lacedonia - Ariano di Puglia - Mirabella Eclano.

PROVINCIA DI BARI.

Popolazione, ab. 683,496 — Collegi n. 12.

Bari - Modugno - Altamura - Bitonto - Conversano - Corato - Gioia del Colle - Molfetta - Monopoli - Acquaviva delle Fonti - Andria - Minervino Murge.

PROVINCIA DI BELLUNO.

Popolazione, ab. 195,419 — Collegi n. 3.

Belluno - Feltre - Pieve di Cadore.

PROVINCIA DI BENEVENTO.

Popolazione, ab. 240,061 — Collegi n. 4.

Benevento - Cerreto Sannita - S. Bartolomeo in Galdo - Montesarchio.

PROVINCIA DI BERGAMO.

Popolazione, ab. 404,040 — Collegi n. 7.

Bergamo - Caprino Bergamasco - Clusone - Martinengo - Trescore Balneario - Treviglio - Zogno.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Popolazione, ab. 468,631 — Collegi n. 8.

Bologna I - Bologna II - Bologna III - Castel Maggiore - Budrio - S. Giovanni in Persiceto - Vergato - Imola.

PROVINCIA DI BRESCIA.

Popolazione, ab. 475,467 — Collegi n. 8.

Brescia - Breno - Chiari Iseo - Leno - Lonato - Salò - Verolanuova.

PROVINCIA DI CAGLIARI.

Popolazione, ab. 419,972 — Collegi n. 7.

Cagliari - Iglesias - Isili - Lanusei - Macomer - Serramanna - Oristano.

PROVINCIA DI CALTANISETTA.

Popolazione, ab. 234,308 — Collegi n. 5.

Caltanisetta - Serradifalco - Castrogiovanni - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

Popolazione, ab. 377,695 — Collegi n. 7.

Campobasso - Agnone - Boiano - Isernia - Larino - Palate - Riccia.

PROVINCIA DI CASERTA.

Popolazione, ab. 725,535 — Collegi n. 13.

Caserta - S. M. Capua Vetere - Capua - Aversa - Acerra Nola - Piedimonte d'Alife - Teano - Sessa Aurunca - Gaeta Pontecorvo - Cassino - Sora.

PROVINCIA DI CATANIA.

Popolazione, ab. 564,186 — Collegi n. 10.

Catania I - Catania II - Caltagirone - Militello in Val di Catania - Nicosia - Regalbuto - Paternò - Acireale - Giarre - Bronte.

PROVINCIA DI CATANZARO.

Popolazione, ab. 432,064 — Collegi n. 8.

Catanzaro - Chiaravalle Centrale - Cotrone - Monteleone di Calabria - Nicastro - Serra S. Bruno - Serrastretta - Tropea.

PROVINCIA DI CHIETI.

Popolazione, ab. 352,699 — Collegi n. 6.

Chieti - Ortona - Lanciano - Gessopalena - Vasto - Atessa.

PROVINCIA DI COMO.

Popolazione, ab. 536,641 — Collegi n. 9.

Como - Cantù - Appiano - Brivio - Erba - Gavirate - Varese - Lecco - Menaggio.

PROVINCIA DI COSENZA.

Popolazione, ab. 474,207 — Collegi n. 8.

Cosenza - Spezzano Grande - Rogliano - Paola - Verbicaro - Castrovillari - Cassano al Jonio - Rossano.

PROVINCIA DI CREMONA.

Popolazione, ab. 304,507 — Collegi n. 5.

Cremona - Casalmaggiore - Pescarolo ed Uniti - Soresina - Crema.

PROVINCIA DI CUNEO.

Popolazione, ab. 664,416 — Collegi n. 12.

Cuneo - Alba - Barge - Borgo S. Dalmazzo - Bra - Ceva - Cherasco - Dronero - Fossano - Mondovì - Saluzzo - Savigliano.

PROVINCIA DI FERRARA.

Popolazione, ab. 230,144 — Collegi n. 4.

Ferrara città - Cento - Portomaggiore - Comacchio.

PROVINCIA DI FIRENZE.

Popolazione, ab. 800,672 — Collegi n. 14.

Firenze I - Firenze II - Firenze III - Firenze IV - Borgo S. Lorenzo - Campi Bisenzio - Empoli - Pistoia I - Pistoia II - Pontassieve - Prato in Toscana - Rocca S. Casciano - San Casciano in Val di Pesa - S. Miniato.

PROVINCIA DI FOGGIA.

Popolazione, ab. 351,235 — Collegi n. 6.

Foggia - Cerignola - Lucera - S. Severo - S. Nicandro Garganico - Manfredonia.

PROVINCIA DI FORLÌ.

Popolazione, ab. 254,734 — Collegi n. 4.

Forlì - Cesena - Sant'Arcangelo di Romagna - Rimini.

PROVINCIA DI GENOVA.

Popolazione, ab. 787,215 — Collegi n. 14.

Genova I - Genova II - Genova III - Albenga - Cairo Montenotte - Savona - Voltri - Sampierdarena - Pontedecimo - Recco - Rapallo - Chiavari - Levanto - Spezia.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

Popolazione, ab. 313,106 — Collegi n. 6.

Girgenti - Canicatti - Licata - Aragona - Sciacca - Bivona.

PROVINCIA DI GROSSETO.

Popolazione, ab. 104,312 — Collegi n. 2.

Grosseto - Scansano.

PROVINCIA DI LECCE.

Popolazione, ab. 553,586 — Collegi n. 10.

Lecce - Brindisi - Campi Salentina - Gallipoli - Maglie - Manduria - Castellaneta - Taranto - Tricase - Ostuni.

PROVINCIA DI LIVORNO.

Popolazione, ab. 121,150 — Collegi n. 2.

Livorno I - Livorno II.

PROVINCIA DI LUCCA.

Popolazione, ab. 391,474 — Collegi n. 5.

Lucca - Borgo a Mozzano - Capannori - Pescia - Pietrasanta.

PROVINCIA DI MACERATA.

Popolazione, ab. 250,368 — Collegi n. 4.

Macerata - Recanati - S. Severino Marche - Camerino.

PROVINCIA DI MANTOVA.

Popolazione, ab. 300,311 — Collegi n. 5.

Mantova - Bozzolo - Castiglione delle Stiviere - Gonzaga - Ostiglia.

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA.

Popolazione, ab. 181,007 — Collegi n. 3.

Massa - Castelnuovo di Garfagnana - Pontremoli.

PROVINCIA DI MESSINA.

Popolazione, ab. 467,233 — Collegi n. 8.

Messina I - Messina II - Castroreale - Francavilla di Sicilia - Milazzo - Mistretta - Naso - Patti.

PROVINCIA DI MILANO.

Popolazione, ab. 1,125,533 — Collegi n. 20.

Milano I - Milano II - Milano III - Milano IV - Milano V - Milano VI - Abbiategrasso - Cuggiono - Gallarate - Busto Arsizio - Rho - Affori - Desio - Monza - Vimercate - Gorgonzola - Melegnano - Lodi - Borghetto Lodigiano - Codogno.

PROVINCIA DI MODENA.

Popolazioоe, ab. 289,247 — Collegi n. 5.

Modena - Sassuolo - Carpi - Mirandola - Paullo nel Frignano.

PROVINCIA DI NAPOLI.

Popolazicne, ab. 992,398 — Collegi n. 17.

Napoli I - Napoli II - Napoli III - Napoli IV - Napoli V Napoli VI - Napoli VII - Napoli VIII - Napoli IX - Napoli X Napoli XI - Napoli XII - Casoria - Afragola - Castellamare di Stabia - Torre Annunziata - Pozzuoli.

PROVINCIA DI NOVARA.

Popolazione, ab. 704,233 — Collegi n. 12.

Novara - Biandrate - Biella - Borgomanero - Cossato - Crescentino - Domodossola - Oleggio - Pallanza - Santhià - Varallo - Vercelli.

PROVINCIA DI PADOVA.

Popolazione, ab. 397,421 — Collegi n. 7.

Padova - Vigonza - Abano Bagni - Cittadella - Este - Montagnana - Piove di Sacco.

PROVINCIA DI PALERMO.

Popolazione, ab. 698,622 — Collegi n. 12.

Palermo I - Palermo II - Palermo III - Palermo IV - Monreale - Partinico - Corleone - Prizzi - Termini Imerese - Petralia Sottana - Cefalù - Caccamo.

PROVINCIA DI PARMA.

Popolazione, ab. 277,293 — Collegi n. 5.

Parma I - Parma II - Borgo S. Donnino - Borgotaro - Langhirano.

PROVINCIA DI PAVIA.

Popolazione, ab. 478,618 — Collegi n. 8.

Pavia - Bobbio - Corte Olona - Mortara - S. Nazzaro de' Burgondi - Stradella - Vigevano - Voghera.

PROVINCIA DI PERUGIA.

Popolazione, ab. 581,450 — Collegi n. 10.

Perugia I - Perugia II - Città di Castello - Foligno - Orvieto - Poggio Mirteto - Rieti - Spoleto - Terni - Todi.

PROVINCIA DI PESARO ED URBINO.

Popolazione, ab. 228,842 — Collegi n. 4.

Pesaro - Cagli - Fano - Urbino.

PROVINCIA DI PIACENZA.

Popolazione, ab. 234,603 — Collegi n. 4.

Piacenza - Bettola - Castel S. Giovanni - Fiorenzuola d'Arda.

PROVINCIA DI PISA.

Popolazione, ab. 284,063 — Collegi n. 5.

Pisa - Lari - Pontedera - Vicopisano - Volterra.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Popolazione, ab. 138,937 — Collegi n. 3.

Porto Maurizio - Oneglia - S. Remo.

PROVINCIA DI POTENZA.

Popolazione, ab. 539,258 — Collegi n. 10.

Potenza - Acerenza - Brienza - Chiaromonte - Corleto perticara - Lagonegro - Matera - Melfi - Muro Lucano - Tricarico.

PROVINCIA DI RAVENNA

Popolazione, ab. 219,208 — Collegi n. 4.

Ravenna I - Ravenna II - Lugo - Faenza.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Popolazione, ab. 375,528 — Collegi n. 7.

Reggio di Calabria - Bagnara Calabra - Caulonia - Cittanova - Gerace - Melito di Porto Salvo - Palmi.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

Popolazione, ab. 253,486 — Collegi n. 5.

Reggio Emilia - Correggio - Castelnovo ne' Monti - Montecchio Emilia - Guastalla.

PROVINCIA DI ROMA.

Popolazione, ab. 864,851 — Collegi n. 15.

Roma I - Roma II - Roma III - Roma IV - Roma V - Tivoli - Albano Laziale - Subiaco - Civitavecchia - Frosinone - Anagni - Ceccano - Velletri - Montefiascone - Viterbo.

PROVINCIA DI ROVIGO.

Popolazione, ab. 218,574 — Collegi n. 4.

Rovigo - Adria - Badia Polesine - Lendinara.

PROVINCIA DI SALERNO.

Popolazione, ab. 573,693 — Collegi n. 10.

Salerno - Amalfi - Nocera Inferiore - Mercato Sanseverino - Montecorvino Rovella - Campagna - Capaccio - Sala Consilina - Vallo della Lucania - Torchiara.

PROVINCIA DI SASSARI.

Popolazione, ab. 260,478 — Collegi n. 5.

Sassari - Alghero - Tempio Pausania - Ozieri - Nuoro.

PROVINCIA DI SIENA.

Popolazione, ab. 207,013 — Collegi n. 4.

Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino - Montepulciano.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

Popolazione, ab. 340,972 — Collegi n. 6.

Siracusa - Augusta - Noto - Modica - Ragusa Superiore - Comiso.

PROVINCIA DI SONDRIO.

Popolazione, ab. 124,914 — Collegi n. 2.

Sondrio - Tirano.

PROVINCIA DI TERAMO.

Popolazione, ab. 259,005 — Collegi n. 5.

Teramo - Atri - Città Sant'Angelo - Giulianova - Penne.

PROVINCIA DI TORINO.

Popolazione, ab. 1,064,233 — Collegi n. 19.

Torino I - Torino II - Torino III - Torino IV - Torino V Aosta - Avigliana - Bricherasio - Caluso - Carmagnola - Chivasso - Ciriè - Cuorgnè - Ivrea - Lanzo Torinese - Pinerolo - Susa - Vigone - Verrèz.

PROVINCIA DI TRAPANI.

Popolazione, ab. 284,727 — Collegi n. 5.

Trapani - Marsala - Castelvetrano - Calatafimi - Alcamo.

PROVINCIA DI TREVISO.

Popolazione, ab. 361,082 — Collegi n. 7.

Treviso - S. Biagio di Callalta - Oderzo - Conegliano - Vittorio - Castelfranco Veneto - Montebelluna.

PROVINCIA DI UDINE.

Popolazione, ab. 523,559 — Collegi n. 9.

Udine - Cividale del Friuli - Gemona - Palmanova - Pordenone - S. Daniele del Friuli - San Vito al Tagliamento - Spilimbergo - Tolmezzo.

PROVINCIA DI VENEZIA.

Popolazione, ab. 356,273 — Collegi n. 6.

Venezia I - Venezia II - Venezia III - Murano - Portogruaro - Chioggia.

PROVINCIA DI VERONA.

Popolazione, ab. 394,868 — Collegi n. 7.

Verona I - Verona II - Bardolino - Isola della Scala - Legnago - Cologna Veneta - Tregnago.

PROVINCIA DI VICENZA.

Popolazione, ab. 401,765 — Collegi, n. 7.

Vicenza - Bassano - Lonigo - Marostica - Schio - Thiene Valdagno.

La circoscrizione, determinata in cotesta tabella, è basata sul censimento del 1881. Ora rinnovandosi questo ogni decennio, è necessario che sia anche riveduto il riparto del numero de' Deputati per ogni Provincia e del pari la corrispondente circoscrizione de' Collegi. Al che provvede il seguente articolo.

Art. 46. (1) Il riparto del numero dei Deputati per ogni Provincia e la corrispondente circoscrizione dei Collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle Provincie e dei Collegi accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

È chiaro inoltre che se tutti gli elettori, e per quanto numerosi fossero e sparsi in località lontane fra di loro,

---

(1) Per l'avvenuta abrogazione degli articoli 44, 45 relativi allo scrutinio di lista, che furono sostituiti da quelli 2, 4 della legge 5 maggio 1891, la numerazione degli articoli della legge 24 settembre 1882 — testo unico — dal 46 in avanti non corre più, perchè il 46 diventerebbe il 44 e via di seguito.

Ciò avvertiamo ad ogni buon fine, mentre noi ci atterremo ancora alla numerazione del predetto testo unico.

dovessero convenire in un sol luogo, le operazioni delle elezioni non potrebbero correre molto regolari, nè tornerebbe troppo agevole a molti l'esercitare il diritto elettorale che loro spetta, ed è per questo motivo che leggonsi le disposizioni raccolte negli articoli seguenti:

Art. 47. Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori non sia superiore a 400, nè inferiore a 100 elettori inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di Frazioni di Comuni limitrofi.

Art. 48. La ripartizione del Comune in sezioni è fatta dall'autorità comunale.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o Frazioni di Comuni, e la designazione del Capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, è fatta con Decreto Reale.

Quando la lontananza del Capoluogo della sezione, o le condizioni della viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purchè il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.

Art. 49. I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Dal giorno della pubblicazione del Regio Decreto di convocazione dei Collegi a quello stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno quindici giorni.

La legge, dall'art. 49 all'80 incluso, statuisce *sulla convocazione* del Collegio, la quale, per i motivi costituzionali altrove svolti, spetta al Re, e *sulla votazione* nella sezione alla quale gli elettori si trovano ascritti.

La legge passa quindi a stabilire dove debba essere l'ufficio definitivo, come si costituisca l'ufficio provvisorio, come debba essere divisa e disposta la sala delle

elezioni, come collocato il tavolo dell'ufficio e quelli destinati a scrivere le schede degli elettori, e dichiara chi solo possa entrare nella sala elettorale, chi soltanto possa entrare in una data sezione, chi è incaricato della polizia della adunanza, e quali le autorità che debbono ottemperare alle sue richieste, — dispone come debbasi costituire l'ufficio definitivo e quanti membri lo debbano comporre, — come debbano succedersi le sostituzioni, — quando il seggio provvisorio diventi definitivo, — stabilisce a quali formalità di firma, di bollo e di custodia vadano soggette le schede da depositarsi nell'urna, che deve essere di vetro trasparente, — a quale ora, e come si proceda alla chiamata degli elettori, e come questi ricevano la scheda.

Nell'articolo 65 sono da notarsi due disposizioni, — la prima riguarda quelle indicazioni che l'elettore può aggiungere nella scheda al nome e cognome del candidato, e non altre, sotto pena di nullità; la seconda riflette l'elettore che impedito a scrivere la scheda, per indisposizione fisica notoria e regolarmente dimostrata (per es., monco della mano, o cieco) può tuttavia votare facendola scrivere da un elettore e non da altri. Si osservi però che anche in questo caso l'elettore, impedito nello scrivere, deve trovarsi presente nella sala della votazione, giacchè la *presenza effettiva* degli elettori alla votazione è uno dei postulati della nostra legge elettorale.

Nei successivi articoli 66, 67 e 68 sono determinate le ulteriori formalità pelle operazioni della votazione; nel 69 è definito sulle circostanze che portano seco la nullità delle schede, — nel 70 come si pronunci l'ufficio sugli incidenti che si fossero sollevati sulla nullità delle

schede, — come e quando si conservino annesse al verbale, quali si abbrucino, ed avverte infine come sia riserbato alla Camera il pronunciare in via definitiva sui reclami.

Nell'art. 71 sono statuite le formalità per la proclamazione del risultato dello scrutinio della sezione, che deve essere tosto recato all'ufficio della prima sezione del Collegio. — L'art. 72 e successivi 73 e 74 stabiliscono come al Presidente della sezione principale si uniscano i Presidenti delle altre sezioni — come egli proclama eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori inscritti nella lista e più della metà dei suffragi dati dai votanti.

Ove nessuno sia stato eletto nella prima votazione, non abbia cioè raggiunto il numero di voti di cui l'art. 74, il Presidente dell'ufficio principale (1.ª sezione) proclama il nome de' due candidati che ottennero maggiori voti, e si procede al ballottaggio tra i candidati stessi. Tale nuova operazione avrà luogo nel giorno già in prevenzione fissato dal Decreto Regio di convocazione e che non può essere nè più prossimo di quattro nè più lontano di otto da quello del primo scrutinio (art. 76).

Due sono le ragioni per cui il ballottaggio deve avvenire fra i due che ottennero maggior numero di voti, la prima perchè sopra di questi si è già pronunciata una maggior fiducia da parte degli elettori, la seconda perchè, facendo diversamente, si correrebbe il pericolo di avere una votazione confusa e punto concludente.

Dicesi poi impropriamente questa operazione *ballot-*

taggio, traendo la frase dal procedimento pel quale i candidati venivano assoggettati alla votazione, e però alla scelta, *mediante palle;* la scheda, nel nostro caso, ora in certo modo tien luogo della palla. La votazione per palla si pratica tuttavia nelle votazioni segrete di leggi, ed in ogni assemblea si usa, o si può usare, ove trattisi di scegliere fra due persone ad una carica, ecc. ecc. (1).

L'articolo 77 dispone come abbiano a compiersi le operazioni nel giorno del ballottaggio, nel quale è proclamato eletto quello che raccoglie il maggior numero di voti, ossia senza che vi abbia d'uopo di alcun rapporto fisso col numero, nè degli inscritti, nè dei votanti — diversamente potrebbe anche verificarsi l'inconveniente che, per mancanza di elettori in un dato numero, l'elezione non potesse mai aver luogo.

In forza dell'articolo 78, a parità di voti, ha la preferenza il candidato che è di maggior età.

L'adunanza dei Presidenti, come statuisce l'art. 79, stende il verbale dell'elezione, che entro giorni tre deve inviarsi al Ministro dell'Interno, — altra copia, certificata conforme dai membri dell'adunanza presenti, per ragione di garanzia, è depositata entro lo stesso

---

(1) Le votazioni nelle assemblee sono di due specie, *palesi* o *segrete.* — Le palesi si fanno o *per alzata e seduta*, o *per appello nominale*, o *per divisione,* quando, insorto qualche dubbio sulla esattezza dei risultati di una votazione palese, quelli che stanno per una proposta si schierano in una parte dell'aula, a destra del Presidente, e quelli che vi stanno contro dall'altra. Le votazioni segrete si fanno in due modi; — o per schede che si raccolgono in un'urna, ed occorrono per esempio nella nomina del Presidente della Camera, dei membri di una Commissione, ecc. — o mediante pallottoline, *bianche* e *nere,* le prime sono affermative sopra una data proposta, o nomina, le seconde negative.

termine alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio.

L'articolo 80 poi statuisce sulla vacanza del Collegio, che non può durare oltre un mese, onde il Collegio non sia troppo a lungo privo del suo rappresentante.

Ed ecco il testo degli articoli della legge dal 50 all'80, fin qui riassunti e commentati.

Art. 50. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

Non si possono convocare gli elettori di più che due sezioni nel medesimo fabbricato, ed ogni sezione deve avere una sala propria.

Art. 51. Il Comune capoluogo di sezione fornisce al Presidente dell'ufficio elettorale definitivo, ed a ciascuno dei Presidenti se vi sono più uffici, un bollo municipale ed un numero di schede in carta bianca non inferiore al numero degli inscritti sulle liste elettorali della sezione stessa.

L'uso di altre schede è vietato.

Art. 52. In ciascuna sezione si costituisce un ufficio provvisorio, il quale è presieduto:

Nei luoghi dove risiede una Corte di appello, dal Presidente e dai Consiglieri della Corte per ordine di anzianità:

Nei luoghi dove non risiede una Corte d'appello, dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Giudici effettivi od aggiunti, per ordine di anzianità, del Tribunale di circondario;

Negli altri luoghi, dai Pretori e dai Vicepretori, e se il Comune non è Capoluogo di mandamento, dai Sindaci, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali per ordine di anzianità.

Riunendosi nello stesso Comune più sezioni, si osserva, per la Presidenza provvisoria, la stessa regola; alla sezione più numerosa, che diventa la prima del Comune, presiedono i superiori di grado, o i più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

Fanno da scrutatori provvisori due Consiglieri del Comune nel quale si raduna l'assemblea elettorale, estratti a sorte dalla

Giunta municipale nel giorno precedente a quello delle elezioni, e i due più giovani fra gli elettori presenti.

Mancando i Consiglieri comunali, vengono chiamati all'ufficio di scrutatori provvisori i due elettori più anziani fra i presenti.

L'ufficio provvisorio, composto del Presidente e dei quattro scrutatori, nomina fra gli elettori il Segretario, che ha voce consultiva:

Art. 53. L'ufficio provvisorio si costituisce alle ore 9 antimeridiane del giorno nel quale è indetta l'elezione.

Art. 54. La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo non più alto di un metro, con un'apertura per il passaggio da un compartimento all'altro.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione; nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve essere disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

Art. 55. Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 43.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto di ottenerne dal Sindaco un altro, sul quale deve però dichiararsi che è un duplicato.

Art. 56. Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni.

Art. 57. Non è ammesso a votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.

Questa lista, non che l'elenco di cui all'articolo 22, devono essere affissi nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagl'intervenuti.

L'ufficio deve inoltre ammettere a votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto dall'ultimo capoverso

dell' articolo 37 o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 14.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiale e dagl' individui appartenenti ad altri corpi organizzati con la presentazione dell' atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il Collegio.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 58. Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata, può, senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle elezioni.

Art. 59. Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del Deputato.

Art. 60. La sezione, purchè siano presenti almeno venti elettori, elegge l'ufficio definitivo, composto di un Presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive sulla propria scheda soltanto tre nomi, e si proclamano eletti i cinque che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è il Presidente: a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

L'ufficio così composto nomina il Segretario, scegliendolo fra gli elettori del Collegio presenti all' adunanza nell' ordine seguente:

a) Notai;
b) Cancellieri e Vice-segretari di Pretura;
c) Segretari e Vice-segretari comunali;
d) Altri elettori.

Il Segretario vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Esso dev'essere rimunerato coll'onorario di lire venti, a carico del Comune in cui ha sede l'ufficio elettorale.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 61. Se il Presidente ricusa, od è assente, resta di pieno diritto Presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente. In caso di rinuncia, o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori, sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

Art. 62. Se alle ore 10 antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo, e non si trovano nella sala dell'adunanza almeno 20 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo. Esso nomina il Segretario secondo le norme stabilite nell'articolo 60.

Art. 63. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli elettori della sezione; di mano in mano che lo scrutatore firma le schede, il Presidente vi imprime il bollo municipale di cui all'articolo 51, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un altro scrutatore, pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

Art. 64. Il Presidente dell'ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del Deputato; chiama, o fa chiamare, da uno degli scrutatori o dal segretario, ciascun elettore nell'ordine della sua inscrizione nelle liste, e, riconosciuta la sua identità, estrae dall'urna una scheda e gliela consegna spiegata.

Art. 65. L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive sulla scheda consegnatagli il nome della persona alla quale vuole dare il voto.

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il

titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati, qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della presente legge o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nella impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario lo fa risultare dal verbale, indicandone il motivo.

Art. 66. Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al Presidente che la pone in una seconda urna di vetro trasparente, collocata sulla tavola dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono i voti nell' urna, uno degli scrutatori ne fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista, che deve contenere i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione.

Art. 67. Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal Presidente la scheda e votano nel modo sopra indicato.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane. Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno 3 ore dalla fine dell'appello e se non hanno potuto votare tutti gli elettori presenti nella sala.

Art. 68. Compiute le operazioni di cui negli articoli precedenti, e trascorse le ore in essi rispettivamente indicate, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Aperta quindi l'urna e riscontrato il numero delle schede scritte dai votanti, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la piega, la consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare allo scrutatore eletto col minor numero di voti.

Gli altri scrutatori, fra i quali dev'essere chi ha firmato le schede e il Segretario, notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Finita quest'operazione, si numerano anche le schede rimaste nella prima urna, e si riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti, che non hanno votato.

Qualora si verifichino differenze, se ne prende nota nel processo verbale.

Art. 69. Sono nulle:

1. Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 65;

2. Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'articolo 63.

3. Quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non scritto sulla scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

Art. 70. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Nel verbale, da stendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte e delle decisioni motivate, proferite dall'ufficio. Le schede bianche, le nulle, le contestate in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste, devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Subito dopo lo scrutinio dei suffragi, le altre schede sono arse in presenza dell'adunanza, eccetto che dieci elettori almeno non protestino contro la non sincera lettura delle schede o contro la sostituzione di esse. In tal caso tutte le schede, vidimate come sopra, vengono annesse al verbale, in plico suggellato.

E' riserbato alla Camera dei Deputati di pronunziare sui reclami giudizio definitivo.

Art. 71. L'ufficio della sezione dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale, sottoscritto, seduta stante dai suoi membri; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali è depositato nella segreteria del Comune dove si raduna la sezione.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali della sezione che contongono il riscontro dei votanti ordinato nel precedente articolo 66.

Art. 72. Il Presidente, o per esso uno degli scrutatori di ciascuna sezione, reca immediatamente un altro esemplare del verbale, colle schede e carte di cui all' articolo 70, all' ufficio della prima sezione del Collegio.

Art. 73. Il Presidente dell' ufficio della prima sezione del Collegio, in unione ai Presidenti delle altre sezioni intervenuti alla adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare l'operato, e prenuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, sui quali è provveduto ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 70.

Il Segretario della prima sezione diventa Segretario dell'adunanza dei Presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza dei due terzi di coloro che hanno qualità d'intervenirvi.

Art 74. Il Presidente dell' ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell' adunanza dei Presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori inscritti nella lista e più della metà dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengano computate le schede dichiarate nulle.

Art. 75. Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il Presidente dell' ufficio della prima sezione proclama, in conformità delle deliberazioni dell'adunanza dei Presidenti, il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a ciò stabilito dal Decreto Reale di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.

Art. 76. L' intervallo fra l'una e l'altra votazione non deve in nessun caso essere maggiore di otto giorni, nè minore di quattro.

Art. 77. Nella seconda votazione gli uffici definitivi, costituiti per la prima, presiedono alle operazioni elettorali, le

quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione, però, l'appello agli elettori comincierà alle 10 antimeridiane.

I suffragi non possono cadere che sopra l'uno o l'altro dei due candidati fra i quali ha luogo il ballottaggio.

Si ha per eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 78. A parità di voti, il maggiore d'età fra i candidati ha la preferenza.

Art. 79. L'adunanza dei Presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni 3 dalla sua data.

Una copia del processo verbale è depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.

Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dei membri dell'adunanza dei Presidenti.

Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, esso dev'essere convocato nel termine di un mese.

Dal giorno della pubblicazione del Regio Decreto di convocazione del Collegio, a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

TITOLO IV.

Dei Deputati.

Art. 81. Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, e salve le disposizioni delle leggi 3 luglio 1875, n. 2610 (Serie 2.ª), e 13 maggio 1877, n. 3830 (Serie 2.ª).

Nella disamina dell' art. 40 dello Statuto abbiamo accennato alle condizioni richieste per essere eletto Deputato. E qui notiamo che per essere eletto a tale carica non occorre neppure di essere elettore, e ciò perchè gli elettori potessero avere la più illimitata libertà di scelta.

Le leggi poi citate, nell' articolo che stiamo esaminando, del 1875 e 1877, riflettono i *titoli di incompatibilità* alla nomina di Deputato, — per molte categorie di funzionari dello Stato, — pei direttori, amministratori, avvocati, e per tutti quelli in generale che sono agli stipendi di società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato, — per coloro che sono vincolati collo Stato per concessioni o per contratti d' opera e somministrazioni. In forza ancora della legge 1877, il numero di funzionari dello Stato non eccepiti, che potrà ammettersi alla Camera, non potrà superare quello complessivo di 40 (1), e anche questi divisi in classi, con numero di membri assegnato. E tale limitazione al numero di 40 funzionari, dettata da un senso di indipendenza dell'assemblea dal potere esecutivo, tale limitazione, dico, è forse eccessiva, perchè può togliere all'assemblea delle specialità tecniche utilissime e perchè nel fatto, e l' esperienza lo prova anche troppo, non è poi vero che da noi la veste di ufficiale dello Stato, affievolisca, diminuisca la libertà nella manifestazione delle opinioni e del voto.

---

(1) È degna di nota l' importante disposizione della legge 13 maggio 1877, colla quale viene stabilito che durante il tempo in cui il Deputato esercita il suo mandato e sei mesi dopo non potrà essere nominato agli uffici stipendiati dallo Stato designati dalla legge, come quello di Presidente della Corte dei Conti, di Prefetto.

Oltre alle incompatibilità sopra accennate, ve ne sono altre stabilite con legge 5 luglio 1882, chiamata appunto dal suo oggetto *delle incompatibilità politico-amministrative*, in forza della quale i Sindaci e i Deputati provinciali cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo. Detta legge stabilisce ancora che non possono essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci e i Deputati provinciali nei Collegi elettorali in cui esercitano, al tempo dell'elezione, il loro ufficio amministrativo. Diamo in nota il testo di tal legge, attesa la sua particolare importanza. (1)

I motivi delle incompatibilità stabilite dalle leggi 1875, 1877 sono per sè evidenti, sia rispetto ai funzionari dello Stato, agli stipendiati delle imprese sussidiate dallo Stato, sia rispetto a coloro che sono vincolati collo Stato per contratto.

Per quanto poi riguarda i casi e le cariche contemplate nella legge 5 luglio 1882, dobbiamo avvertire come provvidamente il legislatore vietò che sopra una sola persona venisse accumulata la carica di Deputato con quelle di Sindaco o di Deputato provinciale, — e ciò

---

(1) *Legge 5 luglio 1882.*

Art. 1. Chi è Sindaco di un Comune non può essere contemporaneamente Deputato provinciale nella Provincia in cui è situato il Comune, o nel quale esercita il detto ufficio.

Art. 2. I Sindaci ed i Deputati provinciali, eletti Deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo, trasmettendo la loro dimissione pel tramite della Prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione.

Art. 4. Non possono essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci ed i Deputati provinciali nei Collegi elettorali, in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo.

perchè, mentre il cumulo di due uffici così importanti renderebbe tale persona meno diligente in ciascuno di essi, non potendo un individuo moltiplicarsi, ne accrescerebbe anche tanto la sua influenza, da renderla soverchiante. — Così, pure provvidamente la legge dispone che non possano essere eletti Deputati al Parlamento i Sindaci e i Deputati provinciali nei Collegi elettorali in cui esercitano, al tempo dell'elezione, il loro ufficio amministrativo, — e tanto per la verità e la sincerità del voto, e per impedire l'abuso che potrebbe introdursi, di valersi cioè della carica di Sindaco o di Deputato provinciale per acquistare tanta influenza nel proprio Collegio, da farsi poi eleggere più facilmente Deputato al Parlamento.

Ed in vero s'è visto di alcuni che avevano acquistato siffatte duplici e triplici posizioni, condursi in modo nei loro Collegi nativi da riuscire a far comprendere il come ed il perchè si fosse presso le repubbliche Elleniche, nell'interesse della libertà, introdotta la costumanza dell'ostracismo.

Ci riportiamo del resto, in materia, a quanto abbiamo esposto in commento all'articolo 40 dello Statuto.

Diamo in seguito gli articoli di questo titolo dall'82 all'85, emergendo troppo chiara dal loro testo la loro motivazione.

Art. 82. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 83. Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura di anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci e i membri dei capitoli.

Art. 84. Il Deputato eletto da più collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia ricono-

sciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che deve eleggere un nuovo Deputato.

Art. 85. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei proprii membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

In questo titolo la legge si occupa dei casi pei quali un cittadino incorre nella perdita delle qualità di elettore e di eleggibile, con perdita ancora del diritto di chiederne il riconoscimento (art. 86), — tratta delle *incapacità* negli art. 87 e 88, ossia dei casi di *incapacità* ad essere elettore od eleggibile, che può essere anche temporanea. Tale incapacità colpisce i falliti finchè dura lo stato di fallimento, gli interdetti o inabilitati per infermità di mente, e coloro che sono abitualmente a carico della pubblica beneficenza. Nei successivi, dall'articolo 89 al 98 incluso, la legge dispone delle pene pei singoli reati in cui può incorrere un cittadino, od un' autorità, rimpetto alla legge elettorale.

Rileviamo soltanto che l'azione penale, nei casi contemplati da questa legge, si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell' elezione, o dell' ultimo atto del processo, e che ove la condanna colpisca il candi-

dato, lo interdice dai diritti elettorali e di eleggibilità per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

E' innegabile il carattere piuttosto severo di questa legge nella sua parte punitiva, ed il legislatore ha fatto il debito suo; — però non mai come in materia elettorale si verifica vero il detto, che sono i costúmi che fanno le leggi, ed in vero, i processi penali per reáti elettorali sono pochissimi, e quasi non si ricorda che alcuno abbia approdato, — la regolarità quindi e la onestà delle elezioni, inanzi tutto va raccomandata alle savie tradizioni ed alle buone tendenze del corpo elettorale.

Ecco il testo degli articoli:

Art. 86. Oltre i casi nei quali la legge fa derivare da condanne penali la sospensione dell' esercizio del diritto elettorale pel tempo in essa indicato, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile e del diritto a chiederne il riconoscimento:

1. I condannati a pene criminali, se non ottengono la riabilitazione;

2. I condannati a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode d' ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, non che per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell' articolo 847 del Codice di procedura penale.

Art. 87. Sono incapaci di esercitare il diritto di elettore e di eleggibile coloro i quali furono condannati pel reato di oziosità, vagabondaggio e mendicità.

Tale incapacità cesserà un anno dopo espiata la pena.

Art. 88. Sono pure incapaci di essere elettori o eleggibili:

I commercianti falliti finchè dura lo stato di fallimento;

Coloro che sono in istato d' interdizione o inabilitazione per infermità di mente;

Coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità.

Art. 89. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità o un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto ad ingannare, ottiene per sè o per altri la inscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito col carcere da tre mesi ad un anno e con una multa di lire 500 a 2000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo del grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Colla pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione, o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 80. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, e per accordo con essi ad altre persone, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse, o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniare date all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o il pagamento di cibi e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene ridotta in tal caso alla metà.

Art. 91. Chiunque usi minaccia ad un elettore od alla sua famiglia di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinata candidatura o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elet-

tori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa sino a lire 1000, e nei casi più gravi col carcere sino a mesi sei.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi di persone, o di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 92. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione sono puniti con multa da lire 500 a 2000, o secondo la gravità delle circostanze, col carcere da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o il carcere si applicano ai ministri di un culto, che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od a pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali, o colle istruzioni sopraindicate.

Art. 93. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'uffizio all'atto della elezione, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con una multa estensibile a lire 5000.

Art. 94. Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, è punito con multa estensibile a lire 200, e col doppio di questa multa chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'uffizio.

Colla stessa pena della multa estensibile sino a lire 200 è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se richiamato all'ordine dal Presidente non obbedisce.

Art. 95. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'eser-

cizio del diritto di elettore, o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali, e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alternarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od incaricato di scrivere il voto per un elettore che non può farlo da sè, vi scrive un nome diverso da quello indicatogli, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e con multa da lire 500 a 2000.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

Art. 96. Chiunque, appartenendo all'uffizio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a lire 1000.

Chiunque, appartenendo all'uffizio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione o della trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito col carcere estensibile a due anni e con multa estensibile a lire 2000.

Il Segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta d'inscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

Art. 97. Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile pei reati contemplati nel presente titolo.

Le autorità giudiziarie procedono alla istruzione del processo e raccolgono le prove, ma in caso di elezione non può farsi luogo al giudizio sino a che la Camera elettiva non abbia emesso su di essa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive fra mesi sei dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Dall'arrivo degli atti alla Camera, e durante l'inchiesta che essa ordini, sino alla definitiva deliberazione della Camera stessa sulla elezione, la prescrizione rimane sospesa.

Ordinata un'inchiesta dalla Camera, la Commissione ha diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, una indennità.

Ai testimoni delle inchieste ordinate dalla Camera sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 110 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art. 98. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena del carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo non minore di un anno nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Di questo titolo riproduciamo solo i primi due articoli, il 99 ed il 100, essendo gli articoli fino al 107, — col quale si chiude la legge, — esauriti nei loro effetti. Riportiamo il primo, perchè con esso si accorda il diritto elettorale per il titolo d'*istruzione* ai cittadini che a motivo del tempo in cui nacquero, non avrebbero potuto fruire della legge sulla istruzione obbligatoria del 1877, equiparando così gli effetti della legge elementare preesistente all'attuale, per ciò che riguarda il corso obbligatorio elementare, che è limitato, come già si è detto, alle due prime classi.

Art. 99. Sono elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione conseguirono il certificato di aver superato con buon esito l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche.

Il seguente è così concepito:

Art. 100. Nelle liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge, durante due anni dalla promulgazione della legge stessa, saranno inscritti anche coloro i quali non trovandosi nelle condizioni espresse nell'articolo precedente ne presenteranno domanda alla Giunta comunale nei termini indicati nel titolo II della presente legge.

La domanda che deve contenere l'indicazione della paternità ed età, del domicilio, della condizione e dello scopo, sarà scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e tre testimoni.

Il notaio nell'autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere e firmare la domanda in presenza sua e dei testimoni.

Tanto la domanda quanto l'autenticazione sarano stese in carta libera, e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Questo articolo che turbò tutta l'economia della legge, fu accolto all'ultimo momento dal Senato, sebbene da tutti si riconoscessero gli inconvenienti della misura proposta col medesimo dalla Camera, e però venne approvato con sorpresa grande dello stesso Ministero [1]. È succeduto in questo caso ciò che non di rado avviene anche nelle assemblee, che cioè le stesse vengono prese da momenti di stanchezza, e che in tali momenti, pur di uscirne, di farla finita con dati argomenti, deliberano quello che è sul tappeto lasciandone un po' la cura degli effetti, alla benignità della fortuna.

Siccome poi questo articolo non doveva essere applicato che per due anni dalla promulgazione della legge, — e quantunque chi in forza di esso è inscritto nelle liste vi resti inscritto per sempre, facendone così sentire i suoi effetti nel corpo elettorale, per lunghi anni; — tuttavia, poichè come disposizione di legge più non sussiste, così non avremo da aggiungere in commento al medesimo, che un — *parce sepulto.*

Ommettiamo gli altri articoli fino al 107 col quale si chiude questo titolo, e con esso la legge, perchè, come sopra avvertimmo, le disposizioni ivi contemplate erano d'indole transitoria, ed ebbero già il loro effetto, nè

---

(1) BRUNIALTI — Opera sopra citata.

riverberano sulla ulteriore applicazione della legge stessa (1).

Finito così lo studio del testo della legge, ci sembra opportuno di farci a chiedere, — quali doveri dovrà soddisfare, e quali pratiche dovrà premettere l'elettore, affinchè possa adempiere esattamente il suo nobile ed importante mandato.

L'elettore, per adempiere il suo mandato con coscienza, a due cose deve rivolgere assolutamente tutta la sua attenzione; cercare, cioè, di essere bene istruito intorno alla condizione politica del suo paese, ed avere la più perfetta conoscenza degli eleggendi alla Deputazione.

Deve essere istruito delle condizioni del paese, per-

---

(1) La importanza delle leggi elettorali è somma, — nelle riforme elettorali, negate od effettuate, si riassumono le fasi le più decisive della storia antica e moderna di molte nazioni, fasi che segnarono il loro prosperare, o la loro decadenza e rovina.

Dicemmo altrove (a pagina 189) i precedenti della presente legge, che fu proposta dall'onorevole Depretis, come Ministro per l'Interno, ed ebbe dall'onorevole Zanardelli il suo principale compilatore e relatore.

In seguito alla discussione che su di essa per mesi si svolse in Parlamento, ed al lungo lavorìo dei partiti cui fu sottoposta, ne uscì sorpassando le linee del disegno che avevano ad essa prefinite il Ministro proponente e lo stesso relatore, tanto che risultò posare sopra una base democratica, più ampia della preveduta ed assegnata. — A nessuno può sfuggire che le democrazie costituite in potere, per quanto siano di opposti colori, sono anch'esse, ed anzi più d'ogni altro elemento sociale, invadenti, e preparano sovente colle proprie mani, con maggior incoscienza le loro disfatte, disastrose agli Stati.

Non si potrebbe dire, con sufficiente fondamento, quali frutti abbia dato la presente legge elettorale, essendosene fatta troppo breve esperienza; — tuttavia è anche savio l'osservare, come i partiti tutti e persino i popoli che si reggono ad istituzioni liberali attribuiscano quasi sempre alla loro legislazione elettorale i mali che risentono e da essa sperino tutti i beni cui anelano, — mentre il più delle volte tutto ciò è dovuto meglio che ad altro, al temperamento loro, alle loro virtù ed ai loro difetti.

chè siccome il Parlamento e quindi i suoi membri, hanno la missione di provvedere ai suoi bisogni, di schiudergli la via ad una sempre crescente prosperità, tale missione non potrà avere il suo effetto, ove chi elegge i rappresentanti non conosca per tal modo il paese stesso da poter giudicare che Tizio piuttosto che Caio, il colore politico dell'uno piuttosto che dell'altro, sarebbe corrispondente alle esigenze della situazione.

Per la nostra nazione si richiede una Rappresentanza energicamente liberale e coraggiosa, sia per propugnare e sviluppare le istituzioni interne contro qualche tendenza di reazione che mai sorgesse nel paese, — sia per rafforzare il Governo contro interne fazioni intese a sovvertire i patrii istituti, — sia per

---

— Ma anche fatta tale osservazione, ciò non toglie che una legge elettorale non sia un'arma formidabile, e persino pericolosa, nell'assetto e nella vita di un paese, — e però sarà sempre da desiderarsi che chi deve servirsene, la conosca per bene, e sappia, di scienza propria, farne un uso illuminato ed opportuno. — Nè va pretermessa un'altra ponderosa osservazione, che cioè, se in questa materia è ardito l'avanzare, è poi sempre pericoloso, se non impossibile, il retrocedere, — e da qui il corollario che s'impone a tutti, quello di spingere con ogni miglior mezzo il popolo a conseguire la consapevolezza dei proprii diritti, ma più ancora dei proprii doveri, — in una parola la necessità di renderlo il più possibile istruito e morale, chè di conseguenza sarà pur anco saviamente e fortemente patriota e però buon elettore.

Come già facemmo rilevare, la presente legge annovera parecchi pregi rimpetto alla passata, — sopra tutto abbonda di varie garanzie sulla verità e libertà del voto, e tutta la parte processuale si potrebbe dire che lasci ben poco a desiderare, tanto è dettagliata e sagace nelle sue disposizioni, — e chiunque ancora dovrà ammettere che, essendo tal legge uscita da certa vivacità di opinioni in contrasto, fu anche il frutto di lungo studio e di molto amore.

Va quindi fatto ad essa l'augurio, che a lei arridano prospere le sorti, — pure con le modificazioni cui potesse andar soggetta, e che stanno del resto nella natura e nella storia di queste leggi; — e le va fatto tale augurio, perchè la sua maggior fortuna sarà pur sempre quella d'Italia.

far rispettata la politica nazionale all'estero, la quale deve mantenersi sempre all'altezza dei nuovi destini d'Italia, — sia per distribuire il meglio possibile i carichi pubblici ed i pubblici benefici, ai quali ultimi l'Italia deve in gran parte il suo attuale e confortante risorgimento economico, non ammesso od ottenebrato solo da chi non vuol vedere; — ed occorre ancor più al paese una valente assemblea ne' suoi rappresentanti, in dati casi, e cioè quando facesse mestieri di rafforzare maggiormente le finanze nazionali, imponendogli, se fosse d'uopo, nuovi sacrifici, giacchè nel loro più forte assetto sta il decoro ed il fondamento primo della prosperità dello Stato, e però quello del benessere di tutte le classi dei cittadini che lo compongono.

Così stando le cose, è ben manifesto che l'elettore tradirebbe il proprio mandato se di questo non si investisse, se trascurasse di conoscerlo con ogni suo studio, e di rivolgerlo con politica saggezza al miglior bene della patria. Perocchè frutto di una tale infrazione dei suoi doveri cittadini sarebbe quello di dare il suo suffragio a chi, cooperando alla ruina delle liberali istituzioni che ci governano, della dignità, delle prosperità e dell'avvenire del paese, smentirebbe la fiducia che il magnanimo Largitore dello Statuto poneva nel senno e nell'amor patrio de' suoi popoli.

Giacchè è pur tempo, dopo tanti anni, che il popolo italiano sappia, — emancipandosi dai pregiudizii della sua infanzia politica, di cui si valgono alcuni partiti con intenti fatali alla patria, — è pur tempo dico che il popolo italiano sappia od impari alle fine, ciò che dovrebbe pur sapere, che cioè mediante le libere istituzioni che lo reggono, è egli stesso che sè stesso

governa, — che il Governo, questo ente quasi fantasmagorico per il più degli italiani, dal quale tutto si pretende e cui tutto si vorrebbe contrastare o rifiutare, in fin dei conti non è altro che una sua diretta emanazione, una sua creatura, — e che però è cosa assurda l'avere per esso minor sollecitudine e deferenza, il ritenerlo quasi per estraneo a noi stessi. — Che se fosse così, se fosse meritevole delle continue nostre diffidenze, delle nostre censure senza tregua, della nostra minor considerazione, se lo trattassimo ancora coi metodi tradizionali, coi quali patriotticamente trattavamo i governi stranieri o dispotici di un tempo, — anche in tale ipotesi, a che le dissennate ed infingarde querimonie? — ad un popolo che si regge con istituzioni liberali, gli starebbe pur sempre bene la vecchia sentenza, aver egli il Governo che si merita.

Da quanto abbiamo fin qui esposto si deduce che la maggior possibile cognizione delle condizioni in cui versa il paese non basta a formare un buon elettore, ma essere necessario eziandio che abbia la maggior conoscenza delle persone che si trovassero candidati alla Deputazione del suo Collegio.

Il cittadino che si avesse in vista di nominare, o che si presentasse, come si usa nei paesi costituzionali, a così rilevante ufficio, deve essere prima di tutto tal persona che abbia dato prove non dubbie del suo amore alla Dinastia ed alla nazione, e preferibilmente scelta fra quelle, che, pel trionfo della causa liberale e pel riscatto d'Italia, incontrarono pericoli e sopportarono secrifizi. Ed anzi gioverà il ricordare che ove avesse prevalso l' opera ed il consiglio degli uomini senza forti convinzioni, nè

il *grido di dolore* sarebbe mai giunto dalle varie parti d'Italia al magnanimo Re Vittorio, nè giammai la bandiera tricolore avrebbe sventolato sulle Venete Lagune nè sarebbe andata a piantarsi in Campidoglio.

Il candidato dovrà essere persona fornita di cognizioni politiche, addottrinato nella storia, non nuovo alla scienza economica, famigliare alla pratica amministrativa, e fornito di quel senno pratico che lo preservi dai partiti estremi, egualmente funesti alla salute della patria.

Da ultimo converrà che egli sia buon oratore, onde possa prender parte dignitosamente alle discussioni, dall'esito delle quali dipendono e la fama del Parlamento ed i destini della nazione.

Da quanto fu detto fin qui si potrà agevolmente dedurre e concludere, che il cittadino, il quale gode dei diritti elettorali, e premurosamente non si fa ad esercitarli ogni qualvolta gliene viene l'appello dalla patria con zelo ed intelligenza, si rende indegno di appartenere ad un libero paese, non ha alcun diritto a muovere lagni sull'andamento della cosa pubblica, e però si merita la disistima dell'ultimo fra suoi connazionali.

FINE

INDICE

Al lettore . . . . Pag. 5
Teorica del diritto costituzionale . . . . » 9
Statuto fondamentale del Regno — Preliminari » 57
Parte I (Preambolo) — 1.° Della religione dello Stato » 64
2.° Della Monarchia . . . . » 71
» II — Dei diritti e doveri dei cittadini . . » 83
Del Parlamento . . . . » 97
» III — Del Senato . . . . » 99
» IV — Della Camera dei Deputati . . . . » 108
» V — Disposizioni Comuni alle due Camere . » 117
» VI — Dei Ministri . . . . » 131
» VII — Dell'Ordine giudiziario . . . . . . » 137
» VIII — Disposizioni generali . . . . » 141
Disposizioni transitorie . . . . . . » 164
Epilogo . . . . » 165
Statuto fondamentale del Regno (Testo) . . » 169
Plebisciti . . . . » 181
Festa nazionale — Legge 5 maggio 1861, sulla celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto » 185
Il diritto elettorale (Appendice allo Statuto) — Prelezione . . . . » 189
Legge elettorale politica
Titolo I — Delle condizioni per essere elettore » 197
» II — Delle liste elettorali . . . . . » 208
» III — Dei Collegi elettorali . . . . . » 216
» IV — Dei Deputati . . . . » 241
» V — Disposizioni generali e penali . . » 245
» VI — Disposizioni transitorie . . . . » 251

DELLO STESSO AUTORE

GLI ULTIMI VENTI ANNI
IN ITALIA.
STORIA POPOLARE.

Napoli — Presso Gian Francesco Parravicini — Strada Nuova, Santa Maria ogni Bene, N. 18 e 19.

Prezzo ital. L. 3.

GUIDA ALLA POLITICA
PEL POPOLO ITALIANO.

Opera riveduta e considerevolmente aumentata — Contiene in dodici capitoli i preliminari, le varie forme di Governo, la teoria costituzionale, la esposizione dello Statuto, la legge comunale, provinciale, le leggi elettorali; tratta della libera stampa, del giurì, delle religioni, ecc. — Napoli presso Gian Francesco Parravicini.

2.a Edizione — Prezzo ital. L. 2.50.

MONOGRAFIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Bergamo, 1888 — Stab. Tip. Lit. Bolis.

PROLUSIONE
AD UN CORSO DI LEZIONI SUL DIRITTO COSTITUZIONALE

Brescia — Tipografia Gilberti

LA RELIGIONE E IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI

Milano — Editore Pagnoni